



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 6 FEBBRAIO 2006

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 19 GENNAIO 2006 - N. 474 (1.8.0)
 Delega all'Assessore regionale alle Risorse, Finanze e Rapporti istituzionali, Romano Colozzi, a svolgere le attività e ad adottare gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale, di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 «Disciplina delle Comunità Montane» 533

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1771 (5.2.0)
 Approvazione della variante al progetto «Riqualificazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte – Sovrappasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.2.2, «Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal programma straordinario delle infrastrutture lombarde») e relativa modificazione della descrizione del capitolo di finanziamento 533

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1772 (5.2.1)
 Approvazione del progetto «Ex S.S. n. 343 "Asolana" – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria "Cremona-Mantova"» ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 535

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1779 (3.1.0)
 Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di riposo Fondazione D. Giamboni» con sede legale nel comune di Edolo (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di soggiorno per anziani Domenico Giamboni» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 536

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1783 (3.2.0)
 Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico. 537

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1784 (3.2.0)
 Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico 537

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1785 (3.2.0)
 Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico 538

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1786 (3.2.0)
 Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico 539

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1788 (5.3.5)
 Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo al criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» già modificata ed integrata con d.g.r. 4 agosto 2005, n. 530 539

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1789 (5.2.0)
 Autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni-Pavia-Mortara» approvazione dello studio di fattibilità 540

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
 5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

Anno XXXVI - N. 26 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1804 (4.3.0)	
Consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po» con sede in Mantova: presa d'atto della costituzione del nuovo consorzio e contestuale nomina del revisore dei conti	542
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 FEBBRAIO 2006 - N. 8/1815 (2.2.1)	
Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA) nel Comune di Milano	542
D) ATTI DIRIGENZIALI	
GIUNTA REGIONALE	
Presidenza	
COMUNICATO REGIONALE 31 GENNAIO 2006 - N. 16	
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2005	543
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2006 - N. 899 (2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni	543
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 GENNAIO 2006 - N. 823 (2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2006 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 22 del d.lgs. 76/2000 e rettifica delle reiscrizioni effettuate con dds 426/2006 – Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2006 e al documento tecnico di accompagnamento – 2° provvedimento	545
D.G. Istruzione, formazione e lavoro	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 25 GENNAIO 2006 - N. 749 (3.3.0)	
Integrazioni al dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 8/403 del 26 luglio 2005, FSE Ob. 3 – Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione – A.F. 2005-2006	547
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 13 GENNAIO 2006 - N. 198 (5.1.2)	
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 – Articolo 4 comma 107 – Variazione al Piano anno 2004 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica limitatamente al comune di Bergamo (BG)	547
D.G. Sanità	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 GENNAIO 2006 - N. 691 (3.2.0)	
Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese a includere sanitari nell'equipe chirurgica autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico	548
CIRCOLARE REGIONALE 27 GENNAIO 2006 - N. 3 (3.2.0)	
Indicazioni in riferimento alla influenza stagionale ed influenza aviaria	549
D.G. Agricoltura	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 GENNAIO 2006 - N. 732 (4.3.0)	
Attuazione della d.g.r. del 1° febbraio 2002 n. 7/7908 – Aggiornamento, per la campagna 2006-2007, dell'elenco regionale dei trasformatori di pomodoro, pesche e pere riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttilicoli previsto dall'organizzazione comune di mercato	549
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 GENNAIO 2006 - N. 315 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 19130 dell'1 agosto 2000 di primo acquirente latte – Ditta: «Co.Be. s.r.l. (Commercio Bestiame)» – P. IVA 02603840162	551
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 GENNAIO 2006 - N. 316 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 2418 del 22 aprile 1994 di primo acquirente latte – Ditta: «Lactis – Consorzio Produttori Latte s.p.a.» – P. IVA 00208580167	551
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 GENNAIO 2006 - N. 317 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 7193 del 22 marzo 2000 di primo acquirente latte – Ditta: «Agrafin s.r.l.» – P. IVA 03419380179	552
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 GENNAIO 2006 - N. 318 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 2405 del 22 aprile 1994 di primo acquirente latte – Ditta: «Bugini Albina» – P. IVA 02603840162	552
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 GENNAIO 2006 - N. 319 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Colle San Zeno Società Cooperativa» – P. IVA 02357840988	553
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2006 - N. 436 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Rettifica parziale del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Latteria Sociale di Chiuro» – P. IVA 00685420143	553

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 7 NOVEMBRE 2005 - N. 16145 (5.3.5)	
Ditta Lonza s.p.a. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi 51 – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, già autorizzato con d.g.r. n. 13331 del 13 giugno 2003 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88	554
DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 DICEMBRE 2005 - N. 18213 (5.3.5)	
ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 – Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta 25/r, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	558
DECRETO DIRETTORE GENERALE 20 DICEMBRE 2005 - N. 19459 (5.3.5)	
Ditta Farchemia s.r.l. con sede legale in Treviglio (BG), via Bergamo, 121 – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nell'impianto sito in Treviglio (BG), via Bergamo 121, già autorizzato con d.g.r. nn. 2821/00 e 16026/04 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	562
DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 DICEMBRE 2005 - N. 19551 (5.3.5)	
Ditta Holcim (Italia) s.p.a. con sede legale in Milano, corso Magenta 56 – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R1 – R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi effettuate nell'impianto in Merone (CO), via Volta 1, già autorizzato con d.g.r. 3008 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	564
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 DICEMBRE 2005 - N. 19926 (5.3.5)	
Rettifica del decreto n. 18213 del 5 dicembre 2005 avente per oggetto «ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 – Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta 25/r, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»	566
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GENNAIO 2006 - N. 665 (5.1.3)	
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/528)	566

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GENNAIO 2006 - N. 779 (4.4.0)	
Integrazione al bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) asse 1 «sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» – Misura 1.1. «incentivi agli investimenti alle imprese» – Sottomisura 1.1.F «interventi a sostegno della competitività delle imprese»	569

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 GENNAIO 2006 - N. 535 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Mantova – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 8 «Casoldo-Pozzolengo» tra il km 7+600 e il km 9+640 per una estesa complessiva di km 2,040 all'interno del centro abitato di Medole (MN)	569

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 OTTOBRE 2005 - N. 15754 (5.3.2)	
Impegno a favore del comune di Castiglione delle Stiviere, di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 1/2005, nella misura di € 2.610.648,31 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del bilancio 2005, per la realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area «Cava la Busa»	569
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 DICEMBRE 2005 - N. 18748 (5.3.5)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia – Misura 3.3 dell'Asse 3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» – Autorizzazione a Finlombarda s.p.a. ad erogare la seconda tranche dell'aiuto finanziario di € 74.720,23 al comune di Suzzara (MN) per gli interventi di bonifica del sito inquinato denominato ex VIS (Id. n. 3499) – Riferimento decreto del dirigente dell'U.O. gestione rifiuti del 19 novembre 2003, n. 19717	571
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2006 - N. 830 (5.3.0)	
Integrazione all'approvazione delle graduatorie inerenti al bando regionale per la promozione di Agenda 21 e strumenti di sostenibilità ambientale	573

D.G. Casa e opere pubbliche

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GENNAIO 2006 - N. 811 (5.1.2)	
Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2005. (D.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922, punto 2)	574

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2006 - N. 430 (5.1.0)	
Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase (Scheda BR/09/16) – Regimazione idraulica della Valle Paris e della Valle Scura in Comune di Mezzoldo (BG)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990 – Proponente: comune di Mezzoldo – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99	574

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere

5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2006 - N. 435 (5.1.0)	
Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase (Scheda BR/09/14) – Lavori di sistemazione dei canali Azzaredo in Comune di Mezzoldo (BG)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990 – Proponente: comune di Mezzoldo – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99	575
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2006 - N. 439 (5.1.0)	
Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase – Scheda AD/01/02 “Sistemazioni fiume Adda dalla loc. Tiolo fino a Ponte di Mazzo”, in Comune di Grosio, Grosotto e Mazzo di Valtellina (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990 – Proponente: Provincia di Sondrio – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99	575
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2006 - N. 443 (5.1.0)	
Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase – Scheda AD/06/01 – “Fiume Adda da Le Prese a Ponte San Rocco” in Comune di Sondalo (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990. Proponente: Provincia di Sondrio – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99	576
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2006 - N. 459 (5.1.0)	
Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase – Scheda BO/05/01 – «Sistemazione idraulica della Valle del Torrente Oga», in Comune di Valdisotto (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990. Proponente: Provincia di Sondrio pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99	577
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 GENNAIO 2006 - N. 636 (5.3.5)	
Progetto relativo a «Realizzazione ed esercizio impianto di trattamento e valorizzazione degli RSU, della frazione secca residuale e compostaggio della frazione organica» presso l'esistente impianto sito in Comune di Mediglia (MI) – Committente: Mediglia Servizi Ecologici s.p.a. – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996).	578

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE 14 DICEMBRE 2005 - N. 477	
Ordinanza n. 477 del 14 dicembre 2005	579
ORDINANZA MINISTERIALE 10 DICEMBRE 2004 - N. 3385	
Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 24 novembre 2004 – Ordinanza n. 890 del 21 dicembre 2005 – Approvazione della circolare esplicativa n. 2 contenente specifiche attuative per la realizzazione degli interventi previsti dall'OPCM n. 3385/2004 e successive modificazioni e integrazioni	580

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/I-SE.O. 2006	
CORECOM – Comitato Regionale per le Comunicazioni – Deliberazione n. 10 del 21 dicembre 2005 – Approvazione del Codice Etico del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.	581

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2006011)

D.p.g.r. 19 gennaio 2006 - n. 474

(1.8.0)

Delega all'Assessore regionale alle Risorse, Finanze e Rapporti istituzionali, Romano Colozzi, a svolgere le attività e ad adottare gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale, di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 «Disciplina delle Comunità Montane»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 «Disciplina delle Comunità Montane»;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 8 della predetta legge in base al quale, decorso inutilmente il termine fissato per l'approvazione o l'adeguamento degli statuti da parte delle Comunità montane, il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario *ad acta*, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico;

Richiamato il decreto 9 maggio 2005 n. 6930 di nomina dell'Assessore Romano Colozzi;

Dato atto che l'ambito d'incarico comprende anche i rapporti istituzionali;

Considerata la giurisprudenza costituzionale relativa all'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali;

Ritenuto di conferire all'Assessore Romano Colozzi specifica delega per lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti di cui al sopraccitato art. 8, comma 5, della l.r. n. 6/2002;

Decreta

1. di delegare l'Assessore regionale alle Risorse, Finanze e Rapporti istituzionali, Romano Colozzi, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale, di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 «Disciplina delle Comunità montane».

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006012)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1771

(5.2.0)

Approvazione della variante al progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte – Sovrappasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.2.2, «Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal programma straordinario delle infrastrutture lombarde») e relativa modificazione della descrizione del capitolo di finanziamento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. 31/96;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 con la quale sono stati nominati i componenti il Nucleo di valutazione;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 7/9050 del 17 maggio 2002 di approvazione del progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte. 2. Sottopasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano»;
- la d.g.r. n. 7/9237 del 7 giugno 2002 di variazione di bilancio con la quale è stato istituito il capitolo e sono state stanziare somme per la realizzazione del progetto;

Dato atto che con nota prot. S1.2005.0019439 del 13 settembre 2005 la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, la variante al progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte. Sovrappasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano» a seguito delle nuove previsioni di assetto del territorio;

Visto il progetto modificato costituito da n. 19 allegati contrassegnati B) (*omissis*);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 19 ottobre 2005 ove risulta che il Nucleo, dopo aver esaminato e fatto proprio il parere favorevole del relatore, si è espresso favorevolmente sulla variante al progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa alla variante al progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte. Sovrappasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano»;

Atteso che le modifiche apportate al progetto non comportano alcun onere suppletivo a carico del bilancio regionale oltre a quanto previsto con la suddetta d.g.r. n. 7/9237 del 7 giugno 2002;

Dato atto che per l'originario progetto era stato istituito il capitolo 5843 «Contributi per la riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo – II parte: 1) rotonda in corrispondenza dell'accesso al casello autostradale di Dalmine; 2) Sottopasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano»;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici *ex lege* n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico – CUP);

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dall'1 gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta Regionale previo parere della commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente per materia nella seduta del 18 gennaio 2006;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati rispettivamente A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Verificata, da parte del dirigente della Unità Organizzativa programmazione finanziaria e strumenti finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Su proposta dell'assessore alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali e dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare la variante al progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte. Sovrappasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.2.2. «Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal Programma straordinario delle Infrastrutture Lombarde») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1);

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del progetto si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti in bilancio al capitolo 4.8.3.2.3.128.5843 la cui descrizione è così modificata: «Contributi per la riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo - II parte: 1) rotatoria in corrispondenza dell'accesso al casello autostradale di Dalmine; 2) Sovrappasso della S.P. 98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano»;

3. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione generale competente per l'attuazione del progetto;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la Presidenza - U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

Variante al progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte. Sovrappasso della S.P.98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano»

All. A) - Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) - Progetto definitivo (composto da n. 19 allegati) (*omissis*).

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B1	Relazione Tecnica	
B2	Aerofotogrammetria	A
B3	Aerofotogrammetria di confronto	A1
B4	Planimetria	B
B5	Profilo longitudinale	C
B6	Particolari costruttivi	D
B7	Sezioni trasversali	E
B8	Piano particellare	F
B9	Sovrappasso ferroviario pianta e sezioni strutture	S01
B10	Attraversamenti pianta e sezioni strutture	S02
B11	Relazione strutturale (calcoli preliminari delle strutture)	3
B12	Relazione geologica	4
B13	Elenco prezzi unitari	5

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B14	Computo metrico estimativo	6
B15	Elenco delle ditte da espropriare	7
B16	Documentazione fotografica	8
B17	Prime indicazioni in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs. 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni	9
B18	Carta geologica	G1
B19	Sezione idrogeologica schematica	G2

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Variante al progetto «Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte».

Obiettivo specifico: 8.3.2 Riqualficazione e potenziamento della rete viaria regionale.

Obiettivo gestionale: 8.3.2.2 Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal Programma straordinario delle Infrastrutture Lombarde.

Denominazione sottoprogetto: 1 Riqualficazione dei nodi critici e delle strade di collegamento al sistema tangenziale di Bergamo II parte. Sovrappasso della S.P.98 alla ferrovia MI-VE in Civate al Piano.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico	Riduzione del tasso di inquinamento atmosferico e acustico nei centri abitati
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare per l'utenza debole	Riduzione del tasso di incidentalità
Riduzione del flusso veicolare in attraversamento dei centri abitati di Calcio e di Civate al Piano	Livello di riduzione dei tempi di percorrenza dei flussi di traffico, riduzione del tasso di inquinamento atmosferico e acustico nei centri abitati

Costo complessivo: € 2.659.753,03.

Soggetti beneficiari dei contributi: Provincia di Bergamo.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Provincia di Bergamo.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
CIVIDATE AL PIANO	BERGAMO	BERGAMO
CALCIO		

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	2007	2008	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96		220.099,17	809.199,43		1.029.298,60
Rimborso l.r. 31/96					
Statali					
Comunitari					
Enti Locali					
Provincia di Bergamo	77.452,35	697.201,51	300.800,57	555.000,00	1.630.454,43
Sogg. Pubblici					
Sogg. Privati					
TOTALE	77.452,35	917.300,68	1.110.000,00	555.000,00	2.659.753,03

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 30 giugno 2006;

- data previsione fine lavori: 30 giugno 2008;

- data previsione inizio esercizio: 10 luglio 2008.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: mediante specifiche indagini mirate alla misurazione degli effetti e dei risultati (indagini sui flussi di traffico, rilevamenti del tasso di inquinamento e rilievi di incidentalità).

(BUR2006013)

(5.2.1)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1772**Approvazione del progetto «Ex S.S. n. 343 “Asolana” – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria “Cremona-Mantova”» ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. 31/96;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 con la quale sono stati nominati i componenti il Nucleo di valutazione;

Vista la d.g.r. 13 dicembre 2002 n. 11579 relativa allo schema di protocollo d'intesa per la riqualificazione e il potenziamento del sistema viabilistico delle province di Cremona e Mantova;

Vista la d.g.r. 12 novembre 2004 n. 19361 di approvazione, tra l'altro, dello schema del 1° accordo attuativo del protocollo d'intesa e dei due conseguenti schemi di convenzione per la progettazione e realizzazione dei lavori relativi alla eliminazione di passaggi a livello nei Comuni di Drizzona e di Piadena in Provincia di Cremona;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente, nonché i relativi documenti di programmazione;

Dato atto che con nota prot. S1.2005.0020008 del 22 settembre 2005 la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Ex S.S. n. 343 “Asolana” – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria “Cremona-Mantova”»;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 60 allegati contrassegnati B) (*omissis*);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 19 ottobre 2005 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sul predetto progetto, subordinando l'erogazione del contributo all'avvenuta adesione da parte della Cassa DD.PP. alla concessione del mutuo a favore della provincia di Cremona, da verificarsi da parte della Direzione proponente;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Ex S.S. n. 343 “Asolana” – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria “Cremona-Mantova”», parte integrante del presente atto;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 18 gennaio 2006;

Atteso che per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 2.840.000,00 per il 2006 e € 600.000,00 per il 2007 previsto nell'UPB 6.1.98.3.350 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008;

Verificata, da parte del dirigente della U.O. Programmazione Finanziaria e Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali e dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Ex S.S. n. 343 “Asolana” – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria “Cremona-Mantova”», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.1.13 «Concessioni autostradali regionali»), con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1) che costituiscono parte integrante e con le prescrizioni dettate dal nucleo di valutazione, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per la fase di attuazione del progetto;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 2.840.000,00 per il 2006 e € 600.000,00 per il 2007 previsto nell'UPB 6.1.98.3.350 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la Presidenza – U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

«Ex S.S. n. 343 “Asolana” – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria “Cremona-Mantova”»

All. A) – Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96.

All. B) – Progetto definitivo (composto da n. 60 allegati) (*omissis*).

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B1	Relazione descrittiva	a1
B2	Corografia d'insieme	a2
B3	Planimetria ortofoto	a3
B4	Azzonamento P.R.G.	a4
B5	Planimetria dei ritrovamenti archeologici e dati emergenti all'età preistorica	a5
B6	Computo metrico estimativo	b1
B7	Quadro economico riassuntivo	b4
B8	Elenco prezzi unitari	b5
B9	Relazione geologica geotecnica	c1
B10	Carta geologica-geomorfologica	c2
B11	Planimetria con ubicazione indagini geognostiche	c3
B12	Stratigrafie dei sondaggi geognostici e prove geotecniche	c4
B13	Sezione geognostica	c5
B14	Relazione idrogeologica	d1
B15	Carta inquadramento idrogeologico	d2
B16	Carta della vulnerabilità della falda	d3
B17	Relazione idrogeologica ed idraulica	e1
B18	Idrologia e idraulica inquadramento della rete idrografica situazione attuale	e2
B19	Banca dati delle interferenze idrauliche report	e3.1
B20	Idrologia e idraulica documentazione fotografica completa	e3.2
B21	Idrologia e idraulica inquadramento della rete idrografica assetto di progetto	e4
B22	Relazione tecnica relativa ai sistema di drenaggio trattamento e smaltimento delle acque meteoriche defluenti dalla piattaforma stradale	e5
B23	Relazione tecnica	h1
B24	Planimetria di progetto	h3
B25	Profilo longitudinale di progetto	h4
B26	Planimetria di tracciamento	h5
B27	Sezioni tipo	h.6.1

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B28	Sezioni caratteristiche	h.6.2
B29	Sezioni trasversali contabili	h.6.3
B30	Planimetria generale barriere di sicurezza	h.7
B31	Planimetria segnaletica orizzontale	h.8
B32	Planimetria segnaletica verticale	h.9
B33	Svincolo su ex S.S. 10 planimetria di progetto	l.1.1
B34	Schede risoluzione viabilità interferite	m.1
B35	Interferenze servizi relazione tecnica	n.1
B36	Planimetria interferenze	n.2
B37	Prog. 0 + 192 sottovia ciclopedonale Piadena-Drizzona	o.1.1
B38	Relazione di predimensionamento prog. 0 + 192 sottovia ciclopedonale Piadena-Drizzona	o.1.2
B39	Prog. 0 + 332 sovrappasso linea ferroviaria Cremona-Mantova pianta profilo sezioni	o.2.1
B40	Prog. 0 + 332 sovrappasso linea ferroviaria Cremona-Mantova Pile e Spalle	o.2.2
B41	Prog. 0 + 332 sovrappasso linea ferroviaria Cremona-Mantova Impalcato	o.2.3
B42	Relazione di predimensionamento prog. 0 + 332 sovrappasso linea ferroviaria	o.2.4
B43	Prog. 0 + 515 sottovia agricolo presso Diversivo Magio Pianta, profilo, sezioni	o.3.1
B44	Relazione di predimensionamento prog. 0 + 515 sottovia agricolo presso Diversivo Magio	o.3.2
B45	Opere d'arte idrauliche tombino idraulico ø 80	p3
B46	Opere d'arte idrauliche tombino idraulico ø 100	p4
B47	Opere d'arte idrauliche tombino idraulico ø 120	p5
B48	Opere d'arte idrauliche tombino idraulico ø 160	p6
B49	Prog. 0 + 532 tombino scatolare 4 x 2-Diversivo Magio pianta profilo sezioni	q.2.1
B50	Relazione di predimensionamento prog. 0 + 532 tombino scatolare 4 x 2 diversivo-magio	q.2.2
B51	Prog. 1 + 375 tombino scatolare 4,00 x 2,00 scaricatore Diversivo Magio	q.3.1
B52	Relazione di predimensionamento prog. 1 + 375 tombino scatolare 4,00 x 2,00 Scaricatore Diversivo Magio	q.3.2
B53	Impianti di pubblica illuminazione svincolo su ex S.S. 10 e schemi elettrici	r.1.1
B54	Impianti di pubblica illuminazione svincolo su ex S.S. 343 e schemi elettrici	r.2.1
B55	Impianti di pubblica illuminazione relazione tecnica	r.3
B56	Piano Particellare	s.2.1
B57	Elenco ditte	s.2.2
B58	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	t.1
B59	Relazione sugli effetti ambientali relazione illustrativa valutazione impatto atmosferico	u.1
B60	Relazione sugli effetti ambientali relazione illustrativa valutazione impatto acustico	

ALLEGATO A)

SCHEDE ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Ex SS n. 343 «Asolana» – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria «Cremona-Mantova».

Obiettivo specifico: 8.3.1 Sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità.

Obiettivo gestionale: 8.3.1.13 Concessioni autostradali regionali.

Denominazione sottoprogetto: 1 Ex S.S. n. 343 «Asolana» – Circonvallazione Sud-Ovest di Piadena (CR) con eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria «Cremona-Mantova».

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Eliminare le interruzioni del flusso veicolare dovuto alle fermate forzate per la presenza di passaggi a livello con barriere, fornire un'alternativa al transito obbligato nel centro abitato, migliorare la scorrevolezza del traffico nella zona e realizzare raccordi ottimali dei flussi veicolari anche in funzione della futura autostrada regionale «Cremona-Mantova».	Livello di riduzione dei tempi di percorrenza dei flussi di traffico, riduzione del tasso di incidentalità e del tasso di inquinamento atmosferico nei centri abitati.

Costo complessivo: € 8.600.000,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Provincia di Cremona.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Provincia di Cremona (soggetto proponente e stazione appaltante).

Localizzazione territoriale:

COMUNE	PROVINCIA
DRIZZONA	CREMONA
PIADENA	

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	2007	2008	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96		2.840.000,00	600.000,00		3.440.000,00
Rimborso l.r. 31/96					
Statali					
Comunitari					
Enti Locali					
Provincia di Cremona			999.000,00	620.000,00	1.619.000,00
Sogg. Pubblici					
Soggetti Privati					
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.	1.830.000,00		1.711.000,00		3.541.000,00
TOTALE	1.830.000,00	2.840.000,00	3.310.000,00	620.000,00	8.600.000,00

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 1 maggio 2006;
- data previsione fine lavori: 31 dicembre 2007;
- data previsione inizio esercizio: 1 gennaio 2008.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: mediante specifiche indagini mirate alla misurazione degli effetti e dei risultati (indagini sui flussi di traffico, rilevamenti del tasso di inquinamento atmosferico e rilievi di incidentalità).

(BUR2006014)

(3.1.0)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1779
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di riposo Fondazione D. Giamboni» con sede legale nel comune di Edolo (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di soggiorno per anziani Domenico Giamboni» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di riposo Fondazione D. Giamboni» avente sede legale nel comune di Edolo (BS);

2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 67 del 30 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Casa di soggiorno per anziani Domenico Giamboni» come previsto dall'articolo 1 del nuovo Statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Casa di soggiorno per anziani Domenico Giamboni» con sede in Edolo (BS) nel

registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Casa di soggiorno per anziani Domenico Giamboni», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006015)

(3.2.0)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1783

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003, n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'Allegato 2 dell'atto, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che in particolare ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta Regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Preso atto del d.m. 5 novembre 1999 (G.U. 18 novembre 1999, n. 271), con il quale il Ministero della sanità aveva rilasciato all'A.O. Spedali Civili di Brescia l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico ed erano stati individuati i sanitari responsabili delle operazioni di trapianto, limitando la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia avrebbe adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 91/99;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'A.O. Spedali Civili di Brescia in data 14 marzo 2005 intesa ad ottenere per il corretto svolgimento dell'attività operatoria il rinnovo dell'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di valvole cardiache e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerata la necessità di evitare disfunzioni e soluzioni di continuità nelle attività di trapianto di valvole cardiache e seg-

menti vascolari effettuate dall'A.O. Spedali Civili di Brescia, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa;

Verificata la sussistenza dei requisiti necessari e dei livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di cardiocirurgia e gli interventi di chirurgia vascolare maggiore (DRG 478, 479, 110, 111) eseguiti;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

2. Di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006016)

(3.2.0)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1784

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999 - n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003 n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'allegato 2 dell'atto, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che in particolare ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta Regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vasco-

lari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Preso atto del d.m. 30 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1999 - n. 2) con il quale il Ministero della sanità aveva rilasciato all'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico ed erano stati individuati i sanitari responsabili delle operazioni di trapianto, limitando la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia avrebbe adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 91/99;

Precisato che per effetto dell'Ordinanza del Ministro della sanità 1 giugno 1999 e successive proroghe i provvedimenti di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni a espletare i trapianti di organi e di tessuti erano mantenuti in via provvisoria dallo Stato e che soltanto quest'anno, venute meno le ragioni della deroga, si sono concretizzate tutte le condizioni per rendere possibile l'applicazione a regime di quanto disposto dall'art. 16 della legge 91/99 e dal decreto D.G. Sanità 5529/03;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in data 26 febbraio 2004 intesa ad ottenere per il corretto svolgimento dell'attività operatoria il rinnovo dell'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di valvole cardiache e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerata la necessità di evitare disfunzioni e soluzioni di continuità nelle attività di trapianto di valvole cardiache e segmenti vascolari effettuate dall'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa;

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti e dei livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza e nel 2004, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di cardiocirurgia e gli interventi di chirurgia vascolare maggiore (DRG 478, 479, 110, 111) eseguiti;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

2. Di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006017)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1785

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999 - n. 91, recante disposizioni in ma-

teria di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003 n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'Allegato 2 dell'atto, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che, in particolare, ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta Regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Precisato che per effetto dell'Ordinanza del Ministro della sanità 1 giugno 1999 e successive proroghe i provvedimenti di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni a espletare i trapianti di organi e di tessuti erano mantenuti in via provvisoria dallo Stato e che soltanto quest'anno, venute meno le ragioni della deroga, si sono concretizzate tutte le condizioni per rendere possibile l'applicazione a regime di quanto disposto dall'art. 16 della legge 91/99 e dal decreto DG Sanità 5529/03;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese in data 28 aprile 2004, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Verificata la sussistenza presso l'A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese dei requisiti necessari e dei livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza e nel 2004, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di chirurgia vascolare maggiore (DRG 478, 479, 110, 111) eseguiti;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare l'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'équipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di autorizzare l'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese ad espletare le attività di trapianto di segmenti vaso-

lari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

2. Di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006018)

(3.2.0)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1786

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1 aprile 1999 - n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità 1 aprile 2003 - n. 5529, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico e l'Allegato 2 dell'atto, con il quale sono state disposte le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere e che, in particolare, ha stabilito:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero e per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale di possesso dei requisiti definiti dall'Allegato precitato;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta Regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione a espletare trapianto di tessuti da cadavere hanno la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua poi i chirurghi, ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati, la cui idoneità e sicurezza vengono certificate dalla banca regionale competente;

Precisato che per effetto dell'Ordinanza del Ministro della sanità 1 giugno 1999 e successive proroghe i provvedimenti di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni a espletare i trapianti di organi e di tessuti erano mantenuti in via provvisoria dallo Stato e che soltanto quest'anno, venute meno le ragioni della deroga, si sono concretizzate tutte le condizioni per rendere possibile l'applicazione a regime di quanto disposto dall'art. 16 della legge 91/99 e dal decreto D.G. Sanità 5529/03;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'A.O. Ospedale di Lecco in data 12 maggio 2004 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a effettuare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, comprendente la dichiarazione di conformità prescritta;

Verificata la sussistenza presso l'A.O. Ospedale di Lecco dei requisiti necessari e dei livelli minimi obbligatori di attività nell'anno precedente l'istanza e nel 2004, dovendo i trapianti inserirsi in una attività chirurgica quantitativamente congrua e considerati, in particolare, gli interventi di chirurgia vascolare maggiore (DRG 478, 479, 110, 111) eseguiti;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

2. Di incaricare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco a dare esecuzione al presente atto e, particolarmente, a individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006019)

(5.3.5)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1788

Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» già modificata ed integrata con d.g.r. 4 agosto 2005, n. 530

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/131/CE;

- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005;

- la legge 17 agosto 2005, n. 168;

- la legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Richiamate le d.g.r.:

- 7 febbraio 1994, n. 47636, avente per oggetto: «L.r. 94/80 e d.P.R. 915/82. Determinazioni in merito alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi in discarica di II categoria tipo B impermeabilizzata - «giacimento controllato»;

- 29 marzo 1996, n. 11036, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle caratteristiche delle discariche per rifiuti speciali e tossici e nocivi di II categoria tipo C.»;

- 29 maggio 1998, n. 36489, avente per oggetto: «Integrazione e modifica della d.g.r. n. 47636 del 7 febbraio 1994 avente per oggetto: Determinazioni in merito alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi in discarica di II categoria tipo B impermeabilizzata - «giacimento controllato.»;

- 15 gennaio 1999, n. 40992, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nelle discariche di II categoria tipo B.»;

- 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.»;

- 4 agosto 2005, n. 530, avente per oggetto: «Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.»;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferi-

sce che con la d.g.r. 14393/03 sono state fornite indicazioni circa la prima applicazione sia del d.lgs. 36/03 che del d.m. 13 marzo 2003 con riferimento sia alla puntuale interpretazione delle norme con conseguente abrogazione e/o modifica di tutti i provvedimenti attuativi di carattere generale sino ad allora assunti a fronte dei disposti delle precedenti normative che alla gestione della fase transitoria per tutti gli impianti esistenti stabilendo in particolare che:

- a fronte del disposto del comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. 36/03 gli impianti esistenti già autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 all'esercizio delle operazioni di smaltimento D1 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono stati autorizzati sino alla data del 16 luglio 2005; le determinazioni regionali assunte con le d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99, ancorché riferite a norme abrogate dal d.lgs. 36/03, devono pertanto considerarsi valide sino a tale data;

- devono essere revocati, a decorrere dal 16 luglio 2005, i provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99;

Rilevato che nei provvedimenti assunti successivamente alla d.g.r. 14393/03 relativi a modifiche ad impianti esistenti, di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente atto, tra le prescrizioni è stata riportata anche la seguente prescrizione tipo: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 16 luglio 2005. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del d.m. 13 marzo 2003...»;

Atteso che a fronte del disposto dell'art. 11 del d.l. 115/05, convertito in l. 168/05, con d.g.r. 530/05 è stata:

- prorogata al 31 dicembre 2005 la validità dei provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99;

- modificata la prescrizione tipo riportata nei provvedimenti di cui all'elenco riportato nell'allegato A alla stessa d.g.r. 530/05, sostituendola con «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2005. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.m. 13 marzo 2003...»;

Rilevato che:

- l'art. 11 *quaterdecies* della l. 248/05 di conversione del d.l. 203/05 sostituisce, all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del d.lgs. 36/03, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2005» con le parole 31 dicembre 2006;

- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005 abroga il precedente analogo d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 13 marzo 2003;

Rilevato altresì che fra i provvedimenti indicati nell'elenco riportato nell'allegato A alla d.g.r. 530/05 vi è la d.g.r. 1889 dell'11 febbraio 2005 relativa alla ditta ASM Brescia - via Lamarmora 230, Brescia, che riporta la seguente prescrizione tipo: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 16 luglio 2005. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 3 del d.m. 13 marzo 2003...»;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di:

- proroga al 31 dicembre 2006 della validità dei provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99;

- modifica della prescrizione tipo riportata nei provvedimenti di cui all'elenco riportato nell'allegato A alla d.g.r. 530/05, ad esclusione della d.g.r. 1889/05, sostituendo l'esistente con la presente: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle

d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2006. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli art. 6 e 8 del d.m. 5 agosto 2005...»;

- modifica della prescrizione tipo riportata nella d.g.r. 1889/05, sostituendo l'esistente con la presente: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2006. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 5 agosto 2005...»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di modificare il punto 2. della d.g.r. 14393/03 confermando sino al 31 dicembre 2006 la validità delle determinazioni assunte con d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99 per i soli impianti esistenti già autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 all'esercizio delle operazioni di smaltimento D1;

2. di modificare il punto 3. della d.g.r. 14393/03 stabilendo che la revoca dei provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99 decorra dal 31 dicembre 2006;

3. di modificare la prescrizione tipo riportata nei provvedimenti di cui all'elenco riportato nell'allegato A alla d.g.r. 530/05, ad esclusione della d.g.r. 1889/05, sostituendo l'esistente con la presente: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2006. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli art. 6 e 8 del d.m. 5 agosto 2005...»;

4. di modificare la prescrizione tipo riportata nella d.g.r. 1889/05, sostituendo l'esistente con la presente: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto.. che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2006. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 5 agosto 2005...»;

5. di disporre che il presente atto venga comunicato ai soggetti interessati nonché pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060110)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1789

Autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni-Pavia-Mortara» approvazione dello studio di fattibilità

(5.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevato che il potenziamento infrastrutturale riveste una rilevanza strategica e prioritaria per lo sviluppo socio-economico-ambientale e territoriale della Lombardia e rientra tra gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;

Premesso che, attraverso gli atti di seguito specificati, che si intendono qui integralmente richiamati, la Regione Lombardia ha normato e regolamentato la facoltà di instaurare rapporti di concessione per la progettazione, esecuzione e gestione di autostrade regionali, e successivamente avviato la procedura relativa alla autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni-Stradella - Pavia-Mortara»:

- Titolo III «Autostrade regionali» della l.r. 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;

- Regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4 «Procedure di concessione delle autostrade regionali»;

- d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9865 «Determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per l'avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III l.r. 4 maggio 2001 n. 9»;

Premesso altresì che:

- la normativa di cui sopra prevede che l'avvio di autostrada

regionale possa seguire tre differenti percorsi: direttamente e autonomamente a cura della stessa Regione Lombardia, oppure su iniziativa di aspirante promotore, secondo opzione di prima attuazione scaduta il 28 ottobre 2002, oppure su iniziativa di soggetti pubblici e privati che abbiano sviluppato studi di fattibilità coerenti con la programmazione regionale;

- che relativamente alla direttrice in argomento non era pervenuta nessuna proposta da parte di aspirante promotore entro i termini sopra richiamati, e pertanto la Regione ha predisposto lo «studio di prefattibilità dell'autostrada regionale integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni-Stradella - Pavia-Mortara» con il quale sono state individuate le principali caratteristiche planoaltimetriche e funzionali del tracciato approvato. Lo studio di prefattibilità è stato approvato con d.g.r. 17 maggio 2004 n. 17525;

Dato atto che:

- con nota 25 ottobre 2002 n. 33380 il presidente della Provincia di Pavia ha trasmesso copia della d.g.p. 16 ottobre 2002 n. 326 che esprime orientamento favorevole alla costituzione di un soggetto promotore per lo sviluppo della fattibilità del collegamento autostradale Broni-Stradella - Pavia-Mortara dando altresì atto dell'impegno della Provincia stessa di favorire e incentivare la partecipazione al soggetto promotore degli enti territoriali maggiormente rappresentativi dell'area;

- su iniziativa della Provincia di Pavia in data 22 luglio 2003 è stato costituito il Comitato promotore della tratta autostradale regionale Broni-Stradella - Pavia-Mortara composto da: CCIAA di Pavia, Unione degli Industriali della provincia di Pavia, Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, Comuni di Pavia, Broni, Stradella, Mortara, Cava Manara, e Robbio, CIPAL Consorzio Intercomunale per un Piano di Sviluppo Alta Lomellina, Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Pavia - CIA, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Unione Agricoltori della provincia di Pavia, Associazione dei Comuni dell'Oltrepò Orientale e Provincia di Pavia il cui Presidente presiede il comitato stesso;

- il comitato promotore ha quale finalità, sancita nel proprio Statuto, lo sviluppo dello studio di fattibilità dell'opera, e di coordinare la propria attività con la Regione Lombardia al fine della verifica di fattibilità dell'intervento;

- con nota 10 giugno 2005 il presidente del comitato promotore informa la Regione che, dopo aver formalizzato l'allargamento della compagine da 15 a 28 componenti, ha approvato all'unanimità lo studio di fattibilità (Allegato 1) della autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni-Stradella - Pavia-Mortara» e trasmette il medesimo alla Regione stessa;

- con nota 15 luglio 2005 il presidente del comitato promotore trasmette alla Regione ulteriori osservazioni (Allegato 1a) dei soggetti che hanno preso parte alla seduta del comitato stesso del 9 giugno 2005 in merito allo studio di fattibilità in argomento;

Visti:

- la d.g.r. 4 agosto 2005 n. 8/462 che ha conferito a Infrastrutture Lombarde s.p.a., nell'ambito delle finalità degli ambiti di attività e delle modalità di funzionamento definiti dalle norme regionali, il ruolo di soggetto concedente dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni-Stradella - Pavia-Mortara»;

- la d.g.r. 16 novembre 2005 n. 1088 che approva lo schema della convenzione poi sottoscritta il 15 dicembre 2005 tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde s.p.a. relativa al conferimento della funzione di soggetto concedente dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema Transpadano direttrice Broni-Stradella - Pavia-Mortara» e che risulta repertoriata in data 22 dicembre 2005 al n. 8598/RCC della Raccolta Convenzioni e Contratti della Regione Lombardia;

Dato atto che:

- la convenzione prevede all'art. 4 punto 1 tra gli obblighi della Società Infrastrutture Lombarde di effettuare le procedure di verifica dello studio di fattibilità ai sensi dell'art. 3 del r.r. n. 4/2002;

- Infrastrutture Lombarde s.p.a. in conformità a quanto previsto dall'art. 4 punto 2. della convenzione, ha redatto e trasmesso, con nota 16 gennaio 2006, la relazione di analisi e verifica dello studio di fattibilità (Allegato 2) e ritenuta detta relazione esaustiva ai fini dell'espletamento dei compiti spettanti alla Giunta regionale;

Dato atto che con medesima nota 16 gennaio 2006 Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha inviato alla Regione altresì:

- schema di bando di gara per l'individuazione del soggetto

promotore di autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e del r.r. di attuazione 8 luglio 2002, n. 4 relativo all'autostrada regionale in argomento (Allegato 3);

- schema di convenzione tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. (in qualità di concedente) e la Società che verrà individuata come promotore a seguito della predetta gara (Allegato 4);

- bozza preliminare dello schema di convenzione tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. (in qualità di concedente) e la società che verrà individuata quale concessionario a seguito della gara per l'affidamento della concessione che verrà espletata sulla base del progetto preliminare (Allegato 5);

Dato atto che Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha avviato la pubblicazione dell'avviso indicativo relativo alla procedura di gara per l'individuazione del promotore dell'autostrada regionale Broni - Pavia - Mortara; che l'avviso stesso è stato pubblicato sul G.U.C.E. del 21 dicembre 2005 serie S245 ed è in fase di pubblicazione su G.U.R.I. e Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con ciò anticipando nelle forme previste dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici la pubblicazione del bando per la ricerca di promotore;

Richiamati l'art. 3 comma 7 e l'art. 4 del r.r. n. 4/2002 che prevedono l'approvazione dello studio di fattibilità mediante deliberazione della Giunta regionale;

Rilevato che la Relazione di analisi e verifica dello studio di fattibilità (Allegato 2) redatta da Infrastrutture Lombarde s.p.a. è esaustiva e fornisce gli elementi necessari alle determinazioni che deve assumere la Giunta regionale;

Ritenuto opportuno, dopo aver visionato le bozze relative ai documenti di gara per la ricerca di promotore sopra richiamate, esprimere parere favorevole in merito alle bozze stesse per le implicazioni che i contenuti delle medesime possono avere per la Regione con particolare riferimento alla previsione di ottenere il rientro dei costi necessari per le attività afferenti la realizzazione dell'autostrada regionale in argomento sul piano finanziario del futuro concessionario;

Rilevato che lo schema di convenzione con il promotore (Allegato 4) prevede in qualsiasi momento la possibilità di recesso in presenza di esigenze e valutazioni di interesse pubblico e che, in tal caso, il concedente è tenuto a corrispondere al Promotore l'importo delle spese effettivamente sostenute fino a un massimo di € 900.000,00.

Dato atto che il procedimento di selezione del promotore costituisce, nell'ambito dei riferimenti normativi regionali, l.r. 9/2001 e r.r. 4/2002, la fase iniziale della procedura complessiva di individuazione del concessionario di autostrada regionale e che le sopra richiamate norme prevedono ulteriori verifiche e atti della Giunta regionale prima dell'avvio delle procedure di gara per la scelta del concessionario;

Rilevato che alla luce della documentazione prodotta si ritiene di confermare a Infrastrutture Lombarde s.p.a., di procedere con le attività previste nella convenzione sottoscritta il 15 dicembre 2005 con particolare richiamo anche all'attività divulgativa di cui all'art. 3 comma 8 del r.r. n. 4/2002;

Richiamato l'art. 22 comma 1 e comma 3 del r.r. n. 4/2002 che prevedono sia la Regione a provvedere alla nomina del presidente e del segretario della commissione aggiudicatrice;

Valutati i curricula vitae dell'ing. Claudio Lamberti nato a Napoli il 10 febbraio 1949 e del dott. Guglielmo Roberto Costa nato a Sant'Arzenio in provincia di Salerno il 25 dicembre 1942 e ritenuti gli stessi adeguati ai ruoli rispettivamente richiesti di presidente e segretario della commissione giudicatrice;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di approvare i contenuti dello studio di fattibilità relativo all'autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara (Allegato 1 e Allegato 1a) (*omissis*), predisposto dal comitato promotore dell'autostrada regionale Broni-Stradella - Pavia-Mortara, con le indicazioni prescrittive vincolanti e gli ulteriori contenuti derivanti dalla relazione di verifica e di analisi (Allegato 2) (*omissis*) predisposta da Infrastrutture Lombarde s.p.a. in qualità di soggetto concedente dell'autostrada regionale in argomento stabilendo che gli allegati 1, 1a e 2 (*omissis*) sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di determinare, ai sensi dell'art. 4 del r.r. 4/2002 e in coerenza con la convenzione sottoscritta il 15 dicembre 2005 con Regione Lombardia, che Infrastrutture Lombarde s.p.a. prosegua l'iter per lo sviluppo del progetto preliminare dell'autostrada regionale Broni - Pavia - Mortara, ai sensi del Titolo III del r.r. 4/2002

mediante promotore e di determinare altresì che ai sensi dell'art. 4 comma 1.c del r.r. 4/2002 e della sopra citata convenzione il progetto preliminare dovrà essere predisposto entro il termine di 210 giorni dalla presente deliberazione.

3. Di condividere la proposta di Infrastrutture Lombarde s.p.a. in merito al fatto che il progetto preliminare che svilupperà il soggetto individuato quale promotore, a seguito dell'espletazione di procedura pubblica, dovrà contemplare anche il tratto sino al raccordo A26/4 al fine di avere a disposizione della Regione un valido ed esaustivo supporto tecnico per le successive valutazioni da effettuare da parte della Regione, con soggetti terzi (Ministeri competenti, ANAS, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, ecc.) in merito al tratto di raccordo stesso e di determinare che Infrastrutture Lombarde s.p.a. potrà partecipare alle attività di verifica con tali soggetti terzi promosse dalla Regione eventualmente avvalendosi del supporto tecnico del promotore.

4. Di dare atto che, in coerenza a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente atto, Infrastrutture Lombarde s.p.a. proseguirà nelle attività definite nella convenzione sottoscritta il 15 dicembre 2005 con Regione Lombardia con particolare richiamo all'attività divulgativa di cui al comma 8 dell'art. 3 del r.r. n. 4/2002 fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti 9 e 10.

5. Di esprimere parere favorevole in merito allo schema di bando di gara per l'individuazione del soggetto promotore (Allegato 3) (*omissis*), allo schema di convenzione tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. e promotore (Allegato 4) (*omissis*), alla bozza preliminare dello schema di convenzione tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. e la società che verrà individuata quale concessionario (Allegato 5) (*omissis*), e tali allegati, così come predisposti da Infrastrutture Lombarde s.p.a. nell'ambito del mandato a questa affidato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. Di stabilire che approvandosi con la presente deliberazione l'impianto schematico degli atti di cui al precedente punto 5, Infrastrutture Lombarde s.p.a. potrà apportarvi le variazioni che si rendessero necessarie in sede di stesura definitiva, purché le stesse abbiano carattere non sostanziale.

7. Di nominare presidente della commissione giudicatrice dell'ing. Claudio Lamberti nato a Napoli il 10 febbraio 1949 e segretario della stessa commissione il dott. Guglielmo Roberto Costa nato a Sant'Arzenio in provincia di Salerno il 25 dicembre 1942.

8. Di dare atto che l'impegno finanziario derivante dagli eventuali oneri conseguenti alla possibilità di recesso prevista dallo schema di convenzione con il promotore (Allegato 4) (*omissis*) ammontanti a un massimo di € 900.000,00 trovano copertura nella UPB 7.2.0.2.186 - capitolo 837 che presenta la necessaria disponibilità nel bilancio finanziario 2006 così come approvato con l.r. 2 gennaio 2006 n. 1.

9. Di dare atto che con successiva deliberazione la Giunta regionale provvederà, prima dell'espletamento della gara per l'affidamento della concessione di autostrada regionale, ad approvare lo schema di convenzione tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. e il concessionario ai sensi dell'art. 10-bis della l.r. 9/2001.

10. Di stabilire che la fase procedurale successiva relativa alla ricerca di concessionario, prevista dalle norme regionali e richiamata al punto precedente, è condizionata all'avvenuta autorizzazione alla spesa, che verrà disposta con apposito provvedimento di legge regionale.

11. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060111)

(4.3.0)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1804

Consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po» con sede in Mantova: presa d'atto della costituzione del nuovo consorzio e contestuale nomina del revisore dei conti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 7 del 16 giugno 2003 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» ed in particolare:

- l'art. 2° comma 1 che prevede che il territorio regionale resta classificato come previsto dalle deliberazioni del consiglio regionale 26 marzo 1986 n. IV/213, 11 dicembre 1997 n. IV/762 e 12 ottobre 1999 n. VI/1348, fatte salve le procedure di raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica in corso all'entrata in vigore della legge dove è previsto che con il rinnovo degli organi elettivi viene costituito un unico consorzio;

Vista la d.g.r. n. 6/37966 del 6 agosto 1998 che approva il «Raggruppamento degli uffici tecnici ed amministrativi dei consorzi

di bonifica Agro Mantovano Reggiano con sede in Mantova e Revere con sede in Revere ai sensi dell'art. 62, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215»;

Vista la d.g.r. n. 7/20345 del 27 gennaio 2005 che approva lo statuto del consorzio «Terre dei Gonzaga in Destra Po» e prende atto che lo statuto entrerà in vigore al momento della costituzione del nuovo consorzio a seguito dell'espletamento delle procedure elettorali e del conseguente insediamento dei nuovi organi consortili nonché nominando altresì il commissario ad acta per le elezioni degli organi del consorzio «Terre dei Gonzaga in destra Po» con il mandato di concludere il procedimento elettorale entro l'anno 2005;

Considerato altresì, che:

- nella relazione del commissario ad acta si dà atto, che è stato concluso il procedimento elettorale ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 7/2003, come risulta agli atti dell'U/O Affari Generali e Bilancio - Direzione Generale Agricoltura;

- si sono svolte le elezioni nei due comprensori Agro-Mantovano Reggiano e Revere, per la nomina del consiglio di amministrazione che si è riunito in data 23 dicembre 2005;

- il commissario ad acta ha concluso il proprio compito e per effetto delle suddette elezioni, con l'insediamento del consiglio di amministrazione, a partire dal 1° gennaio 2006, si è costituito il nuovo consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po»;

Visto l'art. 7 comma 4 della l.r. n. 7/2003 dove è stabilito che la Giunta regionale nomina un revisore dei conti nei consorzi di bonifica;

Ritenuto necessario proporre la nomina del revisore dei conti del consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po», con compiti di controllo gestionale e finanziario e di legittimità secondo le direttive regionali;

Vista la candidatura della signora Mara Grossi;

Vista la l.r. 14/95 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 14 concernente le nomine e le designazioni di competenza della Giunta e del presidente della Giunta Regionale e l'art. 8 dove è previsto che il comitato tecnico di valutazione non si esprime sulle proposte di candidature relative agli incarichi di revisore dei conti;

Verificato da parte dell'U/O sopra citata che la candidata signora Mara Grossi risulta essere iscritta all'albo dei revisori dei conti;

Preso atto:

- della dichiarazione di disponibilità alla presente nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dalla designata medesima;

- che il revisore è nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi;

Ritenuto pertanto, di proporre la nomina di revisore dei conti nel consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po» con sede in Mantova;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepite le premesse:

1. di prendere atto che in data 23 dicembre 2005 si è insediato il consiglio di amministrazione e con il rinnovo degli organi elettivi a partire dal 1° gennaio 2006 si è costituito il consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po» con sede in Mantova;

2. di nominare la signora Mara Grossi revisore dei conti nel consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po» con sede in Mantova;

3. di dare atto che la durata dell'incarico corrisponde al mandato degli organi elettivi;

4. di notificare il presente atto al consorzio sopra citato e all'interessata;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060112)

(2.2.1)

D.g.r. 1 febbraio 2006 - n. 8/1815

Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA) nel Comune di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, riguardante la disciplina della Programmazione negoziata regionale;
- la l.r. 30 del novembre 1993, n. 86, riguardante l'assetto, l'utilizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente naturale;
- la l.r. del 23 aprile 1990, n. 24, con la quale è stato istituito il parco regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud Milano»;
- la deliberazione di Giunta n. 7/818 del 3 agosto 2000, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del «Parco regionale Agricolo Sud Milano»;
- l'atto costitutivo e lo statuto allegato, della Fondazione CERBA, del 24 settembre 2004;

Considerato che:

- la Fondazione CERBA, con lettera del 4 agosto 2005, ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma per la realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA) nel Comune di Milano;
- su proposta della Fondazione CERBA la Regione Lombardia, con lettera del 14 dicembre 2005, ha chiesto al Presidente della Provincia, al Sindaco di Milano ed al Presidente del Parco Agricolo Sud Milano di manifestare formalmente la loro volontà di aderire all'Accordo di Programma in questione;
- il Comune di Milano, con lettera del 19 dicembre 2005, ha formalmente manifestato la propria volontà di aderire all'Accordo di Programma per la realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA);
- la Provincia di Milano, con delibera di Giunta del 17 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole alla proposta, della Regione, di promuovere un Accordo di Programma per la realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA) nel Comune di Milano;
- il CERBA sarà ubicato nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano e precisamente all'interno del Piano di cintura «Comparto 3»;
- l'art. 26 della d.g.r. n. 7/818 del 3 agosto 2000 prevede che all'interno dei Piani di cintura possano essere localizzate attrezzature di interesse generale e che detti Piani possono essere approvati, anche per stralci, con specifico Accordo di Programma;

Preso atto che:

- in attuazione dell'art. 26 della deliberazione sopra richiamata, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Milano, Buccinasco, Opera, Rozzano, Peschiera Borromeo, Assago, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Segrate, con il quale i soggetti sottoscrittori hanno avviato formalmente le procedure per la formazione dei Piani di Cintura Urbana;
- la Provincia di Milano, con delibera di Giunta del 17 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole per la promozione dell'Accordo di Programma finalizzato all'approvazione del Piano di Cintura urbana del comparto 3, denominato «Parco delle Abbazie», comprendente i territori dei Comuni di Milano, Opera, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Rozzano;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere un Accordo di Programma per la realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica Avanzata (CERBA) nel Comune di Milano;
2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo di Programma:
 - Regione Lombardia,
 - Provincia di Milano,
 - Comune di Milano,
 - Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano,
 - Fondazione CERBA;
3. di dare atto che il Comitato dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);
4. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 31 marzo 2006;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito dall'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Bonomo

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20060113)

Com.r. 31 gennaio 2006 - n. 16

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2005

Si comunica che nel mese di dicembre 2005 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
 S.O. = Supplemento Ordinario
 S.S. = Supplemento Straordinario
 Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
 Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
 Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
 Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

DICEMBRE 2005

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE	
48	1.12	II S.S.	278	
	2.12	III S.S.	279	
49	5.12	Se.O.	280	
	6.12	I S.S.	281	
	7.12	II S.S.	282	
	7.12	Se.I.C.	283	
	9.12	I S.O.	284	
50	12.12	Se.O.	285	
	13.12	I S.O.	286	
	14.12	Se.I.	287	
	14.12	Se.I.C.	288	
	15.12	I S.S.	289	
	16.12	II S.S.	290	
	51	19.12	Se.O.	291
20.12		I S.S.	292	
21.12		Se.I.Bis	293	
21.12		Se.I.	293	
21.12		Se.I.C.	294	
22.12		II S.S.	295	
22.12		I S.O.	296	
23.12		III S.S.	296	
23.12		IV S.S.	297	
52		27.12	Se.O.	298
		28.12	Se.I.	299
	28.12	Se.I.C.	300	
	29.12	I S.S.	301	
	30.12	I S.O.	302	
	31.12	II S.O.	303	
	31.12	III S.O.	303	
	31.12	II S.S.	304	

(BUR20060114)

D.d.u.o. 30 gennaio 2006 - n. 899

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA RAGIONERIA ED ENTRATE

Vista la legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/1638 del 29 dicembre 2005 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvede-

(2.1.0)

re al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 25 gennaio 2006 è di € 3.258.159.437,08;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi indicati;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 8.007.302,34 dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2006 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 8.007.302,34;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente:
Aurelio Bertozzi

ALLEGATO «A»

U.P.B. 0.2.2.1.02.401 Promozione e sviluppo del mercato del lavoro				
Capitolo	005690	Vincolate	Correnti operative	Euro
Spese per il trasferimento delle risorse statali in relazione al personale cessato in materia di mercato del lavoro	Assestato			0,00
	Cassa attuale			0,00
	Residui al 01.01.06			1.043.266,00
	Fabbisogno di cassa			1.043.266,00

U.P.B. 0.3.3.2.02.380 Sistema cooperativo				
Capitolo	006305	Autonome	Correnti operative	Euro
Spese per le convenzioni e deleghe alle CCIAA Province ed Associazioni di rappresentanza in materia di cooperazione	Assestato			0,00
	Cassa attuale			118.750,00
	Residui al 01.01.06			125.000,00
	Fabbisogno di cassa			6.250,00

U.P.B. 0.3.7.0.04.183 Contributi in annualità per l'agricoltura				
Capitolo	001549	Vincolate	Annualità	Euro
Contributi ventennali sugli interessi dei mutui contratti per gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo a favore di aziende e cooperative agricole - Limite di impegno 1981 - Decorrenza 1983	Assestato			0,00
	Cassa attuale			0,00
	Residui al 01.01.06			3.178.164,84
	Fabbisogno di cassa			3.178.164,84
Contributi ventennali sugli interessi dei mutui contratti per gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo a favore di aziende e cooperative agricole - Limite di impegno 1988 - Decorrenza 1989	Assestato			0,00
	Cassa attuale			0,00
	Residui al 01.01.06			193.463,52
	Fabbisogno di cassa			193.463,52

U.P.B. 0.3.7.2.03.30 Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore				
Capitolo	005351	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi statali per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole nonché interventi per lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione	Assestato			0,00
	Cassa attuale			0,00
	Residui al 01.01.06			339.288,25
	Fabbisogno di cassa			339.288,25
Contributi statali per la produzione e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo	Assestato			0,00
	Cassa attuale			842.374,83
	Residui al 01.01.06			1.075.710,06
	Fabbisogno di cassa			233.335,23

U.P.B. 0.3.7.3.03.39 Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali				
Capitolo	005396	Autonome	Capitale	Euro
Spese per le funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguardia gestionale e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali	Assestato			0,00
	Cassa attuale			0,00
	Residui al 01.01.06			3.000.000,00
	Fabbisogno di cassa			3.000.000,00

U.P.B. 0.3.7.4.02.358 Politiche agricole per la diversificazione dell'economia rurale e a favore della montagna, della collina e del pianalto				
Capitolo	005583	Autonome	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento regionale di parte corrente per l'attuazione del programma dello SFOP 2000-2006	Assestato			1.749,00
	Cassa attuale			1.749,00
	Residui al 01.01.06			9.324,00
	Fabbisogno di cassa			9.324,00

U.P.B. 0.3.7.4.03.357 Politiche agricole per la diversificazione dell'economia rurale e a favore della montagna, della collina e del pianalto				
Capitolo	005582	Autonome	Capitale	Euro
Cofinanziamento regionale per investimenti per l'attuazione del programma dello SFOP 2000-2006	Assestato			0,00
	Cassa attuale			37.894,50
	Residui al 01.01.06			42.105,00
	Fabbisogno di cassa			4.210,50

TOTALE ALLEGATO		
Autonome	Correnti	15.574,00
	Capitale	3.004.210,50
Vincolate	Correnti	1.043.266,00
	Capitale	572.623,48
TOTALE GENERALE		8.007.302,34

(BUR20060115)

(2.1.0)

D.d.s. 30 gennaio 2006 - n. 823

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2006 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 22 del d.lgs. 76/2000 e rettifica delle reiscrizioni effettuate con dds 426/2006 - Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2006 e al documento tecnico di accompagnamento - 2° provvedimento

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO**

Omissis

Decreta

1. di riscrivere al bilancio di previsione 2006, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 7.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 6.047.210,54, come indicato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di ridurre le reiscrizioni, effettuate con d.d.s. 426 del 19 gennaio 2006, nel seguente modo:

- cap. 6.3.2.2.137.5788 «Spese per le attività di coordinamento, informazione e formazione finalizzate agli interventi ambientali», reiscrizione ex art. 50 l.r. 34/78, da € 3.853.727,49 ad € 3.789.327,49 (con una riduzione di € 64.400,00);
- cap. 4.3.1.3.126.6121 «Impiego del mutuo con la Cassa DD.PP. per fronteggiare le spese di prima emergenza sostenute dagli EE.LL. e per contributi all'edilizia privata» reiscrizione ex art. 50 l.r. 34/78, da € 5.230.059,60 ad € 5.193.812,20 (con una riduzione di € 36.247,40);
- cap. 6.5.5.3.343.3336 «Impiego delle somme derivanti dai rimborsi dei beneficiari dei contributi assegnati per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati» reiscrizione ex art. 22 d.lgs. 76/00, da € 128.514,87 ad € 119.260,50 (con una riduzione di € 9.254,37);

4. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 e al Documento tecnico di accompagnamento;

5. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria
e credito: Manuela Giaretta

— • —
ALLEGATO 1

**Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata
da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78**

DIREZIONE GENERALE: CASA E OPERE PUBBLICHE

	Prov.	Euro
0.5.3.3.02.394 005089 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.183 005088	Residui	0,00
Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - Finanziamento statale	Competenza	20.000.000,00
	Tot. comp.	20.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
0.5.3.3.03.395 004591 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.196 004590	Residui	0,00
Contributi in conto capitale derivanti dalle giacenze di annualità non utilizzate, per il finanziamento di interventi programmati di edilizia agevolata a favore di cooperative, imprese edilizie e loro consorzi	Competenza	1.000.000,00
	Tot. comp.	1.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
0.5.3.3.03.395 004913 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.196 004912	Residui	0,00
Contributi in conto capitale per il programma di edilizia agevolata - Quadriennio 1992/1995 - Finanziamenti ad imprese, cooperative e particolari categorie sociali, per nuove costruzioni, recupero, locazione e soluzione di problemi abitativi	Competenza	3.000.000,00
	Tot. comp.	3.000.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot.comp.	24.000.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale Casa e Opere Pubbliche	Tot. comp.	24.000.000,00
	Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: COMMERCIO, FIERE E MERCATI

	Prov.	Euro
0.3.8.1.02.332 006596 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.02.188 006594	Residui	0,00
Contributo dell'U.E. per il Programma Interreg IIB - Cadses - Progetto Vital Cities	Competenza	14.314,10
	Tot. comp.	14.314,10
	Tot. cassa	3.277,22

	Prov.	Euro
0.3.8.1.02.332 006597 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.181 006595	Residui	0,00
Contributo statale per il Programma Interreg IIB - Cadses - Progetto Vital Cities	Competenza	14.314,11
	Tot. comp.	14.314,11
	Tot. cassa	3.277,22
Totale vincolate	Tot.comp.	28.628,21
	Tot. cassa	6.554,44
Totale Commercio, Fiere e Mercati	Tot. comp.	28.628,21
	Tot. Cassa	6.554,44

DIREZIONE GENERALE: GIOVANI, SPORT E PROMOZIONE ATTIVITÀ TURISTICA

	Prov.	Euro
0.2.5.1.02.82 005888 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.183 005887	Residui	0,00
Finanziamenti per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	Competenza	1.262.568,56
	Tot. comp.	1.262.568,56
	Tot. cassa	148.003,17

	Prov.	Euro
0.2.5.1.02.82 006230 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.183 006229	Residui	0,00
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	Competenza	578.773,39
	Tot. comp.	578.773,39
	Tot. cassa	138.257,87
Totale vincolate	Tot.comp.	1.841.341,95
	Tot. cassa	286.261,04
Totale Giovani, Sport e PROMOZIONE ATTIVITÀ Turistica	Tot. comp.	1.841.341,95
	Tot. Cassa	286.261,04

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE

	Prov.	Euro
0.6.5.6.03.114 003645 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.193 003643	Residui	0,00
Contributi statali per gli interventi previsti dal Piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina - Sistema produttivo	Competenza	1.000.000,00
	Tot. comp.	1.000.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot.comp.	1.000.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione	Tot. comp.	1.000.000,00
	Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
0.2.1.2.02.77 005650 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.183 005649	Residui	0,00
Contributi per le borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella frequenza della scuola secondaria	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	5.416.460,61 5.416.460,61 448.840,91
Totale vincolate	Tot.comp. Tot. cassa	5.416.460,61 448.840,91
Totale Istruzione e Formazione Lavoro	Tot. comp. Tot. Cassa	5.416.460,61 448.840,91

DIREZIONE GENERALE: POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

	Prov.	Euro
0.4.1.1.03.387 005917 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.195 005916	Residui	0,00
Assegnazioni del Fondo regionale di Protezione Civile per fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali nonché per potenziare il sistema della Protezione Civile	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	9.040.261,60 9.040.261,60 0,00

0.4.1.1.03.387 006807 VINCOLATE CAPITALE

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.196 006806	Residui	0,00
Contributi del Fondo statale per il Piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	823.813,20 823.813,20 100.217,10

0.4.3.1.03.12 005559 VINCOLATE CAPITALE

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.195 005558	Residui	35.417,68
Contributi statali per l'attuazione del Programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	3.382,89 38.800,57 38.800,57
Totale vincolate	Tot.comp. Tot. cassa	9.902.875,37 139.017,67
Totale Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile	Tot. comp. Tot. Cassa	9.902.875,37 139.017,67

DIREZIONE GENERALE: PROGRAMMAZIONE INTEGRATA**0.1.2.1.02.232 005592 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE**

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: Concorso al Fondo di solidarietà nazionale	Residui Competenza Tot. comp. Tot. cassa	4.056.870.000,00 0,00 4.056.870.000,00 0,00

0.1.2.1.02.232 006089 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: Spese per la restituzione del gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF eccedente quanto previsto allo stesso titolo per il 2001	Residui Competenza Tot. comp. Tot. cassa	496.391.793,42 0,00 496.391.793,42 0,00
Totale autonome	Tot.comp. Tot. cassa	4.553.261.793,42 0,00
Totale Programmazione Integrata	Tot. comp. Tot. Cassa	4.553.261.793,42 0,00

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE**0.4.1.2.02.165 006234 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE**

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.182 006233	Residui	0,00
Spese per le funzioni delegate alle province in materia di attività a rischio di incidente rilevante	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	800.000,00 800.000,00 0,00

	Prov.	Euro
0.4.1.2.02.165 006235 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.182 006233	Residui	0,00
Spese per le funzioni regionali in materia di attività a rischio di incidente rilevante	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	2.300.000,00 2.300.000,00 0,00

0.4.1.2.02.165 006418 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.03.189 006413	Residui	0,00
Contributi di APAT per i programmi di interventi per il miglioramento delle prestazioni ambientali di sicurezza relativi al rischio industriale inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra Governo e Regione in materia di ambiente e energia	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	240.000,00 240.000,00 12.000,00

Totale vincolate	Tot. comp. Tot. cassa	3.340.000,00 12.000,00
Totale Qualità dell'ambiente	Tot. comp. Tot. Cassa	3.340.000,00 12.000,00

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA**0.4.1.1.02.386 005601 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE**

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.181 005600	Residui	0,00
Contributi statali per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (Progetto IFFI)	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	39.687,30 39.687,30 16.741,10

0.6.5.2.03.110 005567 VINCOLATE CAPITALE

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.197 005566	Residui	0,00
Contributi per interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture e la riduzione del rischio idrogeologico in seguito agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nell'autunno 2000	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	51.995,00 51.995,00 0,00

Totale vincolate	Tot. comp. Tot. cassa	91.682,30 16.741,10
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp. Tot. Cassa	91.682,30 16.741,10

TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp. Tot. Cassa	4.598.882.781,86 909.415,16
Totale prelievo dall'U.P.B.5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		909.415,16

ALLEGATO 2**Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del d.lgs. 76/2000****DIREZIONE GENERALE: POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE****0.4.1.1.03.387 005917 VINCOLATE CAPITALE**

	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.195 005916	2005	5.137.795,38
Assegnazioni del Fondo regionale di Protezione Civile per fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali nonché per potenziare il sistema della Protezione Civile	Tot. comp. Tot. cassa	5.137.795,38 5.137.795,38

Totale vincolate	Tot. comp. Tot. cassa	5.137.795,38 5.137.795,38
Totale Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile	Tot. comp. Tot. Cassa	5.137.795,38 5.137.795,38
TOTALE ALLEGATO 2	Tot. comp. Tot. Cassa	5.137.795,38 5.137.795,38

ALLEGATO 3
REISCRIZIONI TOTALI
(Riepilogo allegati 1 e 2)

	Competenza	Cassa
Totale allegato 1	4.598.882.781,86	909.415,16
Totale allegato 2	5.137.795,38	5.137.795,38
TOTALE GENERALE	4.604.020.577,24	6.047.210,54
Prelievo dall'UPB 7.4.0.1.301 cap 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		6.047.210,54

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20060116)

D.d.g. 25 gennaio 2006 - n. 749

(3.3.0)

Integrazioni al dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 8/403 del 26 luglio 2005, FSE Ob. 3 - Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - A.F. 2005-2006

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il «Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)»;

- il «Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2108/2004);

- il «Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia, per quanto attiene, nello specifico, all'attuazione del Fondo Sociale Europeo;

Richiamato il Programma Triennale della Formazione Professionale approvato con d.c.r. n. VII/631 del 19 novembre 2002;

Visti:

- la d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta di Formazione Professionale della Regione Lombardia» per l'anno formativo 2004/2005, nelle quali si individuano le aree di intervento e le relative risorse finanziarie;

- la d.g.r. n. 8/403 del 26 luglio 2005 «Linee di indirizzo per l'offerta formativa - A.F. 2005-2006» rinvia a successivi decreti dirigenziali l'approvazione dei dispositivi per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuati nelle citate «Linee di indirizzo per l'offerta formativa - A.F. 2005/2006»;

- il d.d.g. n. 19439 del 20 dicembre 2005 di «Approvazione del dispositivo per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 8/403 del 26 luglio 2005, FSE Ob. 3 - Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - A.F. 2005-2006»;

Considerato che con il dispositivo citato si intende tra l'altro sostenere la transizione degli enti di formazione professionale verso modelli organizzativi e di servizio adeguati al fabbisogno territoriale attraverso una pluralità di azioni;

Considerato che le azioni possono riguardare attività diverse e non esclusivamente formative e che pertanto non richiedono l'accreditamento;

Ritenuto necessario quindi consentire che al raggruppamento in ATS possa partecipare, al massimo, un operatore/membro non titolare di sedi accreditate SF3, al fine di apportare professionalità specifiche, non aventi carattere formativo;

Ritenuto necessario, conseguentemente, di prorogare i termini di presentazione delle domande di finanziamento al 15 febbraio 2006 ore 16.30;

Viste:

- la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «I Provvedimento Organizzativo - VIII legislatura» con la quale è stata costituita la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, e, contestualmente, è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dott. Roberto Albonetti;

- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «II Provvedimento Organizzativo - VIII legislatura»;

Decreta

1. di integrare il dispositivo, allegato 1 del d.d.g. n. 19439 del 20 dicembre 2005, nel punto «Modalità presentazione dei proget-

ti» dopo il primo capoverso come segue: «Nel caso di raggruppamento temporaneo di scopo è ammessa, la partecipazione di non più di un operatore/membro, che non sia titolare di sede operativa accreditata per la tipologia SF3. Tale operatore potrà apportare specifiche professionalità non a carattere formativo.»;

2. di prorogare i termini di presentazione delle domande di finanziamento al 15 febbraio 2006 ore 16.30;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il direttore generale: Roberto Albonetti

(BUR20060117)

D.d.u.o. 13 gennaio 2006 - n. 198

(5.1.2)

Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - Articolo 4 comma 107 - Variazione al Piano anno 2004 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica limitatamente al comune di Bergamo (BG)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - articolo 4 comma 107;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 2 dicembre 2002 n. VII/673 relativa all'approvazione delle «Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica - legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - articolo 4, comma 107-bis», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 52 del 23 dicembre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 11512 del 6 dicembre 2002 avente per oggetto: «Determinazione delle tipologie, dei criteri e delle modalità di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 4 comma 107-ter della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 52 del 23 dicembre 2002;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 11716 del 9 luglio 2004 relativo alla «Approvazione Piano anno 2004 di finanziamento degli interventi di Edilizia Scolastica ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - articolo 4 comma 107», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 42 dell'11 ottobre 2004;

Dato atto che nel suddetto Piano annuale 2004 di finanziamento degli interventi di edilizia scolastica figura tra gli Enti beneficiari l'amministrazione Comunale di Bergamo con l'assegnazione di un contributo di € 400.000,00 su una spesa ammessa di € 3.519.645,00 per opere di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche scuola media «Codussi» via Codussi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 396 reg./I0090097 P.G. del 24 novembre 2005 con la quale il comune di Bergamo ha autorizzato il Dirigente della Divisione «Edifici e monumenti» a richiedere la devoluzione del contributo regionale in argomento a favore della scuola materna di via Lumière;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 reg./I0019737 P.G. del 10 marzo 2005 con la quale il comune di Bergamo ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione nuova scuola materna in via Lumière per un importo globale di € 1.920.000,00;

Considerato che le motivazioni dell'amministrazione Comunale di Bergamo addotte con il sopraccitato provvedimento n. 396/2005 a sostegno della richiesta di variazione di cui trattasi sono state ritenute valide;

Considerato, inoltre, che le suddette nuove opere da realizzare rientrano tra quelle previste dalla legge regionale 1/2000;

Considerato, ancora, che il comune di Bergamo anche in presenza della diminuzione delle spese relative alle opere ammesse a contributo, garantisce comunque la quota di finanziamento a proprio carico in misura superiore alla percentuale prevista dalla normativa regionale di riferimento;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni legislative - I provvedimento organizzativo VIII legislatura»;

Visto l'allegato A) della d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative

competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Decreta

- di destinare, per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento assegnato all'amministrazione Comunale di Bergamo con il predetto Piano annuale 2004 formulato ai sensi della l.r. 1/2000, pari ad €. 400.000,00, all'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola materna in via Lumière per un importo globale di € 1.920.000,00;

- di modificare conseguentemente l'Allegato «A» del decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 11716 del 9 luglio 2004 destinando il finanziamento già assegnato all'amministrazione Comunale di Bergamo, pari a € 400.000,00, all'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola materna in via Lumière per un importo globale di € 1.920.000,00;

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
attuazione delle politiche: Olivia Postorino

D.G. Sanità

(BUR20060118)

(3.2.0)

D.d.g. 24 gennaio 2006 - n. 691

Autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese a includere sanitari nell'equipe chirurgica autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 1 aprile 1999 - n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo all'art. 16, comma 1, laddove si attribuisce alle Regioni il compito di individuare tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e comma 2, laddove si stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;

Richiamata la d.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20112, recante le determinazioni in ordine alle autorizzazioni ad espletare i trapianti di organi da cadavere in Lombardia, in cui, tra l'altro:

- al punto 1, vengono approvati in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r. 2 luglio 2001 - n. 7/5355,

- al punto 4, vengono confermate fino al 31 dicembre 2006 le autorizzazioni ai trapianti di organi in essere, rilasciate dal Ministero della salute in base alla normativa previgente,

- al punto 7, viene stabilito che «l'eventuale integrazione di sanitari nell'equipe di un centro già autorizzato all'espletamento di trapianti di organo viene autorizzata fino al 31 dicembre 2006 da apposito provvedimento della Direzione Generale Sanità»: gli Enti interessati devono inoltrare istanza formale al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità con il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del trapianto da autorizzare e, in relazione agli specifici compiti, il curriculum vitae e ogni documentazione pertinente;

Preso atto del d.m. 11 ottobre 1995 (G.U. 21 ottobre 1995 - n. 247), con il quale il Ministero della sanità aveva rilasciato all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico ed erano stati individuati i sanitari responsabili delle operazioni di trapianto;

Vista l'istanza presentata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in data 23 dicembre 2005 intesa ad ottenere, per il corretto svolgimento dell'attività operatoria, l'autorizzazione a includere sanitari nell'equipe chirurgica autorizzata all'espletamento delle predette attività, con la quale inoltre si chiede di cancellare dall'elenco dei professionisti autorizzati il prof. Aldo Bono e il dott. Jon Lovisolo, in quanto non più dipendenti dell'Azienda Ospedaliera;

Valutato il curriculum vitae dei professionisti da includere nell'equipe chirurgica autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Considerata la necessità di evitare disfunzioni e soluzioni di continuità nelle attività di trapianto di rene svolte dall'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa;

Rilevato che il trapianto di organi e di tessuti da cadavere costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed altamente efficace e che nella realtà sanitaria regionale la medicina dei trapianti ha assunto dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese a includere nell'equipe chirurgica responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, i seguenti professionisti:

- prof. Renzo DIONIGI - Direttore U.O. Chirurgia Generale I;
- prof. Patrizio CASTELLI - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- prof. Giulio CARCANO - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale III;
- dott. Roberto CARONNO - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- dott. Gianlorenzo DIONIGI - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- dott. Luigi BONI - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- dott. Salvatore CUFFARI - Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione e Cure Palliative;
- dott. Giulio MINOJA - Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione B;
- dott. Silvano COMINOTTI - Dirigente medico U.O. Anestesia e Rianimazione B;
- prof. Paolo GROSSI - Direttore U.O. Malattie Infettive e Tropicali;
- dott. Donato DONATI - Dirigente medico U.O. Nefrologia;
- dott. Andrea AMBROSINI - Dirigente medico U.O. Nefrologia;
- dott. Paolo BOTTAZZINI - Dirigente medico U.O. Urologia;
- dott. ssa Laura GIUSSANI - Dirigente medico U.O. Urologia;

Ritenuto di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia assumerà al termine del periodo di proroga del 31 dicembre 2006, ai sensi del punto 4 della d.g.r. precitata, in ordine al rilascio, al rinnovo e all'eventuale revoca delle autorizzazioni a effettuare i trapianti di organi da cadavere;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 - n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese a includere nell'equipe chirurgica responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico i seguenti professionisti:

- prof. Renzo DIONIGI - Direttore U.O. Chirurgia Generale I;
- prof. Patrizio CASTELLI - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- prof. Giulio CARCANO - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale III;
- dott. Roberto CARONNO - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- dott. Gianlorenzo DIONIGI - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- dott. Luigi BONI - Dirigente medico U.O. Chirurgia Generale I;
- dott. Salvatore CUFFARI - Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione e Cure Palliative;
- dott. Giulio MINOJA - Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione B;
- dott. Silvano COMINOTTI - Dirigente medico U.O. Anestesia e Rianimazione B;
- prof. Paolo GROSSI - Direttore U.O. Malattie Infettive e Tropicali;
- dott. Donato DONATI - Dirigente medico U.O. Nefrologia;
- dott. Andrea AMBROSINI - Dirigente medico U.O. Nefrologia;

- dott. Paolo BOTTAZZINI - Dirigente medico U.O. Urologia;
- dott. ssa Laura GIUSSANI - Dirigente medico U.O. Urologia;

2. di precisare che l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese è autorizzata a cancellare dall'équipe chirurgica responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al d.m. 11 ottobre 1995 (G.U. 21 ottobre 1995 - n. 247), il prof. Aldo Bono e il dott. Jon Lovisolò, in quanto non più dipendenti dell'Azienda Ospedaliera;

3. di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Lombardia assumerà al termine del periodo di proroga del 31 dicembre 2006, ai sensi del Punto 4 della d.g.r. 20112/2004, in ordine al rilascio, al rinnovo e all'eventuale revoca delle autorizzazioni a effettuare i trapianti di organi da cadavere;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

(BUR20060119)

(3.2.0)

Circ.r. 27 gennaio 2006 - n. 3

Indicazioni in riferimento alla influenza stagionale ed influenza aviaria

- Ai Direttori Generali
Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie Locali e
Aziende Ospedaliere
- Ai Commissari/Legali Rappresentanti
degli IRCCS pubblici/privati
- Ai Legali Rappresentanti
degli Ospedali Classificati
- Ai Legali Rappresentanti
delle Case di Cura e
Strutture Sanitarie di ricovero accreditate

Con l'approssimarsi del picco epidemico dell'influenza stagionale, che pure si prevede più contenuto rispetto all'anno passato, ed in relazione alla situazione di allarme relativo ad influenza aviaria e pandemia influenzale, si rende necessario fornire indicazioni uniformi ed univoche sulla gestione dei casi e le garanzie assistenziali correlate.

1. Sorveglianza epidemiologica e virologica

Come noto la nostra regione aderisce alla rete di sorveglianza nazionale tramite l'attivazione dei medici sentinella (in numero di 106 e copertura di un campione del 2% della popolazione), che segnalano settimanalmente i casi clinicamente assimilabili ad influenza e, in alcuni casi, effettuano anche il prelievo con tampone faringeo, per la conferma di laboratorio.

Nella terza settimana di gennaio il tasso di incidenza era pari all'1,39 per 1000 (analogo periodo 2005 = tasso del 5,92).

I dati aggiornati sono disponibili su www.influciri.it, nell'area risultati e ad essi è opportuno fare riferimento nelle comunicazioni esterne.

2. Gestione dei casi ed accertamenti

Benché l'influenza e le sindromi influenzali, ad eccezione che in talune persone a maggior rischio di complicità, rivestano una modesta importanza clinica, è innegabile che, nelle settimane del picco epidemico, si verifichino spesso situazioni emergenziali, specie sul fronte dei ricoveri.

A tal fine è importante che siano intraprese, di concerto con i medici di assistenza primaria e con i Responsabili delle strutture socio-sanitarie di tipo residenziale, iniziative favorevoli una sempre maggiore appropriatezza nell'utilizzo sia dei farmaci che dei diversi regimi assistenziali (potenziamento dell'assistenza domiciliare, del servizio di continuità assistenziale, ecc.); insieme le strutture di ricovero e cura accreditate dovranno comunque prevedere un incremento relativo dei posti destinati ai casi più gravi, utilizzando le necessarie misure organizzative.

Dal punto di vista delle terapie non vi sono novità significative, né vi sono nuove indicazioni all'utilizzo di antivirali a scopo di chemioprophilassi: al proposito si rinvia alla Circ. Min. n. 1/05 (www.ccm.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_566_allegato.pdf), ove si evidenzia che «la chemioprophilassi con antivirali (per l'influenza stagionale) andrebbe quindi consigliata soltanto a quei soggetti ad alto rischio di complicazioni da influenza in cui la somministrazione del vaccino sia controindicata».

Un problema che potrebbe essere posto, è quello dell'individuazione di eventuali casi di influenza aviaria e, quindi, della

richiesta di accertamenti o provvedimenti su alcuni soggetti (es.: viaggiatori provenienti da aree con casi, allevatori, ...): tuttavia va ribadito che, secondo la dichiarazione OMS e del Ministero della Salute, **il nostro Paese si trova in fase 3** (= Infezione nell'uomo con un nuovo sottotipo, ma non con trasmissione da uomo a uomo, o tutt'al più rare prove di trasmissione ai contatti stretti) **e, conseguentemente, l'accertamento virologico, con test PCR e successivi step, non è necessario** sia attuato al di fuori di quanto già previsto nell'ambito della sorveglianza dei medici sentinella. Unica eccezione è costituita da casi sospetti in allevatori di volatili, quando si sia verificato un focolaio epidemico da virus aviario ad alta patogenicità: in tal caso si rinvia a specifiche Linee Guida che saranno a breve emanate; analogamente il piano regionale per la pandemia influenzale - comprensivo di indicazioni su individuazione e gestione dei casi, sorveglianza sanitaria, isolamento e quarantena, utilizzo di antivirali a scopo profilattico, vaccinazione ecc., - verrà emanato non appena ratificato il provvedimento nazionale.

3. Comunicazione ed informazione

Un'attività di comunicazione adeguata può consentire un miglior controllo e contenimento dei problemi connessi al periodo epidemico: in particolare i cittadini dovranno essere sollecitati all'adozione di misure comportamentali preventive di carattere aspecifico, quali limitazione alla frequenza nei luoghi affollati, lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, evitare i contatti ravvicinati bocca-bocca, frequente areazione dei locali e mantenimento di adeguato microclima, specie per quanto riguarda l'umidificazione.

A tal fine di utilità potrà essere la diffusione dell'opuscolo «Più informati meno influenzati»; si segnala altresì che su www.sanita.regione.lombardia.it è disponibile la versione elettronica dei Consigli per i viaggiatori internazionali.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR20060120)

(4.3.0)

D.d.u.o. 25 gennaio 2006 - n. 732

Attuazione della d.g.r. del 1° febbraio 2002 n. 7/7908 - Aggiornamento, per la campagna 2006-2007, dell'elenco regionale dei trasformatori di pomodoro, pesche e pere riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili previsto dall'organizzazione comune di mercato

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE, INTERVENTI E RICERCA
PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Vista la d.g.r. del 1° febbraio 2002 n. 7/7908 che, tra l'altro, ha previsto le procedure per l'istituzione dell'elenco regionale dei trasformatori di pomodoro, pesche e pere nell'ambito del regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili previsto dall'organizzazione comune di mercato;

Visto il d.d.u.o. n. 7247 del 18 aprile 2002 inerente l'istituzione dell'elenco regionale dei trasformatori di pomodoro, pesche e pere riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ed in particolare il punto due del decreto che prevede l'aggiornamento annuale dell'elenco, sulla base dell'esito dei procedimenti di riconoscimento di nuovi trasformatori, variazioni dei riconoscimenti in atto o revoca di quelli esistenti;

Visto il d.d.g. n. 16187 dell'1 ottobre 2003 che aggiorna, per la campagna di trasformazione 2003-2004, l'elenco regionale dei trasformatori di pomodoro, pesche e pere riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili previsto dall'organizzazione comune di mercato;

Visto il d.d.u.o. n. 378 del 18 gennaio 2006 di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione per la materia prima pomodoro ubicato a Lodi - Cascina Cesarina - di proprietà dell'impresa Solanum s.s.;

Considerato che lo stabilimento di lavorazione per la materia prima pomodoro denominato «La Campagnola» ubicato a Sermede (MN) - Loc. Dragoncello, via Mottella, 1 - ha cessato l'attività di trasformazione;

Considerato che, per una maggiore chiarezza nella gestione dell'elenco, è opportuno che per ogni industria di trasformazione venga attribuito un numero progressivo e sia indicata

con la quale il dott. Enrico Bondi richiede la cancellazione di «Lactis s.p.a.» (in amministrazione speciale) dall'Albo Regionale degli Acquirenti Latte;

Ritenuto pertanto:

– di procedere a revocare il decreto n. 2418 del 22 aprile 1994 con il quale alla ditta «Lactis – Consorzio Produttori Latte s.p.a.» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente;

– di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza 1 aprile 2006;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepte le motivazioni di cui alle premesse

1. di revocare, il decreto n. 2418 del 22 aprile 1994 con il quale la ditta «Lactis – Consorzio Produttori Latte s.p.a.» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza 1 aprile 2006;

2. di notificare il presente provvedimento al dott. Enrico Bondi rappresentante legale della Ditta «Lactis s.p.a.» – via Tonale 21/A – 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo);

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta «Lactis s.p.a.» – via Tonale 21/A – 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Giorgio Bleyнат

(BUR20060123)

D.d.s. 17 gennaio 2006 - n. 317

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 7193 del 22 marzo 2000 di primo acquirente latte – Ditta: «Agrafin s.r.l.» – P. IVA 03419380179

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che con decreto n. 7193 del 22 marzo 2000 la ditta «Agrafin s.r.l.» – piazza della Repubblica, n. 24 – 25030 Torbole Casaglia (BS) ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Preso atto che con decreto n. 5502 dell'1 aprile 2003 la ditta ha ottenuto, sulla base della documentazione agli atti, la variazione della propria sede legale da

– piazza Repubblica, n. 24 – 25030 Torbole Casaglia (BS)

a

– via Chierica interno 11 – 25034 Orzinuovi (BS);

Preso atto che con sentenza depositata in data 15 novembre 2005 il Tribunale di Crema ha dichiarato il fallimento della ditta «Agrafin s.r.l.» in liquidazione, con sede amministrativa in via Borgo Sera, 72 Soncino (CR), nominando curatore fallimentare il dott. Ruggero Ferrari;

Vista la nota del 15 dicembre 2005 prot. n. M1.2005.0030806 con la quale il dott. Ruggero Ferrari curatore fallimentare della ditta «Agrafin s.r.l.» richiede la revoca della società dall'Albo Regionale degli Acquirenti Latte a far data dall'1 aprile 2006;

Ritenuto pertanto:

– di procedere a revocare il decreto n. 7193 del 22 marzo 2000 con il quale la ditta «Agrafin s.r.l.» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente;

– di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza 1 aprile 2006;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepte le motivazioni di cui alle premesse

1. di revocare, il decreto n. 7193 del 22 marzo 2000 con il quale la ditta «Agrafin s.r.l.» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza 1 aprile 2006;

2. di notificare il presente provvedimento al dott. Ruggero Ferrari – curatore fallimentare – via Borgo Sera n. 72 – 26029 Soncino (CR);

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Giorgio Bleyнат

(BUR20060124)

D.d.s. 17 gennaio 2006 - n. 318

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 2405 del 22 aprile 1994 di primo acquirente latte – Ditta: «Bugini Albina» – P. IVA 02603840162

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che con decreto n. 2405 del 22 aprile 1994 la ditta «Bugini Albina» via Ubbiali, n. 4 – 24053 Lurano (BG) ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Preso atto che con nota del 20 dicembre 2005 prot. M1.2005.0031253 la ditta «Bugini Albina» dichiara di cessare a far tempo dall'1 gennaio 2006 la propria attività di raccolta e lavorazione latte e chiede la revoca del riconoscimento rilasciato con il citato decreto 2405 del 22 aprile 1994;

Ritenuto pertanto:

– di procedere a revocare il decreto 2405 del 22 aprile 1994 con il quale la ditta «Bugini Albina» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente;

– di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza 1 aprile 2006;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepte le motivazioni di cui alle premesse

1. di revocare, il decreto n. 2405 del 22 aprile 1994 con il quale la ditta «Bugini Albina» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza 1 aprile 2006;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Bugini Albina» via Ubbiali n. 4 – 24050 Lurano (BG);

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Giorgio Bleynat

(BUR20060125)

D.d.s. 17 gennaio 2006 - n. 319

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Colle San Zeno Società Cooperativa» - P. IVA 02357840988

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 23 del regolamento (CE) 595/2004;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la domanda presentata dal sig. Sedaboni Fiordeo Ados in qualità di rappresentante legale della Ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» p. IVA 02357840988 con sede legale in via Strada della Frera 9 - 25060 Pezzaze (BS), pervenuta alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura in data 29 agosto 2005 PG. n. M1.2005.0022231, intesa ad ottenere l'iscrizione all'albo regionale acquirenti latte;

Visto il verbale di accertamento pervenuto in data 14 dicembre 2005 redatto dal funzionario accertatore della provincia di Brescia, teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata congrua ai dettati normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura che da parte dell'amministrazione Provinciale di Brescia, che la ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» p. IVA 02357840988 con sede legale in via Strada della Frera 9 - 25060 Pezzaze (BS) possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente e per essere quindi iscritta all'Albo Regionale degli Acquirenti;

Ritenuto pertanto di iscrivere nell'albo regionale Primi Acquirenti la ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» p. IVA 02357840988 con sede legale in via Strada della Frera 9 - 25060 Pezzaze (BS) iscritta alla Camera di Commercio di Brescia n. di R.E.A. 443158;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2006;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m.

31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. la Ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» p. IVA 02357840988 con sede legale in via Strada della Frera 9 - 25060 Pezzaze (BS) riconosciuta quale Primo Acquirente latte e viene iscritta all'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 423;

2. il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2006;

3. la ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

4. con l'ottenimento del riconoscimento la ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

5. la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

6. la notifica del presente provvedimento alla Ditta «Colle San Zeno Società Cooperativa» p. IVA 02357840988 con sede legale in via Strada della Frera 9 - 25060 Pezzaze (BS) ed al rappresentante legale sig. Sedaboni Fiordeo Ados;

7. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Giorgio Bleynat

(BUR20060126)

D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 436

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Rettifica parziale del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Latteria Sociale di Chiuro» - P. IVA 00685420143

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3788 del 29 giugno 1994 con il quale alla ditta «Latteria Sociale di Chiuro» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 176;

Visto il decreto n. 5502 dell'1 aprile 2003 con il quale la ditta sopraccitata ha ottenuto, sulla base della documentazione agli atti, la variazione della sede legale da

- via G. Bruto, 8 - 23030 Chiuro (Sondrio)

a

- via Nazionale zona artigianale, n. 23 - 23030 Chiuro (Sondrio)

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)»;

Preso atto che con nota del 19 dicembre 2005 pervenuta il 27 dicembre 2005 n. di prot. M1.2005.0031705 la ditta «Latteria Sociale di Chiuro» ha comunicato che in applicazione del sopraccitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Latteria Sociale di Chiuro»

a

«Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa per azioni»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3788 del 29 giugno 1994 relativo alla ditta «Latteria Sociale di Chiuro» nella parte relativa alla ragione sociale;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3788 del 29 giugno 1994 con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Latteria Sociale di Chiuro» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 176 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Latteria Sociale di Chiuro»

a

«Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa per azioni»

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 31 gennaio 2006;

2. di notificare il presente provvedimento alla ditta «Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa per azioni»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Giorgio Bleynt

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità

(BUR20060127)

(5.3.5)

D.d.g. 7 novembre 2005 - n. 16145

Ditta Lonza s.p.a. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi 51 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, già autorizzato con d.g.r. n. 13331 del 13 giugno 2003 - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la l. 13 luglio 1966, n. 615;
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- la l.r. 13 luglio 1984, n. 35;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989;
- il d.m. 12 luglio 1990;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 25 luglio 1991;
- la l. 28 dicembre 1993, n. 549;

- la l. 21 gennaio 1994, n. 61;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- il d.m. 25 febbraio 2000, n. 124;

- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133;

- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Preso atto che i dirigenti dell'U.O. Reti ed Infrastrutture e dell'U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico, Ambiente e Impianti riferiscono che la ditta Lonza s.p.a., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi n. 51, ha presentato:

- istanza, in atti regionali prot. 14796 del 28 aprile 2003, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto di varianti sostanziali consistenti nella realizzazione di una nuova camera di combustione per l'unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio presso l'impianto in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D10), da utilizzarsi in alternativa alla esistente, con contestuale aumento della potenzialità;
- istanza, di cui al fascicolo n. 5732, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 203/88;

Richiamate le dd.g.r.:

- 13 giugno 2003, n. 13331, avente per oggetto: «Ditta Lonza s.p.a. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi 51. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossico-nocivi, mediante termodistruzione in conto proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51; impianto già autorizzato con d.g.r. n. 36796 del 12 giugno 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 8 agosto 2003, n. 14083, avente per oggetto: «Ditta Lonza s.p.a. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi 51. Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossico-nocivi, mediante termodistruzione in conto proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51; impianto già autorizzato con d.g.r. n. 13331 del 13 giugno 2003. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88»;

- 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni e vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 00723030151 del 6 agosto 2002 avente per oggetto sociale: «la fabbricazione di prodotti chimici»;

c) è stata acquisita l'autocertificazione, ai sensi del d.lgs. 490/94 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti regionali con prot. n. 14796 del 17 aprile 2003;

d) con nota prot. 8835 del 29 marzo 2005 è stato acquisito il decreto della D.G. Territorio e Urbanistica n. 1100 del 28 gennaio 2005, di espressione giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni;

e) la conferenza dei servizi, tenutasi in data 13 settembre 2005, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni;

f) la Provincia di Bergamo, con determinazione dirigenziale del 12 settembre 2005, acquisita in sede di conferenza del 13 settembre 2005, ha espresso parere con prescrizioni che sono state recepite nell'allegato A al presente provvedimento; con riferimento ai punti 1 e 2 delle osservazioni provinciali, si evidenzia che, per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio e controllo e le modalità di trasmissione dati, dovrà essere stilato un protocollo in collaborazione tra ditta, ARPA Provincia e Comune prima della messa in esercizio dell'impianto. All'interno di tale protocollo dovrà essere valutata anche la modalità di riduzione effettiva degli inquinanti rispetto ai limiti di legge (NOx) dell'inceneri-

tore SIEN, tali determinazioni dovranno essere trasmesse alla Regione Lombardia che le valuterà in sede di rilascio dell'A.I.A.;

g) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in € 447.928,81 ed è relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 68 mc di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi destinati alla termodistruzione, pari a € 24.021;
- operazioni di incenerimento (D10) di un quantitativo pari a 3.700 kg/h di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, pari a € 423.907,81;

la fideiussione, accettata con nota n. 20628 del 17 giugno 2003, dovrà essere integrata per un importo pari a € 262.004,75;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 dalla Struttura, e vagliata dal Dirigente dell'U.O. che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto e i limiti alle emissioni sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i dirigenti dell'U.O. Reti ed Infrastrutture e dell'U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico, Ambiente e Impianti propongono l'assunzione di un provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 15 del d.P.R. 203/88, di approvazione del progetto di varianti sostanziali consistenti in una nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D10), alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione come sopra specificato;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 recante il I provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di autorizzare la ditta Lonza s.p.a., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alla realizzazione di varianti sostanziali consistenti in una nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio presso l'impianto in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51, già autorizzato con d.g.r. n. 13331/03, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D10), alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. 13331/03;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di prelievo e di analisi siano conformi ai disposti definiti dal d.m. n. 124/00 e dal d.lgs. 133/05;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificchino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, e che siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di rideterminare in € 447.928,81 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 68 mc di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi destinati alla termodistruzione, pari a € 24.021;
- operazioni di incenerimento (D10) di un quantitativo pari a 3.700 kg/h di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, pari a € 423.907,81;

la fidejussione, accettata con nota n. 20628 del 17 giugno 2003, dovrà essere integrata per un importo pari a € 262.004,75;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla stessa d.g.r.;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Lonza s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al comune di Scanzorosciate (BG) e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il Direttore Generale Reti
e Servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

Il Direttore Generale
Qualità dell'ambiente:
Franco Picco

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Lonza s.p.a.

Sede legale: Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51.

Ubicazione impianto: Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche costitutive delle aree di stoccaggio e delle aree dove vengono svolte le operazioni di smaltimento sono riportate nelle planimetrie, predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

1.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento tramite deposito preliminare (D15) e termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi, non contenenti sostanze organiche alogenate espresse in cloro in percentuale superiore all'1%, aventi origine dal ciclo produttivo aziendale.

In particolare i rifiuti sono individuati dai seguenti codici:

- CER 070101* - Reflui acquosi di composti organici, provenienti dall'impianto di produzione di anidride trimellitica (lavaggi e scarti di distillazione dell'acido acetico usato come solvente) e dall'impianto di produzione acido malico (acque dalla cristallizzazione dell'acido malico).

- CER 070108* - Reflui organici ad alto punto di ebollizione, costituiti da residui di distillazione dell'anidride trimellitica (peci TMA) e prodotti dalla vaporizzazione di naftalina;

1.3 i rifiuti da avviarsi all'incenerimento vengono stoccati in due serbatoi esistenti, rispettivamente di capacità pari a mc 50 (TK851) per i reflui acquosi ed a mc 18 (D851) per i reflui organici. Ciascun serbatoio è alloggiato in vasca di contenimento, adatta a raccogliere l'intero volume dello stesso;

1.4 il nuovo forno, sprovvisto della sezione per il recupero termico diretto, è costituito da una camera di combustione cilindrica verticale, di volume pari a mc 32 e potenzialità termica massima di 5,16 Gcal/h. Nel nuovo forno sono smaltiti contemporaneamente sia i reflui organici che acquosi;

1.5 le caratteristiche di esercizio del nuovo forno sono sinteticamente riassumibili in:

- funzionamento di 24 h/giorno × 7 gg/settimana
- capacità di combustione di 1,2 t/h di rifiuti, ovvero di 28,8 t/giorno, riferita ai reflui organici con PCI pari a 4300 Kcal/h

- capacità di combustione di 2,5 t/h, ovvero di 60 t./giorno, riferita ai reflui acquosi con PCl trascurabile
- avviamento del forno con un bruciatore a metano
- temperatura di combustione di 935°C
- temperatura di combustione minima di 850°C
- tempo di permanenza $t > 2$ s
- calore sviluppato al carico massimo continuo, di 3,8 Gcal/h
- portata massima aria di combustione pari a 13.000 Nmc/h;
- 1.6 il nuovo forno di ossidazione termica, sostituisce quello esistente denominato «forno Zink» ed è collegato all'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera già esistente;
- 1.7 l'impianto di abbattimento già esistente è composto da:
 - una torre di condizionamento ad acqua per abbassare la temperatura dei fumi a 200°C
 - un filtro a maniche autopulente, con una superficie filtrante di circa mq. 424 (all'ingresso è iniettato del bicarbonato di sodio)
 - una colonna di saturazione ad acqua
 - uno scrubber di lavaggio a soda e bisolfito di sodio
 - un filtro a candele.

2. Prescrizioni

2.1 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, all'ARPA e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.2 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti. Inoltre, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

2.3 le modalità del deposito preliminare, devono essere effettuate in conformità alle norme tecniche di cui alla d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 ed in particolare ogni serbatoio adibito allo stoccaggio di rifiuti deve riportarne l'identificazione del contenuto e montare uno strumento di misura delle quantità giacenti. Inoltre, devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro gli incendi, scoppi, esplosioni e propagazione di elementi nocivi;

2.4 i rifiuti liquidi da incenerire devono essere stoccati nei serbatoi identificati come TK851-D851 e movimentati in circuito chiuso. Gli sfiati dei serbatoio D851, dovranno sempre convogliare alla colonna di saturazione T852, anche gli sfiati dei serbatoio TK851 dovranno essere opportunamente presidiati al fine di evitare il rilascio di vapori direttamente in atmosfera;

2.5 i condotti fissi di collegamento tra i serbatoi ed i punti di carico al forno, devono essere realizzati in modo da consentire in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento dei rifiuti liquidi in vasche a tenuta o in serbatoi allo scopo adibiti;

2.6 deve essere sempre mantenuto efficiente il sistema di controllo di alimentazione dei rifiuti, di cui alla lettera I dell'allegato 1 del d.m. 124 del 25 febbraio 2000;

2.7 i reflui alimentati all'impianto d'incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea, le cui caratteristiche chimico-fisiche devono essere sempre conosciute ed i dati analitici devono essere tenuti aggiornati e conservati agli atti, per le autorità di controllo;

2.8 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 del d.m. 124 del 25 febbraio 2000;

2.9 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.10 qualora dalle misurazioni eseguite, risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti nel forno ed essere informata l'autorità competente;

2.11 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.12 il quantitativo di peci di naftalina prodotte dall'impianto deve essere registrato in continuo a mezzo cartaceo e/o informatico;

2.13 il volume del serbatoio delle peci di naftalina che alimenterà l'impianto di termodistruzione deve essere registrato in continuo a mezzo cartaceo e/o informatico;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura, le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.15 la camera di combustione esistente e quella di nuova previsione non dovranno mai funzionare contemporaneamente;

2.16 i rifiuti destinati all'impianto di termodistruzione devono essere esclusivamente quelli prodotti nello stabilimento stesso;

2.17 devono essere effettuati tempestivi e mirati interventi di manutenzione dell'impianto esistente, che attualmente presenta rattoppi in prossimità di gomiti e curve e fuoriuscite di sostanze a basso livello olfattivo che causano un odore acre;

2.18 non devono essere superati i limiti relativi alle emissioni di carbonio organico volatile per l'impianto di produzione della TMA (E037), autorizzato per un valore assoluto di 1.150 gr/h (Decreto n. 4814 del 5 novembre 1997);

2.19 devono essere installati sul camino misuratori di portata dei fumi ed analizzatori in continuo di SO₂, NO_x, CO, O₂; HCl, HF, COV e benzene;

2.20 gli sfiati dei serbatoi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento, come previsto dall'autorizzazione vigente (d.g.r. 36796/1998);

2.21 il committente deve approntare in fase di cantiere tutte le misure necessarie per limitare la formazione e la dispersione di polveri e altri inquinanti nell'ambiente;

2.22 il committente deve garantire un'efficace rimozione delle concentrazioni di cobalto contenute nella corrente di acqua di ricambio in uscita dalla camera di combustione;

2.23 durante il contemporaneo esercizio dell'impianto e dell'impianto denominato SIEN dovrà garantirsi il funzionamento del sistema di abbattimento degli NO_x, del SIEN.

3 Piani

3.1 Piano di monitoraggio delle acque sotterranee

Deve essere attuato un piano di monitoraggio delle acque sotterranee che definisca il numero, l'ubicazione e le modalità costruttive dei piezometri di controllo sulla base dei parametri e delle caratteristiche idrogeologiche del primo acquifero e devono essere concordati con l'autorità addetta al controllo sia le modalità di prelievo (almeno trimestrali) sia i parametri da analizzare;

- i piezometri di controllo devono monitorare la falda principale e quella sospesa individuata nel sottosuolo.

3.2 Piano monitoraggio emissioni

Deve essere effettuato un monitoraggio periodico dell'analisi dei fumi ricadenti sul territorio;

• il sistema di monitoraggio delle emissioni (S.M.E.) deve essere conforme al d.m. 21 dicembre 1995 ed ai decreti regionali di attuazione, mentre la strumentazione utilizzata e la validazione dei dati devono essere concordate con l'ARPA territorialmente competente;

• la ditta deve trasmettere semestralmente al comune di Scanzorosciate e all'ARPA territorialmente competente un rapporto relativo:

- alle emissioni monitorate in continuo dagli analizzatori presenti sul camino dell'impianto in oggetto;
- alle emissioni di ogni altro camino ove siano ancora presenti analizzatori in continuo;
- ai risultati e alle analisi comprovanti il dichiarato abbassamento di emissioni di NO_x sull'inceneritore SIEN (camino E028).

3.3 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica del-

l'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.4 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

Per l'autorizzazione alla costruzione di una camera di combustione

1. Identificazione della ditta

Ragione Sociale: Lonza s.p.a.

Indirizzo: via Fermi n. 51.

Comune: Scanzorosciate cap. 24020 (BG).

Settore di appartenenza: Industria.

Settore produttivo: Chimico.

Fascicolo: 5732.

Oggetto: «nuova camera di combustione per unità di termidistruzione di rifiuti speciali non tossico-nocivi in conto proprio» da realizzare nel sito produttivo della Società Lonza s.p.a., Comune di Scanzorosciate (BG).

2. Prodotti, materie prime

Per la descrizione della tipologia dei rifiuti e i quantitativi si rimanda a quanto descritto nell'allegato A.

3. Descrizione dell'impianto

Le caratteristiche tecniche dell'impianto sono riportate nella tabella sottostante, mentre la descrizione specifica e dettagliata viene rinviata all'allegato A.

1) I valori limite all'emissione dell'inceneritore:

INQUINANTE	Unità di misura	Media semioraria		Media oraria	Media 24 ore	Media 8 ore
		100%	97%			
Polveri totali	mg/Nm ³	30	10		10	
SO ₂	mg/Nm ³	200	50		50	
NO _x	mg/Nm ³	400	200		200	
HCl + HBr	mg/Nm ³	60	10		10	
HF	mg/Nm ³	4	2		1	
CO	mg/Nm ³	100			50	
Sostanze Organiche Volatili espresse come Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	20	10			
Cd + TI	mg/Nm ³					0,05
Hg	mg/Nm ³					0,05
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Ce	mg/Nm ³					0,5
Diossine equivalenti (*)	ng/Nm ³					0,1
I.P.A. (*)	mg/Nm ³					0,01
Benzene, Toluene, xileni, espressi come somma totale	mg/Nm ³			5 di cui 1 di C ₆ H ₆		
Naftalina	mg/Nm ³			5		
Ammoniaca	mg/Nm ³			10		

(*) Secondo quanto riportato nell'allegato al punto 4) dell'Allegato 1 d.lgs. 133/05.

2) Normalizzazione

Le condizioni sono quelle fissate alla lettera B) allegato 1 del d.lgs. 133/05.

3) Metodi di campionamento e analisi delle emissioni

Ci si deve uniformare a quanto previsto alla lettera C) allegato 1 del d.m. 124/00.

I sistemi di misurazione in continuo, già adottati, devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione per gli inceneritori di rifiuti, emanato dalla Regione Lombardia.

Verifiche e calibrazioni devono essere fatte secondo il manuale di gestione dello SME (Sistema di Monitoraggio delle Emissioni).

4) Misurazioni periodiche

La frequenza delle misurazioni periodiche devono essere con cadenza trimestrale per i primi dodici mesi e successivamente devono avere cadenza quadrimestrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio: > 850 °C
- Tempo di permanenza in camera di ossidazione: > 2 s
- Tenore di ossigeno: > 6%
- Dimensione camera di combustione: 32 m³
- Bruciatore ausiliario: metano
- Bruciatore principale: portata max 1200 kg/h
- Potere calorifico inferiore: 4300 ÷ 3700 kcal/kg
- Potenza termica nominale della camera di combustione: 5160000 kcal/h
- Potenza termica in uscita dalla camera di combustione: 3274095 kcal/h
- Portata aeriforme in uscita dalla camera di combustione: 12132 Nm³/h
- Velocità dei fumi al camino: n.d.
- Altezza del camino: 27,1 m
- Diametro: 0,8 m
- Temperatura di emissione al camino: 50 °C

Impianto di abbattimento

L'impianto di abbattimento è costituito da una torre di raffreddamento fumi, un filtro a maniche, scrubber e filtro a candela.

4. Emissioni ed impianti abbattimento

La ditta dichiara che le caratteristiche dei fumi emessi dall'impianto di incenerimento rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione (d.m. 124/00) e saranno monitorati dagli strumenti di analisi in continuo richiesti dalla normativa stessa.

5. Prescrizioni specifiche

La Ditta dovrà rispettare quanto previsto dal d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133, in particolare:

5) Valutazione dei risultati delle misure

Vale quanto previsto dall'allegato 1 paragrafo C) del d.lgs. 133/05 con esclusione dell'applicazione di quanto previsto dal d.m. del 21 dicembre 1995.

6) Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno e le autorità competenti (ARPA competente per territorio e Provincia), per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante fax, entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva all'evento. Gli stessi criteri valgono per l'avvenuto ripristino della completa funzionalità dell'impianto.

7) Temperatura

I gas prodotti dal processo di incenerimento devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per al-

meno due secondi. Tale temperatura è misurata e registrata in continuo in prossimità della zona o delle zone più fredde della parete interna della camera di combustione a contatto con i fumi.

8) Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'inceneritore viene autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in conto proprio e quindi non devono essere portati allo smaltimento rifiuti provenienti da altri siti produttivi. Dovrà essere predisposto un misuratore di livello con registratore del livello dei serbatoi di stoccaggio delle peci e delle acque contenenti COT.

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:

- a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850 °C;
- b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di 850 °C;
- c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.

L'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo e allarme per la temperatura in camera di combustione e la concentrazione degli inquinanti al camino.

Le soglie di allarme sono fissate per una temperatura minima di 870 °C, e per il rischio di superamento dei limiti degli inquinanti misurati in continuo al raggiungimento dell'85% del valore limite orario.

9) Impianto di abbattimento

Per quanto riguarda il filtro a maniche la sua velocità di filtrazione dovrà essere inferiore o uguale a 1 m/minuto, contro gli 1,3 m/minuto in progetto.

10) Considerazioni finali

Si esprime parere favorevole alla modifica dell'impianto oggetto del presente atto, a condizione che la Ditta rispetti tutte le prescrizioni previste nel presente allegato.

6. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

– art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

– art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

– art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

– manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

– manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

– dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale regi-

stro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'ARPA – struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'ARPA – struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA al fine dell'adozione degli atti di competenza.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche dei sistemi di abbattimento degli inquinanti attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente (ARPA). Per le diossine e gli IPA la Ditta deve rispettare quanto previsto dal d.lgs. 133/05 e comunque in accordo con il dipartimento dell'ARPA competente per territorio.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

(BUR20060128)

(5.3.5)

D.d.g. 5 dicembre 2005 - n. 18213

ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 - Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta 25/r, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea - Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare il progetto ed autorizzare la società ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta 25/r, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, e successive integrazioni, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve, per quanto non modificato ed integrato con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui alla determina dirigenziale del Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 2558/02 ed alla d.g.r. n. 14734/03, ivi com-

presa la scadenza; la presente autorizzazione perderà, comunque, efficacia dalla data di approvazione dell'AIA rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05;

3. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 perde validità dalla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1, comma d, della d.g.r. n. 43026/99;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia e dall'ARPA dipartimento di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il Dipartimento ARPA ed il Comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di determinare in 7.647.685,81 euro l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia che è relativo a:

- deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di 30.000 mc di rifiuti urbani, assimilati e speciali assimilabili non pericolosi e destinati a smaltimento (D10) o recupero (R1), pari a € 5.298.600,00;

- deposito preliminare (D15) di 500 mc di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti fangosi pompabili destinati a smaltimento (D10), pari a € 88.310,00;

- deposito preliminare (D15) di 200 mc di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti sanitari destinati a smaltimento (D10), pari a € 35.324,00;

- operazioni di smaltimento/recupero (D10/R1), mediante incenerimento, di un quantitativo pari a 127.100 kg/h di rifiuti, pari a € 423.907,81;

- deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di 5.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di incenerimento, consistenti in ceneri pesanti e scorie, pari a € 883.100,00;

- deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di 1.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi, decadenti dalle operazioni di incenerimento, consistenti in metalli ferrosi separati dalle ceneri pesanti, pari a € 176.620,00;

- deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di 2.000 mc di rifiuti speciali pericolosi decadenti dalle operazioni di incenerimento, consistenti in residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento fumi, pari a € 706.500,06;

- deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di 200 mc di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rifiuti ingombranti non compatibili con le operazioni di incenerimento, pari a € 35.324,00;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

7. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Brescia, ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Brescia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r.;

9. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto

interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Titolare dell'autorizzazione: ASM Brescia s.p.a.

Sede legale: Brescia (BS), via Lamarmora, 230

Ubicazione impianto: Brescia (BS), via Malta, 25/R

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area interessata dall'impianto (TU), di proprietà della Società ASM Brescia s.p.a., occupa una superficie complessiva di 160.000 m² circa; tale area è censita al N.C.T.R. del Comune di Brescia al foglio n. 232, mappali nn. 27, 58, 62, 63, 64, 84, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 133, 137, 146, 148, 228 e 243;

1.2 nelle prime due linee i tipi di rifiuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare ed incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi sono:

- R.S.U. di cui alla determina dirigenziale del Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002;
- rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui alla d.g.r. n. 14734/03;

1.3 la terza linea è dedicata esclusivamente al recupero a fini energetici dei rifiuti non pericolosi di cui ai C.E.R. previsti dall'allegato 2 - suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998, per le tipologie 1-3-4-5-6-7-9-10-12-14;

1.4 la sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso è costituita da:

- vasca di raccolta a cui si accede tramite bocche di scarico collocate lungo il lato sud della zona ricezione, costituita da ampia superficie per la manovra dei mezzi, coperta, confinata e mantenuta in depressione ai fini del contenimento degli odori, ha un volume utile di 30.000 m³; a seguito della realizzazione della terza linea, è stata approntata, ed è in essere, la separazione fisica della vasca, mediante apposito setto, con due porzioni, una da 20.000 m³ riservata alle prime due linee ed una da 10.000 m³ riservata alla terza linea; con controllo del sistema di caricamento separato;
- due silos in acciaio da 250 m³ ciascuno per rifiuti fangosi pompabili da depurazione; i fanghi sono ripresi mediante pompe, per l'alimentazione in camera di combustione (zona di fiamma) con macchine polverizzatrici;
- un locale adibito ai rifiuti sanitari, non classificati urbani, per la ricezione ed il deposito preliminare di un quantitativo massimo di 200 m³;

1.5 le caratteristiche dell'impianto, sono le seguenti:

- le prime due linee rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato con determina dirigenziale del Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 2558/02 e con d.g.r. n. 14734/03, ognuna con potenza termica nominale di 88,3 MW (75,9 Gcal/h) ed un sovraccarico termico ammesso alla punta del 15%. La quantità massima complessiva giornaliera di rifiuti che possono essere trattati da ciascuna linea è di 1.012 t (pari a 42 t/h) con PCI 1.800 kcal/kg o 552 t (pari a 23 t/h) con PCI 3.300 kcal/kg. Per valori di PCI compresi tra 1.800 e 3.300 kcal/kg, la quantità massima complessiva giornaliera e oraria di rifiuti è proporzionalmente compresa tra le quantità sopra indicate. Si prevede un funzionamento dell'impianto fino a circa il 90% delle ore nell'arco dell'anno, con l'ottimizzazione di tale periodo mediante opportune sequenze di ispezione e manutenzione. Viene assicurato prioritariamente il trattamento dei rifiuti urbani, riservando a quelli speciali la potenzialità residua quando disponibile;
- la terza linea dispone di una potenza termica nominale di 100 MW (86 Gcal/h), la quantità massima complessiva giornaliera di rifiuti che possono essere trattati è di 1.034 t (pari a 43,1 t/h) con PCI 2.000 kcal/kg o 516 t (pari a 21,5 t/h) con PCI 4.000 kcal/kg; per valori di PCI compresi tra 2.000 e 4.000 kcal/kg, la quantità massima complessiva giornaliera e oraria di rifiuti è proporzionalmente compresa tra le quantità sopra indicate. I fumi effluenti subiscono la post combustione nel settore secondario della camera di combustione

di volume pari 600 m³ e per un tempo di contatto di 2.2 s; una volta a regime è destinata a sviluppare interventi così articolati:

- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- alternativa alla discarica nello smaltimento di rifiuti ex assimilabili;
- risparmio di combustibili fossili per un quantitativo di circa 55.000 TEP/anno;
- ampliamento e/o integrazione energetica della rete di tele-riscaldamento della città di Brescia;

– le caratteristiche tecniche delle tre linee sono riassunte nella tabella seguente:

Parametro	UdM	Linee 1 e 2	Linea 3
Caratteristiche del sistema di combustione		(valori riferiti a ciascuna linea)	
Potenza termica nominale sviluppata dalla combustione	MW	88,3	100
PCI Rifiuti	Kcal/kg	1.800÷3.300	2.000÷4.000
Capacità di combustione	t/g (t/h)	1.012 (42) (PCI = 1.800 kcal/kg)	1.034 (43,1) (PCI = 2.000 kcal/kg)
		552 (23) (PCI = 3.300 kcal/kg)	516 (21,5) (PCI = 4.000 kcal/kg)
Temperatura di esercizio nella camera di combustione	°C	> 1.000	> 1.000
Numero di bruciatori		4	4
Temperatura di uscita dalla postcombustione	°C	> 850	> 850
Temperatura dei fumi in uscita dal recuperatore	°C	130	130

- le tre linee sono dotate di un sistema a griglia mobile con immissione controllata di aria comburente, sia di tipo secondario sia con fumi di ricircolo, regolate in modo automatico; anche la regolazione della portata di rifiuti e dell'aria avvengono automaticamente;
- la griglia è raffreddata ad aria; il movimento di cui è dotata permette il continuo rimescolamento dello strato di rifiuto per far sì che l'intero spessore sia interessato dalla combustione;
- a valle della griglia è posto il sistema di raccolta e spegnimento delle scorie; l'aria di combustione primaria e secondaria proviene dal locale ricezione e dal locale caldaie, con associato il ricircolo fumi (30%);
- la distribuzione di aria primaria è modulata per controllare la geometria della fiamma, minimizzare la formazione di NO_x, CO e ridurre i microinquinanti organici, l'aria secondaria viene iniettata ad alta velocità nella sezione di ingresso della camera di post combustione, quest'ultima è dimensionata (600 m³) per rispettare il tempo di permanenza (> 2"), la temperatura (> 850 °C), la velocità e la concentrazione di O₂, parametri monitorati in continuo presso la sala controllo e comando; i dispositivi di regolazione in atto consentono di contenere al minimo le emissioni dei microinquinanti;
- la camera di post-combustione è dotata di quattro bruciatori a GN e/o a BTZ da utilizzare in fase di avvio a freddo e riavvio post-manutenzione;
- la camera di combustione è dotata di supervisione computerizzata per il controllo della velocità di avanzamento del rifiuto in griglia, della portata e ripartizione aria primaria, secondaria e gas di ricircolo, al fine di ottenere una completa combustione, una minor produzione di NO_x; tale regolazione consente altresì di ottenere il mantenimento di portata, pressione e temperatura del vapore surriscaldato da inviare in turbina;
- i sistemi di trattamento fumi (depolveratori a secco a mezzo filtrante) delle linee 1 e 2 sono finalizzati a trattare sia l'acidità dei fumi stessi (gas acidi), sia i microinquinanti organici ed inorganici (PCB, PCDD/F, mercurio e metalli pesanti), mediante sistema a secco (iniezione di calce e carbone attivo). La terza linea è dotata di proprio sistema di trattamento fumi (depolveratore);
- per il contenimento degli ossidi di azoto tutte e tre le linee

sono dotate, oltre che del sistema primario di regolazione e controllo della combustione, di un sistema secondario: nel giro fumi della caldaia, nella zona in cui la temperatura è di circa 850÷950 °C, viene iniettata una soluzione acquosa (25%) di NH₃ per l'abbattimento degli NO_x (metodo *selective non catalytic reduction* – SNCR);

– ogni linea è dotata di un proprio sistema automatico per la rimozione di scorie e polveri;

1.6 le tipologie di rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti speciali non pericolosi sono invariate rispetto a quanto già autorizzato con determina dirigenziale del Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002 e con d.g.r. n. 14734 del 24 ottobre 2003;

1.7 le modalità di gestione e le tipologie dei rifiuti decadenti dalle operazioni di incenerimento, stoccati ed avviati al recupero e/o smaltimento sono le seguenti:

- C.E.R. 19 01 12 (ceneri pesanti e scorie)
Modalità di stoccaggio: in apposito locale coperto
Quantità massima prodotta: 200.000 t/anno
Quantità massima stoccata: 5.000 m³
- C.E.R. 19 01 02 (materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti)
Modalità di stoccaggio: in apposito locale coperto
Quantità massima prodotta: 15.000 t/anno
Quantità massima stoccata: 1.000 m³
- C.E.R. 19 01 05* (residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento fumi)
Modalità di stoccaggio: in appositi sili in acciaio chiusi ed, eventualmente, in big-bags per le polveri provenienti dalle attività di manutenzione
Quantità massima prodotta: 45.000 t/anno
Quantità massima stoccata: 2.000 m³
- C.E.R. 20 03 07 (rifiuti ingombranti non compatibili con l'attività di recupero energetico, previa selezione manuale)
Modalità di stoccaggio: in container aperti
Quantità massima prodotta: 1.500 t/anno
Quantità massima stoccata: 200 m³

Riepilogando le caratteristiche dell'impianto risultano così articolate:

- il sistema caldaia-surriscaldatore permette di produrre vapore a circa 70 bar e 460 °C;
- il ciclo tecnologico di potenza comprende: il collettore acqua di alimento e quello del vapore surriscaldato, il degasatore, i preriscaldatori (a tubi lisci), la turbina (unica) accoppiata al generatore elettrico e gli scambiatori a servizio del teleriscaldamento, i condensatori ausiliari del vapore e i vari gruppi di pompaggio;
- per la condensazione viene utilizzato un sistema misto (ad aria ed evaporativo); quello ad aria è costituito da quattro unità, mentre quello evaporativo da tre unità, queste ultime necessitano, con la 3^a linea in funzione, di un reintegro pari a circa 300.000 m³/a di acqua. Le acque di spurgo, pari a 150.000 m³/a, vengono prioritariamente destinate al riutilizzo presso l'impianto, le quantità in eccedenza vengono convogliate al depuratore della centrale Lamarmora;
- nei fumi in uscita dall'economizzatore alla temperatura di 130 °C vengono iniettati calce idrata [Ca(OH)₂] in polvere e carboni attivi in polvere, che provvedono rispettivamente all'abbattimento dei gas acidi (HCl, SO₂, HF) e dei microinquinanti (composti organici clorurati e mercurio) per adsorbimento;
- i gas passano attraverso filtri a maniche, sulle cui superfici si viene a costituire il «CaKe» ove si completano le reazioni e l'adsorbimento. Le polveri, ottenute per scuotimento periodico del filtro a maniche, vengono per 1/4 inviate allo stoccaggio e per 3/4 riciclate per un più efficiente utilizzo dei reagenti ancora presenti;
- nel giro fumi della caldaia, nella zona in cui la temperatura è di circa 850÷950 °C, viene iniettata una soluzione acquosa (25%) di NH₃ per l'abbattimento degli NO_x (metodo *selective non catalytic reduction* – SNCR);
- ogni linea è dotata di un proprio sistema automatico per la rimozione di scorie e polveri;
- le scorie vengono prelevate con nastro trasportatore dal bagno di spegnimento posto a valle della griglia e convogliate allo stoccaggio settimanale, previo recupero del ferro da inviare in fonderia;
- le scorie sono costituite da materiale pressoché inerte utilizzato come ricoprimento giornaliero in discarica;

- le polveri recuperate dallo scuotimento dei filtri a manica, dalle operazioni di pulizia dei fasci tubieri e degli economizzatori, vengono convogliate, con impianto pneumatico, ai silos di stoccaggio e quindi periodicamente smaltite mediante consegna a operatori autorizzati nello specifico settore dei rifiuti pericolosi;

- il sistema di controllo dei fumi (emissioni) effettua analisi in continuo in tre punti dell'impianto:

- sistema caldaia: analisi dei fumi in ingresso alla depurazione;
- sistema regolazione: analisi dei fumi in uscita dal camino per finalità di regolazione del processo;
- Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME): analisi dei fumi in uscita dal camino per finalità di legge;

- in particolare al camino (h = 120 m) vengono misurati: portata, temperatura e pressione fumi (misure condivise tra sistema SME e di regolazione); % O₂, % H₂O, CO, HCl, SO₂, NO_x, COT (solo su sistema SME); polveri (solo su sistema SME);

- all'ingresso dei filtri a maniche vengono misurati: temperatura fumi (misura condivisa tra SME e di regolazione), % O₂, % H₂O, CO, SO₂, NO_x, polveri;

- gli strumenti sono del tipo estrattivo a caldo, in grado di eseguire l'autoverifica zero/span in modo automatico anche più volte al giorno;

- i principali strumenti sono installati in doppio per assicurare la continuità del monitoraggio e anche in caso di avaria di una unità. Tutte le misure sono inviate alla unità SME di controllo, validazione e normalizzazione (0 °C, 11% di O₂, assenza di vapor d'acqua). Lo SME è gestito in conformità al d.m. 21 gennaio 1995, al d.m. 503/97 e al d.d.u.o. della Regione Lombardia del 30 gennaio 2004;

- il sistema di analisi fumi e quello di controllo DCS (distributed control system) sono del tutto identici per le 3 linee e risultano integrati tra di loro;

- lo stoccaggio delle acque utilizzate nell'impianto è costituito da due vasche separate: la prima (350 m³) è dedicata alla raccolta delle acque piovane e la seconda (90 m³) alla raccolta degli scarichi tecnologici;

- per la raccolta acque reflue sono presenti reti distinte: nere, di processo, bianche. Le nere vengono convogliate nella rete fognaria cittadina; quelle di processo sono di tre tipi:

- acque chimiche di spurgo e drenaggio caldaie e dal ciclo di potenza;
- acque oleose (drenaggio pavimenti locali caldaie e ciclo di potenza);
- acque polverose (acque di lavaggio piazzali di conferimento e stoccaggio);

- le acque meteoriche (rete bianca) eccedenti quelle di prima pioggia vengono conferite nel Vaso Guzzetto, in quanto rispondenti ai criteri di qualità del d.lgs. 152/99 e l.r. 62/85. Le acque di processo vengono prioritariamente destinate al riutilizzo presso l'impianto e le quantità in eccedenza vengono convogliate al depuratore della centrale Lamarmora.

2. Prescrizioni

2.1 Si riconfermano, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, le prescrizioni contenute nelle d.g.r.:

- n. 40001 del 2 agosto 1993;
- n. 34138 del 12 gennaio 1998;
- n. 35861 del 24 aprile 1998;
- n. 14734 del 24 ottobre 2003;

e quelle contenute nella determina dirigenziale del Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002 e nel nulla osta per variante migliorativa rilasciato dal Direttore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 1011 del 15 aprile 2004.

Sono fatti salvi, altresì, i contenuti di ogni altro atto autorizzativo in essere non in contrasto con il presente provvedimento;

2.2 finché verrà mantenuta la separazione fisica della vasca, mediante apposito setto, dovranno essere adottate specifiche procedure operative al fine di garantire la separazione dei rifiuti destinati alla terza linea da quelli destinati alle altre due linee. Tali procedure contemplano:

- adozione di idonea procedura di controllo al fine di garantire la conformità qualitativa dei materiali ricevuti;
- implementazione di un sistema di controllo e interblocco automatico del movimento di traslazione in senso longitudinale dei carroponte rifiuti, che inibisce la possibilità di attra-

versamento del setto divisorio se non nella condizione di «benna vuota»;

- specifica segnalazione ad alta visibilità per una chiara identificazione degli scivoli di scarico dedicati alla ricezione dei materiali destinati alla terza linea;
- precise azioni formative al personale addetto allo scarico degli automezzi ed al relativo controllo;

2.3 la ditta dovrà prevedere la sperimentazione e la messa a punto di un sistema, sul camino della terza linea, di campionamento in continuo dei microinquinanti organici, a cui dovrà seguire definitiva installazione da effettuarsi su tutte le 3 linee. Le analisi dei campioni per i microinquinanti dovranno essere effettuate con frequenza almeno bimestrale ed in contraddittorio con l'ente preposto ai controlli. La ditta dovrà presentare a Regione, Provincia, Comune ed ARPA, entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente documento, un programma per l'attuazione della sperimentazione;

2.4 gli impianti di abbattimento devono avere caratteristiche progettuali minime in linea con quanto previsto dalla d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13943 (impianto a carboni attivi per sostanze odorigene);

2.5 devono essere convogliate tutte le emissioni diffuse che potrebbero essere causa di molestie olfattive;

2.6 con riferimento ai risultati dello «Studio e verifica delle condizioni di esercizio dei sistemi di captazione delle emissioni di micro e macro inquinanti in atmosfera prodotte all'inceneritore della ditta ASM di Brescia contestualmente alla determinazione delle zone di ricaduta delle stesse nonché la valutazione delle performance dell'impianto riferiti ai fattori di emissione sull'unità di massa incenerita» redatto dall'ARPA e dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, per consentire il completamento delle valutazioni ivi contenute, la ditta dovrà integrare i referti analitici di controllo delle emissioni in atmosfera con i valori di concentrazione relativi al parametro ammoniacca: il campionamento e le analisi dell'ammoniaca dovranno essere effettuati con frequenza almeno mensile ed i referti analitici dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA;

2.7 la ditta dovrà attivare, entro un anno dalla ricezione del presente documento, un sistema sperimentale di riduzione della concentrazione di ammoniacca in emissione da estendere, al termine di un adeguato periodo di sperimentazione, a tutte le linee in esercizio; le modalità di esecuzione della sperimentazione saranno concordate con Regione, Provincia ed ARPA. Nell'ambito della sperimentazione, la ditta dovrà anche verificare la possibilità di inserire il valore di concentrazione di ammoniacca, espresso come media oraria, tra i parametri dello SME;

2.8 il proponente dovrà concordare con l'ARPA l'attuazione di campagne periodiche di monitoraggio della qualità dell'aria principalmente finalizzate alle misure di IPA;

2.9 in coincidenza con l'entrata in servizio industriale della terza linea, dovranno essere definitivamente disattivati e successivamente smantellati i gruppi diesel presso la centrale Nord;

2.10 dovranno essere realizzate, in accordo con il Comune di Brescia, opportune modifiche al sistema di distribuzione dell'acqua alle utenze del TU, in modo che i fabbisogni di acqua non potabile siano prioritariamente soddisfatti, anche nel periodo invernale, con l'acqua prelevata dal pozzo di prima falda così da evitare, nella misura massima possibile, i prelievi da acquedotto;

2.11 si dovranno sostituire i gruppi di cogenerazione n. 1 e n. 2 della centrale Lamarmora, attualmente alimentati con OCD, con un gruppo di cogenerazione in ciclo combinato ad alta efficienza alimentato a gas metano; la sostituzione dovrà essere attuata entro tre anni dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La ditta dovrà predisporre, entro 120 giorni dalla data di ricezione del presente documento, un preciso piano d'interventi, con relativo programma di massima, che dovrà essere comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel processo istruttorio; dovranno altresì essere incrementate le azioni dirette alla riconversione dei sistemi di alimentazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti, da indicare in apposito piano da comunicare, entro 120 giorni, a Provincia, Comune ed ARPA;

2.12 le prescrizioni 2.9, 2.10 e 2.11 dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

2.13 al fine di attenuare l'impatto sulla risorsa idrica, l'Azienda dovrà valutare modalità di riutilizzo del calore in eccesso derivante dal ciclo produttivo nel periodo estivo, attraverso idonea progettazione, da presentare entro 180 giorni a Provincia e Comune;

2.14 al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di CO₂ e d'incremento della qualità paesistica del territorio provinciale (come enunciati nel PTCP), si dovrà promuovere la possibilità di combustione di biomasse provenienti dal contesto territoriale provinciale; in tal senso, entro un anno la ditta dovrà farsi promotrice delle seguenti azioni:

- stima delle potenzialità produttive dei boschi situati nel territorio bresciano;
- valutazione delle modalità di intervento per la pulizia e la manutenzione dei boschi;
- promozione di attività di impiego delle biomasse;
- valutazione delle possibilità di attivare procedure idonee all'utilizzo nel termoutilizzatore delle biomasse vegetali prodotte da coltivazioni agricole dedicate;
- concertazione con gli enti interessati (Provincia e Comuni) circa la realizzazione delle azioni individuate;

2.15 la vista a sud dell'impianto del termoutilizzatore andrà intercettata e armonizzata col contesto agricolo mediante opportune fasce arboree nella pianura in adiacenza al sito. Andrà inoltre implementata la sistemazione paesaggistica dei siti di stretta vicinanza all'impianto, situati fra le varie infrastrutture stradali, ed estesa a quelli di proprietà provinciale sempre adiacenti all'impianto, risultanti dalla riconfigurazione della tangenziale sud di Brescia. In tal senso dovrà essere redatto progetto preliminare complessivo da concertare fra gli enti interessati (Provincia e Comune), da predisporre entro 9 mesi dalla disponibilità dei progetti esecutivi relativi alla riconfigurazione della tangenziale sud di Brescia;

2.16 l'accesso all'impianto avviene attraverso un sistema viabilistico di carattere locale oggetto di un programma di riqualificazione secondo un progetto definitivo già sottoposto a procedura di VIA nazionale. È necessaria, in conseguenza di ciò, la predisposizione del quadro complessivo della viabilità locale, da concordare con il comune, che comprenda almeno:

- analisi dell'incidentalità;
- rilevazione analitica dei movimenti dei mezzi diretti al termoutilizzatore ed al complesso degli insediamenti dell'ASM, nonché delle loro interferenze con il traffico urbano;
- definizione di un quadro progettuale complessivo, inteso a valutare l'opportunità di separare le percorrenze e realizzare nuove opere di presidio della pericolosità degli incroci ed opere complementari di separazione degli spazi stradali dedicati agli utenti deboli (pedoni, ciclisti). Nell'ambito dei tracciati urbani afferenti l'impianto (viabilità dedicata all'impianto: dall'uscita della tangenziale sud al T.U.), andranno previste idonee forme di perequazione, da concertare con la Provincia, consistenti nella realizzazione a carico dell'Azienda delle opere ed interventi ritenuti via via necessari ed opportuni, oltre che nell'eventuale messa a disposizione della Provincia delle aree di proprietà ASM interessate al progetto di riqualificazione della tangenziale sud di Brescia;

2.17 l'impianto in questione è a ciclo continuo e quindi soggetto, per quanto riguarda l'applicazione del criterio differenziale sulla componente ambientale rumore, alle prescrizioni di cui al d.m. 11 dicembre 1996 «Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo»; al fine di valutare l'applicabilità del criterio differenziale, si dovrà verificare quale fosse la configurazione autorizzata dell'impianto alla data di entrata in vigore del d.m. citato e fare riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 settembre 2004 «Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali», punto 6; ove scaturisse la necessità di verificare il rispetto del limite differenziale, dovrà essere predisposto un programma di misure finalizzato a detta verifica e lo stesso dovrà essere sottoposto all'ARPA per le valutazioni di adeguatezza, secondo le indicazioni della d.g.r. 7/8313; l'esito dell'attività di misura, la valutazione della conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione necessari e dei tempi della loro realizzazione dovranno essere oggetto di apposita relazione da inviare al Comune ed all'ARPA;

2.18 successivamente all'entrata in vigore della classificazione acustica comunale di Brescia, ad oggi non avvenuta, la ditta dovrà verificare, mediante programma di misure concordato con ARPA e Comune di Brescia, il rispetto dei limiti di rumore della zonizzazione acustica. In caso di mancato rispetto di detti limiti dovrà essere presentato un piano di risanamento acustico secondo le indicazioni e con le modalità di cui alla legge 447/95, articolo 15, alla legge regionale 13/01, articolo 10, ed alla d.g.r. 16 novembre 2001, n. 7/9606.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060129)

(5.3.5)

D.d.g. 20 dicembre 2005 - n. 19459

Ditta Farchemia s.r.l. con sede legale in Treviglio (BG), via Bergamo, 121 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nell'impianto sito in Treviglio (BG), via Bergamo 121, già autorizzato con d.g.r. nn. 2821/00 e 16026/04 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta Farchemia s.r.l., con sede legale in Treviglio (BG), via Bergamo 121, all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nell'impianto sito in Treviglio (BG), via Bergamo 121, alle condizioni e con prescrizioni riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; la presente autorizzazione perderà, comunque, efficacia dalla data di approvazione dell'A.I.A. rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05;

3. di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le condizioni e prescrizioni di cui alle d.g.r. n. 2821/00 e n. 16026/04;

4. di demandare l'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 133/05 contestualmente all'emanazione del provvedimento di A.I.A.;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo e dell'A.R.P.A. competente per territorio, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di disporre che l'A.R.P.A. competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti definiti dal d.lgs. 133/05;

8. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio ed il Comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regio-

nale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di determinare l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, è pari a € 605.125,06 ed è relativo alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 513 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 181.217,25;
- smaltimento (D10) con recupero energetico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari € 423.907,81;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella precedentemente presentata dalla ditta di cui alla d.g.r. n. 2821/00 e s.m.i.;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 10., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffonità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopraccitata;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Farchemia s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al Comune di Treviglio (BG) ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio;

13. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.;

14. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Farchemia s.r.l.

Sede legale: Treviglio (BG), via Bergamo, 121

Ubicazione impianto: Treviglio (BG), via Bergamo, 121

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto e le operazioni ivi effettuate sono quelle di cui alla d.g.r. 2821/00 come modificata dalla d.g.r. 16026/04;

1.2 vengono effettuate operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche in conto proprio, per un quantitativo pari a 513 mc così suddivisi:

- serbatoio TK 10 - 24 mc;
- serbatoio TK 11 - 68 mc;
- serbatoio TK 12 - 53 mc;
- serbatoio TK 13 - 299 mc (di cui 149 mc di riserva)
- serbatoio TK 15 - 34 mc;
- serbatoio TK 16 - 35 mc;
- locale di stoccaggio rifiuti solidi;

1.3 vengono effettuate operazioni di incenerimento (D10) per un quantitativo pari a 23.600 t/anno, pari a 64,66 t/die, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi così suddivisi:

- 400 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi solidi conto terzi;
- 391 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi solidi conto proprio;
- 10.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi liquidi conto terzi;
- 12.809 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi liquidi conto proprio;

1.4 le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltibili, derivanti dal proprio ciclo produttivo, sono individuati dai seguenti C.E.R.: 060101, 060102, 060104, 060201, 060203, 060204, 060311, 060313, 060314, 060502, 060503, 061302, 070101, 070103, 070107, 070108, 070109, 070110, 070111, 070112, 070501, 070508, 070509, 070510, 070511, 070512, 070701, 070708, 070709, 070710, 070711, 070712, 080501, 110504, 130506, 130507, 130701, 130702, 130703, 130801, 130802, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150107,

150110, 150202, 150203, 160303, 160304, 160305, 160306, 160506, 160507, 160508, 160509, 160801, 160802, 160803, 160804, 160805, 160806, 160807, 160901, 160902, 160903, 190110, 191206 e 200137;

1.5 le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltibili in conto terzi, sono individuati dai seguenti C.E.R.: 060101, 060102, 060104, 060201, 060203, 060204, 060311, 060313, 060314, 061302, 070101, 070103, 070107, 070108, 070109, 070110, 070501, 070508, 070510, 070701, 150110 e 160806;

1.6 il forno di pirolisi è costituito da una camera fissa circolare, corredata da 4 bruciatori, da una parte inferiore mobile (suola) e da una parte superiore fissa collegata tramite condotto al post-combustore. Le scorie della combustione sono stoccate in apposito bacino coperto e pavimentato. I fumi di combustione tramite eiettore a vapore sono convogliati in un separatore statico di particelle e successivamente al post-combustore. Le condizioni operative sono le seguenti: temperatura 400-600 °C, pressione 1-5 mm di colonna di H₂O, ossigeno inferiore 1 mg/mc. Il post-combustore è costituito da una camera orizzontale cilindrica e. Al post-combustore sono convogliati i vapori provenienti dagli stoccaggi, i vapori provenienti dai concentratori, i fumi del pirolizzatore e gli sfati provenienti dai reparti produttivi. Il post-combustore è corredata da n. 2 bruciatori (uno di supporto) di capacità complessiva pari a 800 Nm³/h di metano, di trasmettitore di pressione, sonde di temperatura e sonda di O₂. Le condizioni operative sono le seguenti: temperatura minima 950 °C, pressione minima 15 mm di colonna H₂O, tenore di ossigeno residuo minimo 6% (la temperatura di esercizio di 950 °C è conseguente alla termodistruzione di rifiuti con contenuto di cloro organico inferiore al 2%);

1.7 è presente un impianto di combustione ausiliario costituito da una camera primaria, da un post-combustore, una caldaia di recupero e dal sistema di depurazione dei fumi, mantenuto in temperatura mediante la combustione di 200 Kg/h di reflui a medio potere calorifico (5.000 Kcal/h).

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.6 i reflui alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico-fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;

2.7 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.8 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.9 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.10 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto

di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 dei d.m. 124 del 25 febbraio 2000;

2.11 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.12 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060130)

(5.3.5)

D.d.g. 22 dicembre 2005 - n. 19551

Ditta Holcim (Italia) s.p.a. con sede legale in Milano, corso Magenta 56 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R1 - R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi effettuate nell'impianto in Merone (CO), via Volta 1, già autorizzato con d.g.r. 3008 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.m. 25 febbraio 2000, n. 124;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133;

Preso atto che il Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che la ditta Holcim (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, corso Magenta 56, ha presentato istanza, in atti regionali n. 15080 del 30 maggio 2005, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R1 - R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Merone (CO), via Volta 11;

Richiamati:

- la d.g.r. 29 dicembre 2000, n. 3008, avente per oggetto: «Ditta Cementeria di Merone, c.so Magenta 56, Milano - Rinnovo, aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 5645 dell'1 dicembre 1995, all'esercizio delle operazioni di recupero (R1, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Art. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- la d.g.r. 3 dicembre 2001, n. 7213, avente per oggetto: «Integrazione della d.g.r. n. 3008 del 29 dicembre 2000. Ditta Cementeria di Merone, c.so Magenta 56, Milano. Rinnovo, aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 5645 dell'1 dicembre 1995, all'esercizio delle operazioni di recupero (R1 - R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95»;
- il d.d. della Provincia di Como prot. n. 2633 del 10 settembre 2002, avente per oggetto: «Ditta Cementeria di Merone s.p.a. d.g.r. n. 3008 del 29 dicembre 2000 di rinnovo e aggiornamento e modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 5645 dell'1 dicembre 1995 e d.g.r. n. 7213 del 3 dicembre 2001 di integrazione della d.g.r. n. 3008 del 29 dicembre 2000. Richiesta di nulla osta»;
- il Provvedimento dirigenziale della Provincia di Como, Set-

tore Organizzazione smaltimento rifiuti, cave ed aria, avente per oggetto: «Volturazione delle autorizzazioni rilasciate alla ditta Cementeria di Merone s.p.a. all'esercizio delle operazioni di recupero (R1 - R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, effettuate nell'impianto sito in Merone (CO), via Volta 1, a favore della ditta Holcim Cementi s.p.a. con sede legale in Milano, c.so Magenta, 56»;

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

- il d.d.g. 14 aprile 2005, n. 5476, avente per oggetto: «Ditta Holcim (Italia) s.p.a. con sede legale in Milano, corso Magenta 56. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto in Merone (CO), via Volta 1, già autorizzato con d.g.r. 3008 del 29 dicembre 2000, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R1 - R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi e contestuale presa d'atto della variazione della denominazione sociale. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203»;

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni e vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti e infrastrutture che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono sinteticamente riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta fermo quanto definito nella d.g.r. n. 3008/00 e s.m.i.;

c) è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

d) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 00835890153 del 4 maggio 2001;

e) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è pari a € 439.733,26 ed è relativo alle operazioni di:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 10.597,50;
- messa in riserva di 296 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 5.227,95;
- recupero energetico di 34.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 423.907,81;

f) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Precisato che l'impianto in esame è soggetto alla procedura IPPC e, pertanto, il presente atto ha validità sino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d.lgs. 59/05;

Rilevato altresì che il presente impianto si configura quale impianto di coincenerimento, soggetto all'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 133/05, per il quale è attualmente in istruttoria l'A.I.A. presso lo Sportello IPPC della D.G. Qualità dell'Ambiente;

Ritenuto pertanto di demandare l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa ai sensi del d.lgs. 133/05 contestualmente all'emanazione del provvedimento di A.I.A.;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Holcim (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, corso Magenta 56, all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R1 - R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Merone (CO), via Volta 1, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura, con la quale tra l'altro è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché la nomina dei Direttori Generali, conferendo tra l'altro, il ruolo di Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raffaele Tiscar;

Decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta Holcim (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, corso Magenta 56, all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R11 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nell'impianto sito in Merone (CO), via Volta 1, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; la presente autorizzazione perderà, comunque, efficacia dalla data di approvazione dell'A.I.A. rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05;

3. di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 3008/00 e successive modifiche e integrazioni;

4. di demandare l'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 133/05 contestualmente all'emanazione del provvedimento di A.I.A.;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Como e dall'A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di disporre che l'A.R.P.A. competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti definiti del d.lgs. 133/05;

8. di disporre che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate e modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Como che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di determinare che l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, è pari a € 439.733,26 ed è relativo alle operazioni di:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 10.597,50;
- messa in riserva di 296 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 5.227,95;
- recupero energetico di 34.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 423.907,81;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 10., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopraccitata;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Holcim (Italia) s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Como, al comune di Merone (CO) ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio;

13. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.;

14. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaale Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Holcim (Italia) s.p.a.

Sede legale: Milano - corso Magenta, 56

Ubicazione Impianto: Merone (CO) via Volta, 1

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto e le operazioni ivi effettuate, per quanto non modificato dal presente provvedimento, sono quelle di cui alla d.g.r. 3008/00 e successive modifiche ed integrazioni;

1.2 l'impianto è autorizzato a trattare 34.000 t/anno ed i quantitativi annui delle singole categorie di rifiuto da avviare all'operazione di recupero (R1) sono così suddivisi:

- oli usati e miscele oleose 12.000 t/anno;
- residui peciosi 9.000 t/anno;

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque 13.000 t/anno;

1.3 il quantitativo massimo di fanghi recuperati nell'impianto è pari a 4 t/h;

1.4 il quantitativo di rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva R13 sono pari a 596 mc;

1.5 le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R1), quale combustibile sostitutivo nei forni n. 4 e n. 5 (utilizzati per la produzione di clinker) del cementificio di Merone, sono identificate dai seguenti C.E.R.:

- oli usati e miscele oleose: 050103, 080319, 110113, 120107, 120109, 120110, 120119, 130105, 130109, 130110, 130111, 130112, 130113, 130205, 130206, 130207, 130208, 130307, 130308, 130309, 130310, 130506, 130701, 130702, 130703, 130801, 130802, 130899, 160113;

- residui peciosi: 020203, 020304, 130506, 130507, 130701, 130702, 130703, 160708, 190203, 190204, 190207, 190208, 190210, 190211, 190299, 190809, 190810, 200125, 200126;

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque: 190805, 190812, 190814;

1.6 i fanghi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R1) hanno le seguenti caratteristiche:

- contenuto d'acque max 15%;
- ceneri max 55%;
- P.C.I. min 7.000 kJ/kg;
- contenuto in Fosforo max 3%;
- concentrazione Cromo VI < 10 mg/kg;
- concentrazione Cadmio + Tallio + Mercurio < 10 mg/kg.

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto. In particolare lo scarico dei rifiuti nei serbatoi di messa in riserva e l'alimentazione degli stessi al forno del cementificio deve essere effettuato e circuito chiuso;

2.2 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

2.4 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Casto;

2.5 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e devono essere autorizzati dall'autorità competenti;

2.7 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare

la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.9 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.10 per lo stoccaggio dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.11 il contatore posizionato sulla linea di scarico dei fanghi al forno rotante del cementificio deve essere dotato di totalizzatore non resettabile;

2.12 la ditta Holcim (Italia) s.p.a., per ogni partita di rifiuti deve prelevare un campione mantenendolo a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo massimo di tre mesi. I campioni devono essere posti in contenitori idonei e devono essere etichettati (data, numero di movimentazione registrata sul libro di carico e scarico, numero di formulario di identificazione e numero del corrispondente certificato di analisi) e devono essere adeguatamente conservati;

2.13 durante l'esercizio dell'impianto eventuali emergenze, ivi compresi i casi di sversamento di rifiuti, dovranno essere immediatamente segnalate agli Organi di controllo territorialmente competenti;

2.14 l'intera area, le varie apparecchiature e le strumentazioni di controllo dell'impianto devono essere costantemente mantenute nelle condizioni di migliore efficienza e l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza igienico-sanitario ed ambientale;

2.15 lo stoccaggio degli oli usati e miscele oleose, ad eccezione del serbatoio degli oli contaminati per cui non è prevista la realizzazione in quanto è fatto divieto di ritirare gli stessi, risponda ai requisiti dell'allegato C del d.m. 392/96.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20060131)

(5.3.5)

D.d.g. 28 dicembre 2005 - n. 19926

Rettifica del decreto n. 18213 del 5 dicembre 2005 avente per oggetto «ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 - Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) e recupero (R1, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuarsi presso il termoutilizzatore sito in Brescia, via Malta 25/r, già autorizzato con d.g.r. n. 14734/03, così come completato con l'installazione della terza linea. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di rettificare il d.d.g. n. 18213/05 sostituendo il punto 2.11 dell'allegato A con il seguente:

«2.11 si dovranno sostituire i gruppi di cogenerazione n. 1 e n. 2 della centrale Lamarmora, attualmente alimentati con OCD, con un gruppo di cogenerazione in ciclo combinato ad alta efficienza alimentato a gas metano, la sostituzione dovrà essere attuata entro tre anni dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La ditta dovrà predisporre, entro 120 giorni dalla data di ricezione del

presente documento, un preciso piano d'interventi, con relativo programma di massima, che dovrà essere concertato con la Provincia di Brescia e comunicato al comune di Brescia ed all'ARPA Dipartimento di Brescia; dovranno altresì essere incrementate le azioni dirette alla riconversione dei sistemi di alimentazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti, da indicare in apposito piano da comunicare, entro 120 giorni, a Provincia, Comune ed ARPA»;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui al d.d.g. n. 18213/05 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta ASM Brescia s.p.a., alla Provincia di Brescia, al Comune di Brescia ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. di Brescia;

4. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso.

Il direttore generale:

Raffaele Tiscar

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20060132)

(5.1.3)

D.d.u.o. 24 gennaio 2006 - n. 665

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/528)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROGRAMMAZIONE

Vista la d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/258, con la quale è stata approvata la direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Considerato che l'indicata deliberazione, al fine di ricercare la massima collaborazione in materia, prevede la possibilità di stipulare protocolli d'intesa tra i soggetti interessati;

Ritenuto, al fine di favorire l'attuazione della indicata procedura, di predisporre uno schema di protocollo d'intesa, quale base di riferimento per i soggetti interessati, che potranno comunque, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e tenuto conto della direttiva di cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale, apportare specifiche integrazioni, modifiche e aggiornamenti;

Visto l'allegato schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Considerato che i contenuti del predetto schema sono stati discussi con le Province, le Autorità d'ambito, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA) e le rappresentanze dei gestori degli impianti in argomento;

Viste le dd.g.r.:

- 18 maggio 2005, n. 8/2 recante «I Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

- 27 giugno 2005, n. 8/207 recante «II Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» con la quale è stato affidato all'ing. Angelo Elefanti l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Programmazione della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

- 22 dicembre 2005, n. 8/1476 recante «IV Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» con la quale è stato tra l'altro approvato l'adeguamento degli assetti e degli incarichi dirigenziali;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, l'allegato schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare il presente schema di protocollo d'intesa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Angelo Elefanti

Protocollo d'intesa tra la Provincia di ..., l'autorità d'ambito di, l'ARPA Lombardia - Dipartimento di e gli enti gestori per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

La Provincia di con sede in via rappresentata da l'Autorità d'ambito di con sede in via rappresentata da l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (di seguito denominata ARPA), con sede legale in Milano, viale Restelli, 3/1, partita IVA e c.f. 13015060158 e Sede Operativa in via, rappresentata da i gestori (1) (inserire l'elenco)

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni prevede quanto segue:
 - l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi (articolo 49, comma 1);
 - il programma deve rispondere alle disposizioni dell'Allegato 5 al decreto stesso;
 - lo standard minimo di controlli da effettuare per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - la possibilità di sostituire, per la verifica dei valori limite di emissione delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, i campionamenti effettuati dall'autorità competente con quelli effettuati dal gestore, qualora garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e di analisi) e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo;
- le leggi regionali 12 dicembre 2003, n. 26 e 14 agosto 1999, n. 16 determinano il quadro delle competenze in ordine al controllo degli scarichi;
- la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, con la quale è stata approvata la Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (di seguito Direttiva), prevede la possibilità di stipulare Protocolli d'intesa tra i soggetti interessati al fine da permettere la piena applicazione delle procedure previste dal d.lgs.152/99 sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo d'intesa

Oggetto del presente Protocollo d'intesa è l'attuazione delle procedure previste dalla Direttiva per la piena applicazione delle previsioni del d.lgs. 152/99 sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Per gli aspetti non espressamente specificati dal Protocollo, il riferimento è costituito dai provvedimenti indicati in premessa.

Articolo 2 - Comunicazioni agli Enti di controllo

Le comunicazioni alla provincia e all'ARPA competenti sono effettuate secondo le modalità indicate al punto 7 della Direttiva.

In particolare, i risultati complessivi dei controlli e degli autocontrolli sono inviati ai soggetti indicati con frequenza bimestrale, utilizzando le modalità e i formati del sistema informativo regionale dedicato. In attesa dell'istituzione di tale sistema, i risultati sono inviati, con la frequenza indicata, utilizzando il formato allegato al presente protocollo.

Le operazioni di manutenzione ordinaria che interferiscono con le attività di campionamento, i guasti imprevedibili e ogni altra situazione, quale l'arrivo di scarichi anomali, che possono inficiare il campionamento e gli esiti dei campionamenti che mostrano superamenti dei limiti allo scarico o di eventuali soglie di attenzione sono comunicate:

- alla provincia tramite
- al Dipartimento ARPA tramite fax o e-mail con notifica di lettura.

Articolo 3 - Comunicazione del programma dei controlli e dei laboratori di analisi

Il gestore comunica ad ARPA, entro il, il programma annuale dei controlli.

Contestualmente al programma, il gestore comunica i dati identificativi del laboratorio presso il quale sono eseguite le analisi e le metodiche utilizzate, specificando se lo stesso è dotato di certificazione di qualità e accreditamento per i parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Articolo 4 - Comunicazioni all'Autorità d'ambito

Fermo restando le prerogative dell'Autorità d'ambito in ordine alla regolazione dei rapporti con il gestore, qualora non diversa-

mente specificato in tale contesto, il programma annuale dei controlli e i risultati complessivi dei controlli e degli autocontrolli sono comunicati all'Autorità stessa secondo le modalità e i tempi indicati ai precedenti articoli 2 e 3.

Articolo 5 - Impianti di trattamento con sistemi di campionamento conformi

Il gestore dichiara che i seguenti impianti di trattamento sono dotati di sistemi di campionamento conformi alle indicazioni della Direttiva:

.....

Articolo 6 - Impianti di trattamento con sistemi di campionamento da adeguare

Il gestore dichiara che i seguenti impianti di trattamento sono dotati di sistemi di campionamento fissi che saranno resi conformi alle indicazioni della Direttiva entro i tempi dalla stessa previsti:

.....

Nelle more dell'adeguamento, il gestore eseguirà i campionamenti secondo le seguenti modalità, fermo restando le specifiche di cui all'articolo 2:

.....

Articolo 7 - Impianti di trattamento privi di sistemi di campionamento fissi

Il gestore dichiara che i seguenti impianti di trattamento, privi di sistemi di campionamento fissi, saranno dotati di sistemi conformi alle indicazioni della Direttiva entro i tempi dalla stessa previsti:

.....

Articolo 8 - Impianti di trattamento soggetti a particolari disposizioni

Per il seguente/i impianto/i di trattamento, in relazione alle specifiche motivazioni riportate in allegato al presente Protocollo, sono previsti i tempi e/o le modalità di campionamento semplificate sotto specificate:

.....

Articolo 9 - Disposizioni transitorie

Nelle more dell'adeguamento di cui agli articoli 6 e 7, il gestore renderà disponibili, ai sensi del punto 7 della Direttiva, appositi campionatori per le date previste per il campionamento, con le seguenti modalità:

- sigillatura del campionatore da parte di ARPA ed estrazione del campione il giorno successivo;
- obbligo del gestore di tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo il campionatore fino ad un'ora prestabilita.

Articolo 10 - Autocontrolli

Il gestore, con il programma annuale degli autocontrolli, da presentare entro la data prevista per la presentazione del programma di controllo, comunica le relative modalità di effettuazione.

Il programma annuale degli autocontrolli e i risultati degli stessi sono comunicati con le modalità e le periodicità previste per i controlli e specificate per i diversi impianti nel presente Protocollo.

Articolo 11 - Modifiche al Protocollo d'intesa

Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente Protocollo, considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi del Protocollo stesso, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni della direttiva.

Articolo 12 - Comitato di coordinamento e di controllo

Le attività di verifica sull'esecuzione del presente Protocollo, ferme restando le competenze e le responsabilità dei diversi soggetti in relazione agli adempimenti previsti dalle leggi e da altri provvedimenti d'interesse, sono esercitate da un Comitato di coordinamento composto dai rappresentanti dei soggetti istituzionali sottoscrittori del Protocollo medesimo e un rappresentante dei gestori scelto dai medesimi tra quelli operanti nel territorio di competenza della Provincia.

Le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della Diretti-

(1) Per Ente Gestore si intende il Titolare dello scarico, individuato come il soggetto a cui è stata rilasciata l'autorizzazione. È facoltà di quest'ultimo coinvolgere nel Protocollo d'Intesa eventuali soggetti terzi che collaborino alla gestione dell'impianto.

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20060133)

(4.4.0)

D.d.s. 26 gennaio 2006 - n. 779

Integrazione al bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) asse 1 «sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» - Misura 1.1. «incentivi agli investimenti alle imprese» - Sottomisura 1.1.F «interventi a sostegno della competitività delle imprese»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO PRODUTTIVO E INCENTIVI

Visti:

• il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - GUCE L 161 del 26 giugno 1999;

• la rettifica del Regolamento 1260/99 GUCE L 194 del 27 luglio 1999;

• il Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali GUCE L 193 del 29 luglio 2000;

• il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito di Fondi strutturali GUCE L 63 del 3 marzo 2001;

• il Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento n. 438/2001 GUCE L 351 del 28 dicembre 2002;

• il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali GUCE L 64 del 6 marzo 2001;

• il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

• il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI;

• il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

• la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

• la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia a seguito della revisione di medio periodo;

• la decisione del Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2004 con cui è stato modificato il Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di medio periodo;

Preso atto dell'esiguità delle domande ricevute nei mesi di apertura del bando sopra citato;

Ritenuto pertanto opportuno riparametrare la disponibilità finanziaria per l'attuazione della sottomisura 1.1.F «interventi a sostegno della competitività delle imprese» da € 8.463.840,00 ad € 3.353.990,00;

Ritenuto inoltre necessario di modificare il punto 6 - Azione 1, del decreto n. 4706 del 29 marzo 2005 integrandolo con la seguente frase «Con riferimento agli interventi agevolativi di cui all'Azione 2 sono ammissibili anche operazioni perfezionate mediante l'emissione degli effetti cambiari direttamente a favore della banca convenzionata finanziatrice che interviene quale sovventore dell'operazione ai sensi dell'art. 10 della legge 1329/65»;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-

ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la d.g.r. 8/207 del 27 giugno 2005 avente per oggetto «II provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Decreta

• di riparametrare, per le motivazioni in premessa indicate, la dotazione finanziaria della sottomisura 1.1.F «interventi a sostegno della competitività delle imprese» a € 3.353.990,00;

• di modificare il punto 6 - Azione 1, del decreto n. 4706 del 29 marzo 2005 aggiungendo, ad integrazione, la seguente frase «Con riferimento agli interventi agevolativi di cui all'Azione 2 sono ammissibili anche operazioni perfezionate mediante l'emissione degli effetti cambiari direttamente a favore della banca convenzionata finanziatrice che interviene quale sovventore dell'operazione ai sensi dell'art. 10 della legge 1329/65»;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web www.regione.lombardia.it.

Il dirigente: Massimo Ornaghi

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20060134)

(5.2.0)

D.d.u.o. 20 gennaio 2006 - n. 535

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Mantova - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 8 «Casoldo-Pozzolengo» tra il km 7+600 e il km 9+640 per una estesa complessiva di km 2,040 all'interno del centro abitato di Medole (MN)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. INFRASTRUTTURE VIARIE

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 8 «Casoldo-Pozzolengo» compreso tra il km 7+600 e il km 9+640 all'interno del centro abitato di Medole (MN) per una estesa complessiva di km 2,040, come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Mantova n. 228 del 15 settembre 2005;

Art. 2 - Gli enti che procedono alla consegna i tronchi stradali ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovranno consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica gli enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente: Aldo Colombo

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20060135)

(5.3.2)

D.d.u.o. 28 ottobre 2005 - n. 15754

Impegno a favore del comune di Castiglione delle Stiviere, di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 1/2005, nella misura di € 2.610.648,31 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del bilancio 2005, per la realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area «Cava la Busa»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto ministeriale ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo dei sottosuolo e di risorse idriche»;

Visto il r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati»;

Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.i.;

Vista la l.r. 27 dicembre 2004, n. 41 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 549 avente ad oggetto: «Approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2005-2006 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 8 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471»;

Richiamato il comma 2 dell'art. 8 del r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 concernente la concessione di contributi a favore dei comuni che provvedono d'ufficio alla bonifica delle aree contaminate, in particolare per il completamento degli interventi già avviati ed individuati nella programmazione finanziario-contabile dei precedenti esercizi finanziari;

Richiamato il decreto del dirigente del servizio rifiuti e residui recuperabili 15 giugno 2000, n. 15410 avente ad oggetto: «Impegno a favore del comune di Castiglione delle Stiviere (MN) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di L. 700.000.000, a valere sul capitolo n. 4.3.1.2980 del bilancio 2000, per gli interventi di messa in sicurezza delle aree e la predisposizione del progetto definitivo assimilabile all'esecuzione per le opere di bonifica congiunta delle aree «Cava del Pirata» e «Cava La Busa» - Accertamento dell'economia di spesa di L. 639.925.840 relativa all'impegno di assistenza finanziaria assunto con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 1996, n. 23722»;

Vista la nota n. 16801 del 22 maggio 2002, con la quale il comune di Castiglione delle Stiviere, trasmette la deliberazione di Giunta comunale 16 maggio 2002 n. 114 di approvazione del progetto definitivo di bonifica congiunta e di messa in sicurezza delle aree «Cava del Pirata» e «Cava La Busa», redatto dallo Studio Associato «Ingegneria ed Ambiente» con sede in Brescia - via Solferino, 55, per conto del comune di Castiglione delle Stiviere;

Atteso che il progetto definitivo di bonifica di cui sopra è stato trasmesso alla Regione con la nota comunale su richiamata, e che lo stesso risulta depositato agli atti regionali con prot. n. 19174 del 28 maggio 2002;

Preso atto che la d.g.c. 114/2002 sulla base degli elaborati tecnici presentati, relativi al progetto definitivo di cui trattasi, quantifica l'intervento di bonifica approvato in complessivi 6.972.168,14 euro come da quadro economico di cui al punto 2 della deliberazione stessa;

Richiamato il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti 19 giugno 2003, n. 10071 avente ad oggetto: «Impegno a favore del comune di Castiglione delle Stiviere (MN), di un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 31-bis l.r. n. 94/1980 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999, nella misura di € 4.000.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.5790 del bilancio 2003, per la quota di € 3.590.007,40 e sul capitolo 4.9.2.4.3.145.980 del bilancio 2003, per € 409.992,60, per la realizzazione degli interventi di bonifica congiunta e di messa in sicurezza delle aree «Cava del Pirata» e «Cava La Busa»;

Preso atto che il comune di Castiglione delle Stiviere con determinazione del dirigente Area Tecnica n. 69 dell'8 marzo 2004 ha disposto l'aggiudicazione, a seguito dell'espletamento della gara relativa al pubblico incanto per l'affidamento, ai sensi dell'art. 23 comma 1) lettera b) del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, del servizio inerente gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato denominato «Cava del Pirata»;

Verificati dagli uffici preposti all'istruttoria i presupposti e le condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante;

Valutata pertanto la necessità, di impegnare a favore del comune di Castiglione delle Stiviere, la residua quota del contributo richiesto in conto capitale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 21/2005, nella misura di € 2.610.648,31 IVA compresa, a va-

lere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del bilancio 2005, che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto del servizio ragioneria, per la realizzazione degli interventi di bonifica congiunta e di messa in sicurezza dell'area «Cava La Busa»;

Rilevata la convenienza di procedere alla erogazione della spesa al comune di Castiglione delle Stiviere, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 e ai disposti del punto 3 della d.g.r. 549/2005, degli importi liquidabili, tramite nota di liquidazione della struttura organizzativa competente, sulla scorta degli stati di avanzamento dei lavori in argomento e/o delle spese relative, dando atto che l'esecuzione dei lavori riferiti alla quota impegnata con il presente atto dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2005, così come previsto dal regolamento della contabilità regionale n. 1/2001; al riguardo, l'amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'ente concedente, il quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei flussi di cassa occorrenti previsti dal cronoprogramma temporale dei lavori/servizi appaltati;

Ravvisato l'obbligo del comune di Castiglione delle Stiviere di trasmettere alla Regione Lombardia ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale relativa agli interventi di cui sopra;

Dato atto che il comune di Castiglione delle Stiviere, dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Lombardia entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto la documentazione probatoria dell'avvenuta iscrizione a privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 17 comma, 11 del d.lgs. 22/1997, nonché a privilegio speciale mobiliare, per l'importo complessivo dei costi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree «Cava del Pirata» e «Cava La Busa»;

Ritenuto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Richiamata la d.g.r. del 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «Il provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Decreta

1. di impegnare la residua quota del contributo richiesto in conto capitale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 1/2005, nella misura di € 2.610.648,31 IVA compresa con imputazione al capitolo di spesa 4.9.2.4.3.145.980 del bilancio 2005, a favore di comune di Castiglione delle Stiviere (cod. 10835) per la realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area «Cava La Busa»;

2. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

3. di procedere alla erogazione della spesa al comune di Castiglione delle Stiviere, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 e ai disposti del punto 3 della d.g.r. 549/2005, degli importi liquidabili, tramite nota di liquidazione della struttura organizzativa competente, sulla scorta degli stati di avanzamento dei lavori in argomento e/o delle spese relative, dando atto che l'esecuzione dei lavori riferiti alla quota impegnata con il presente atto dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2005, così come previsto dal regolamento della contabilità regionale n. 1/2001; al riguardo, l'amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'ente concedente, il quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei flussi di cassa occorrenti previsti dal cronoprogramma temporale dei lavori/servizi appaltati;

4. di disporre, ai fini del perfezionamento del procedimento di spesa, che la liquidazione delle spettanze dovute verrà assunta in ottemperanza ai dettati della l.r. 34/1978, a seguito della verifica della documentazione presentata, ovvero della conformità della stessa rispetto alla quota oggetto di liquidazione;

5. di dare obbligo all'amministrazione comunale, a seguito dell'avvenuta liquidazione ai creditori, di trasmettere alla Regione Lombardia copia dei mandati di pagamento;

6. di evidenziare l'obbligo del comune di Castiglione delle Stiviere di trasmettere alla Regione Lombardia ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale relativa ai lavori di cui trattasi;

7. di disporre che il comune di Castiglione delle Stiviere, dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Lombardia entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto la documentazione probatoria dell'avvenuta iscrizione a privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 17 comma, 11 del d.lgs. 22/1997, nonché a privilegio speciale mobiliare, per l'importo complessivo dei costi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree «Cava del Pirata» e «Cava La Busa»;

8. di stabilire, che spetta al comune di Castiglione delle Stiviere la responsabilità del controllo interno di regolarità amministrativa e di ordinata e corretta conduzione contabile del contributo pubblico, che dovrà essere gestito su fondo vincolato e non fruttifero, ivi compreso ogni accertamento diretto alla verifica preventiva della legittimità delle prestazioni vantate a credito dell'impresa appaltatrice e dei professionisti coinvolti, nel rispetto dei contratti e dei disciplinari d'incarico;

9. di dare atto che ogni eventuale voce di spesa che comporta modificazione contabile sostanziale non determinata nel quadro economico dettagliato a seguito dell'appalto dei lavori/servizi, dovrà essere valutata ed autorizzata dalla Regione con l'assenso espresso;

10. di ritenere che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

11. di comunicare il presente provvedimento al comune di Castiglione delle Stiviere, e di trasmetterne copia al Consiglio Regionale;

12. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'U.O.: Cinzia Secchi

(BUR20060136)

(5.3.5)

D.d.u.o. 12 dicembre 2005 - n. 18748

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - Misura 3.3 dell'Asse 3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» - Autorizzazione a Finlombarda s.p.a. ad erogare la seconda tranche dell'aiuto finanziario di € 74.720,23 al comune di Suzzara (MN) per gli interventi di bonifica del sito inquinato denominato ex VIS (Id. n. 3499) - Riferimento decreto del dirigente dell'U.O. gestione rifiuti del 19 novembre 2003, n. 19717

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001;

- il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. del 27 marzo 2002, n. 7/8602;

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) di modifica n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002;

- il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)

n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dei Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003, ed in particolare la Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse;

- il decreto del dirigente della Struttura della D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo dell'1 agosto 2003, n. 13036, avente ad oggetto «Documento dell'Autorità di pagamento: Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) dichiarazione e certificazione della spesa: manuale»;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la d.g.r. del 18 maggio 2005, n. 2: «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 - II Provvedimento organizzativo - VIII legislatura;

Visto il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario - Misura 3.3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» approvato con decreto del Direttore Generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 10 giugno 2002, n. 10830 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Supplemento Straordinario al n. 25 del 21 giugno 2002), con il quale sono stati individuati, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i criteri per la valutazione e la selezione degli stessi, le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per l'erogazione dell'aiuto finanziario concesso, nonché la dotazione finanziaria prevista per il bando stesso, così ripartita:

Area di intervento	Misura 3.3
Obiettivo 2	4.401.102,00
Sostegno transitorio	324.328,00

Dato atto che entro la scadenza indicata sono state presentate n. 11 (undici) domande, sottoposte ad una istruttoria iniziale tesa a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla Misura 3.3, dettate nel bando;

Rilevato che per gli effetti del punto 7 «Criteri di ammissibilità e criteri di selezione» risultano ammissibili 4 (quattro) proposte di intervento e che sui medesimi è stata condotta una istruttoria tecnica da parte della U.O. Gestione Rifiuti, competente in materia di bonifica dei siti inquinati e assegnato al singolo sito un punteggio relativo, secondo il metodo Hazard Ranking System (HRS), dell'Environmental Protection Agency (EPA - U.S.A.);

Rammentato che le domande di contributo sono finalizzate alla realizzazione di opere/servizi per i quali è necessario che il soggetto richiedente adempia agli obblighi previsti dalle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri da parte degli Enti territoriali competenti, ed in particolare in osservanza dei disposti di cui al d.lgs. n. 22/1997 e d.m. n. 471/1999, nonché della legislazione in materia di appalti di lavori e di appalti pubblici di servizi;

Preso atto che con decreto del dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti del 19 novembre 2003, n. 19717, è stata approvata la graduatoria dei progetti cofinanziabili, a seguito degli esiti della valutazione dei 4 (quattro) progetti candidati, come riportati nell'Allegato B del decreto medesimo, tra i quali il comune di Suzzara (MN) per gli interventi ambientali nel sito denominato ex VIS;

Visto l'art. 13 del bando, concernente il contratto relativo all'aiuto finanziario da stipulare tra l'ente beneficiario ed il gestore del fondo, identificato in Finlombarda s.p.a., con la convenzione di cui alla d.g.r. del 28 giugno 2002, n. 9645;

Visto l'art. 14 del bando circa le modalità di erogazione dei finanziamenti, che verranno liquidati ai beneficiari tramite il gestore del fondo, che stabilisce l'erogazione della prima tranche di finanziamento, pari al 40% del costo ammesso del progetto, ai beneficiari a seguito della consegna dei lavori;

Dato atto che il comune di Suzzara, con nota del Responsabile del Procedimento del 27 ottobre 2004, prot. n. 27329 (atti reg. del 27 ottobre 2004, prot. n. 33721), ha trasmesso in Regione Lombardia la documentazione relativa all'appalto e all'avvio dei lavori, come riassunto nella successiva Tabella A;

Intervento: Comune di Suzzara MN – Bonifica del sito inquinato denominato ex VIS. Istanza del 27 ottobre 2004, prot. n. 27329 (prot. reg. del 27 ottobre 2004, n. 33721)				TABELLA A
QUADRO ECONOMICO PROGETTO € (decreto dirigente U.O. del 19-nov-2003 n. 19717)	AGGIUDICAZIONE (Criterio di aggiudicazione e atto di aggiudicazione)	PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ED INIZIO LAVORI	CONTRATTO D'APPALTO € (Repertorio/Registrazione – Appaltatore – Importo contrattuale al netto dell'IVA)	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO € (d.g.c. del 27-apr-2004, n. 83)
335.696,98	Art. 21 l. n. 109/1994 e s.m.i. Determina: Comune di Suzzara (MN) Area Servizi al Territorio – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del 29 giugno 2004, n. 263/TERR	29 settembre 2004	Rep. Com.le 1 settembre 2004, n. 6936 – REG.: in corso di registrazione Appaltatore: Società L.A.FU.MET s.r.l. – corso Massimo D'Azeglio, 30 (TO) – Reg. Imprese TO n. 02690620014 Cert. CCIAA prot. n. CEW/21494/2004/CTO0297	340.000,00
A) LAVORI 205.509,56			Contratto 164.141,96	A) LAVORI 171.794,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE 130.187,42			oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (d.lgs. n. 494/1999) 7.652,42	B) SOMME A DISPOSIZIONE 168.205,62
335.696,98			171.794,38	340.000,00

Esaminate, ai fini della eventuale rideterminazione del finanziamento, ai sensi e per gli effetti dei punti 8. e 12. del decreto n. 10830/2002, le voci di spesa desunte dal quadro economico presentato dal comune di Suzzara a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

Considerato che sono state riconosciute le seguenti spese non ammissibili a finanziamento, come estratte in Tabella A1;

Voci spese non ammissibili	Spese non ammissibili €	QUADRO ECONOMICO PROGETTO € (decreto dirigente U.O. del 19-nov-2003, n. 19717)	TABELLA A1 Rideterminazione €
Accordi bonari	-7.162,67	335.696,98	335.696,98
Spese espropri e servizi	-17.200,00		-24.362,67
	-24.362,67		311.334,31

Considerato che con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2004, n. 22588, in applicazione del punto 12. del decreto n. 10830/2002, l'aiuto finanziario a favore del comune di Suzzara è stato rideterminato in € 311.334,31, dell'importo complessivo approvato con decreto n. 19717/2003, di cui € 124.533,72 a titolo di contributo a fondo perduto, pari al 40% (quaranta per cento), ed € 186.800,59 a titolo di finanziamento a tasso zero rimborsabile in 20 (venti) anni, pari al 60% (sessanta per cento);

Atteso che con il medesimo decreto n. 22588/2004, per gli effetti del punto 14. del richiamato decreto n. 10830/2002 e della relativa convenzione di cui alla d.g.r. del 28 giugno 2002, n. 9645, la Società Finlombarda s.p.a. è stata autorizzata ad erogare la prima *tranche* dell'aiuto finanziario, pari a € 124.533,72, a favore del comune di Suzzara (MN), di cui € 49.813,49, quale quota in conto capitale e per l'importo di € 74.720,23, quale quota di finanziamento a tasso zero;

Preso atto che con dichiarazione intermedia delle spese alla data del 31 ottobre 2005, a cura del Responsabile della Misura 3.3, risultano sostenute dal comune di Suzzara spese per complessivi € 298.441,73, come desunto dal rendiconto dei lavori/servizi trasmessa dal Responsabile del Procedimento, debitamente corredata dalla pertinente documentazione probatoria;

Dato atto che con nota del Responsabile del Procedimento del 6 aprile 2005, prot. n. 8876, il comune di Suzzara ha trasmesso in Regione la documentazione utile per l'erogazione della seconda *tranche* di contributo, ed in particolare:

- la dichiarazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento di avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati;

- la dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell'avvenuta liquidazione di almeno il 40% dell'aiuto finanziario concesso;

Considerata la regolarità della documentazione prodotta dal comune di Suzzara e che è possibile provvedere alla erogazione della seconda *tranche* dell'aiuto finanziario complessivo, pari a € 74.720,23;

Richiamato il punto 14 del decreto n. 10830/2002 concernente le modalità di erogazione del contributo relativo alla Misura 3.3;

Decreta

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 74.720,23 a valere sul capitolo di bilancio 4.9.2.4.3.145.5909 dell'esercizio finanziario 2005, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore di Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a. (cod. 19905);

2. di autorizzare la Società Finlombarda s.p.a., per gli effetti del punto 14. del decreto n. 10830/2002 e della relativa convenzione di cui alla d.g.r. del 28 giugno 2002, n. 9645, ad erogare la seconda *tranche* dell'aiuto finanziario, pari a € 74.720,23, a favore del comune di Suzzara, di cui € 29.888,09 quale quota in conto capitale e per l'importo di € 44.832,14 quale quota di finanziamento a tasso zero;

3. di dare atto che il finanziamento verrà erogato al beneficiario in osservanza di quanto previsto dai punti 13. e 14. del bando approvato con decreto del Direttore Generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 10 giugno 2002, n. 10830 e con le modalità e procedure di cui al decreto del dirigente della Struttura della D.G. Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo dell'1 agosto 2003, n. 13036, avente ad oggetto «Documento dell'Autorità di pagamento: Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) dichiarazione e certificazione della spesa: manuale»;

4. di fare salvo il punto 15 del bando sulla Rendicontazione delle spese sostenute;

5. di fare salvo il punto 18 del bando in relazione alle Varianti al progetto approvato;

6. di rammentare al beneficiario gli obblighi, di cui al punto 19 del bando;

7. di fare salvo il punto 20 del bando, che dispone le motivazioni dirette alla Revoca dell'aiuto finanziario;

8. di disporre la trasmissione del presente decreto al comune di Suzzara;

9. di trasmettere copia del presente decreto all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., all'Autorità Ambientale del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006), all'Autorità di Pagamento del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006), all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza, alla società Finlombarda s.p.a.;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che contro il presente atto, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Attività Estrattive e di Bonifica
Responsabile della Misura 3.3:
Cinzia Secchi

(BUR20060137)

(5.3.0)

D.d.u.o. 30 gennaio 2006 - n. 830**Integrazione all'approvazione delle graduatorie inerenti al bando regionale per la promozione di Agenda 21 e strumenti di sostenibilità ambientale****LA DIRIGENTE DELLA U.O. RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Premesso che:

– con la d.g.r. n. 7/19607 del 26 novembre 2004 veniva approvato lo Schema del Bando regionale per la promozione di agenda 21 locale e strumenti di sostenibilità ambientale;

– con il decreto del direttore generale della D.G. Qualità dell'Ambiente del 13 dicembre 2004 n. 22576, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 dicembre 2004 Serie Ordinaria al n. 52 del 20 dicembre 2004, è stato approvato il bando e la documentazione relativa per la concessione di contributi per la promozione di Agenda 21 Locale e strumenti di sostenibilità ambientale;

Considerato che con decreto della Dirigente n. 15285 del 19 ottobre 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 25 ottobre 2005 Supplemento Straordinario, sono state approvate le graduatorie inerenti al Bando regionale per la promozione di Agenda 21 e strumenti di sostenibilità;

Dato atto che il suddetto decreto stabilisce:

– l'accettazione del contributo agli Enti Locali ammessi al cofinanziamento subordinata alla trasmissione della lettera di accettazione entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della notifica;

– l'utilizzazione, fino al loro esaurimento e nel rispetto delle graduatorie approvate dal medesimo decreto, delle risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della mancata realizzazione dei progetti finanziati, di economie accertate in sede di liquidazione o di revocche, parziali o totali o di rinunce;

Rilevato che:

– entro i termini stabiliti non è pervenuta l'accettazione del contributo da parte del comune di Bormio rientrando nella tabella dei soggetti ammessi al contributo per la tipologia di intervento C Adesione al sistema di gestione ambientale Emas dei Comuni a cui era stato riconosciuto un importo pari a € 10.704,64;

– è pervenuta la comunicazione di rinuncia al contributo da parte della Provincia di Lecco (prot. T1.2005.0034378 del 12 dicembre 2005) rientrando nella tabella dei soggetti ammessi al contributo per la tipologia di intervento D Promozione di strumenti di sostenibilità da parte delle Province, comunità Montane e Enti Gestori di aree Protette a cui era stato riconosciuto un contributo pari a € 5.400,00;

Vista la l. r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Viste altresì:

– la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005, recante il primo provvedimento organizzativo dell'VIII Legislatura;

– la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005, recante il secondo provvedimento organizzativo dell'VIII Legislatura;

– la d.g.r. n. 8/714 del 30 settembre 2005, recante il terzo provvedimento organizzativo dell'VIII Legislatura.

Decreta

1. Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'elenco dei progetti ammessi a contributo con relativi punteggi di cui all'Allegato 1.

2. Di stabilire che le risorse finanziarie che si sono rese disponibili, a seguito della mancata accettazione del contributo da parte del comune di Bormio, siano destinate al comune di Bienno che risulta il primo dei soggetti ammessi ma non finanziati dell'allegato 2B Tipologia di intervento B per un contributo pari a € 10.704,64.

3. Di stabilire che le risorse finanziarie che si sono rese disponibili, a seguito della rinuncia della Provincia di Lecco, siano destinate alla Provincia di Brescia che risulta la prima dei soggetti ammessi ma non finanziati dell'allegato 2D Tipologia di intervento D Promozione di strumenti di sostenibilità da parte delle Province, comunità Montane e Enti Gestori di aree Protette per un contributo pari a € 5.400,00 64.

4. Di assegnare conseguentemente le somme indicate a favore dei beneficiari di cui all'Allegato 1 di cui al punto 1 e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 1.200.000,00.

5. Di disporre che i successivi provvedimenti di spesa saranno assunti dal Dirigente competente per materia secondo le modalità previste dalle Linee guida approvate con decreto della Dirigente n. 15285 del 19 ottobre 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 25 ottobre 2005 Supplemento Straordinario.

6. Di disporre che il presente decreto sia notificato ai soggetti ammessi al contributo e che gli stessi siano chiamati a trasmettere lettera di accettazione entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della notifica di cui sopra.

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente all'allegato indicato al precedente punto 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Anelisa Ricci

ALLEGATO 1

Tipologia di intervento C – Adesione al sistema di gestione ambientale EMAS dei Comuni**SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

<i>C.I.</i>	<i>Prov.</i>	<i>Soggetto richiedente</i>	<i>Titolo dell'intervento</i>	<i>Punteggio assegnato</i>	<i>Importo totale progetto (€)</i>	<i>Importo contributo richiesto (€)</i>	<i>Importo contributo riconosciuto (€)</i>
C/7	BS	Bienno	Dalla lavorazione del ferro alla certificazione ambientale: un territorio verso la sostenibilità	48	33.000,00	23.100,00	10.704,64*

Tipologia di intervento D – Promozione di strumenti di sostenibilità da parte delle Province, Comunità Montane e Enti Gestori di Aree Protette**SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

<i>C.I.</i>	<i>Prov.</i>	<i>Soggetto richiedente</i>	<i>Titolo dell'intervento</i>	<i>Punteggio assegnato</i>	<i>Importo totale progetto (€)</i>	<i>Importo contributo richiesto (€)</i>	<i>Importo contributo riconosciuto (€)</i>
D/10	BS	Provincia di Brescia	Realizzazione del Centro di Sviluppo Sostenibile	60	50.000,00	25.000,00	5.400,00 64*

Nota n. 1: * L'importo del contributo riconosciuto risulta inferiore al contributo richiesto per esaurimento delle risorse totali disponibili.

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20060138)

(5.1.2)

D.d.s. 27 gennaio 2006 - n. 811**Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2005. (D.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922, punto 2)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA CASA

Vista la d.g.r. 28 giugno 1999, n. 6/43922 che, al punto 2 del dispositivo, aggiorna i limiti di reddito all'anno 1998 (BURL 16 luglio 1999, 5° S.S. al n. 28);

Visti i decreti 6 aprile 2000, n. 8819 di aggiornamento dei redditi per l'anno 1999, 4 giugno 2001 n. 13034 relativo ai redditi per l'anno 2000, 8 maggio 2002 n. 7760 relativo ai redditi per l'anno 2001, 5 maggio 2003 n. 7113 relativo ai redditi per l'anno 2002, 2 febbraio 2004 n. 1117 relativo ai redditi per l'anno 2003 e 4 marzo 2005 n. 3351 relativo all'anno 2004;

Considerato che, in prossimità della scadenza della dichiarazione fiscale per i redditi percepiti nell'anno 2005, occorre aggiornare allo stesso anno i limiti corrispondenti per l'accesso ai contributi agevolati;

Visto che la variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del mese di dicembre 2005 rispetto al mese di dicembre 2004, come pubblicato nella G.U. del 20 gennaio 2006, n. 16 è pari a 101.9;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la d.g.r. n. del 27 giugno 2005, n. 8/207 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. Vincenzo Filisetti l'incarico di Dirigente della Struttura «Contributi alle famiglie per la casa» della Direzione Generale Casa e opere pubbliche;

Decreta

1. Di aggiornare i limiti di reddito per l'edilizia agevolata, di cui all'allegato 4 della d.g.r. 43922/99, come segue:

a) legge 457/78:

- 1ª fascia € 19.500,00,
- 2ª fascia € 23.000,00,
- 3ª fascia € 38.650,00;

b) ll.rr. 3/82 e 32/85:

- fascia unica € 46.350,00.

Per i finanziamenti della legge 457/78 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 516,46 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 40% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.

Per i finanziamenti delle leggi regionali 3/82 e 32/85 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 1.032,91 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 25% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.

2. Di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione dei limiti di reddito per gli alloggi in locazione permanente o in godimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.casa-regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura contributi alle famiglie per la casa: Vincenzo Filisetti

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20060139)

(5.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 430

Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase (Scheda BR/09/16) - Regimazione idraulica della Valle Paris e della Valle Scura in Comune di Mezzoldo (BG)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990 - Proponente: comune di Mezzoldo - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, e in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 della legge 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, presentato dal Comune, «Legge 102/90 II Fase (Scheda BR/09/16) - Regimazione idraulica della valle Paris e della valle Scura, in Comune di Mezzoldo (BG)», a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni, che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

- I. nell'ambito delle successive valutazioni di carattere idraulico, dovrà essere elaborato un profilo idraulico di compenso tale da giustificare e definire in modo puntuale il posizionamento, le dimensioni e le caratteristiche delle opere previste;
 - II. in sede di progettazione esecutiva siano predisposti la verifica di stabilità dei muri di sostegno della strada ed i relativi calcoli strutturali;
 - III. nella fase di cantiere:
 - in caso di realizzazione contemporanea di più interventi ai sensi della legge 102/90 - II Fase (sia sul territorio comunale che in quelli limitrofi), siano realizzati piani di coordinamento ed ottimizzazione delle fasi di cantiere, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti generabili sulla viabilità ordinaria, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate dai progetti,
 - durante l'esecuzione dei lavori, la pista di accesso al cantiere sia oggetto di periodiche verifiche di stabilità e monitoraggio, al fine di escludere fenomeni di destabilizzazione del versante,
 - dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato,
 - dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti su rumore, vibrazioni, polveri, salute e sicurezza pubblica, nel rispetto della legge 447/95, della l.r. 13/2001 e del Regolamento Locale di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantiere e prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere,
 - i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta siano coperti con appositi teli resistenti e impermeabili,
 - ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dalle sopraccitate operazioni, con particolare riferimento alle teleferiche ed alla pista ed aree di cantiere, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - IV. lo svolgimento dei lavori non avvenga nel periodo della riproduzione della fauna;
 - V. i materiali movimentati siano riutilizzati in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità indicate nel progetto approvato dall'Autorità competente;
 - VI. gli impatti sul paesaggio siano ulteriormente mitigati mediante l'utilizzo:
 - di tecniche costruttive a basso impatto visivo nell'ingombro esterno e nell'uso di materiali,
 - ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - VII. sia sempre garantita la continuità ecologica dei corsi d'acqua, mantenendo nell'alveo, ove possibile, l'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre per quanto possibile le caratteristiche naturali tipiche di un torrente, limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'utilizzo del materiale in alveo;
 - VIII. l'intasamento dei massi utilizzati nelle scogliere di nuova formazione venga eseguito con terreno vegetale; i riporti e le eventuali nuove scarpate siano inerbite in modo adeguato con sementi in miscugli di specie autoctone;
2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Mezzoldo (BG),
- Provincia di Bergamo,
- Comunità Montana Valle Brembana,
- Parco dello Orobie Bergamasche,
- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;

3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.

Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti

(BUR20060140)

D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 435

Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase (Scheda BR/09/14) - Lavori di sistemazione dei canali Azzaredo in Comune di Mezzoldo (BG)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990 - Proponente: comune di Mezzoldo - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, e in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 della legge 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, presentato dal Comune di Mezzoldo, «Legge 102/90 II Fase (Scheda BR/09/14) - Lavori di sistemazione dei canali Azzaredo», a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni, che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

I. in fase di progettazione esecutiva alcune opere in progetto dovranno essere maggiormente dettagliate. In particolare:

- dovrà essere elaborato un profilo idraulico di compenso che giustifichi e definisca in modo puntuale il posizionamento e le caratteristiche delle opere progettate. Per le briglie previste lungo i canali Azzaredo, dovranno essere definiti i calcoli strutturali, le verifiche di stabilità ed i particolari costruttivi, preferendo l'utilizzo di opere di ingegneria naturalistica,
- il tratto di tombotto previsto dovrà essere sostituito da un canale a cielo aperto; la documentazione progettuale dovrà essere integrata con una tavola relativa ai particolari costruttivi; dovrà essere ridotto al minimo il scalcinate previsto lungo le aste torrentizie;

II. nella fase di cantiere:

- in caso di realizzazione contemporanea di più interventi ai sensi della legge 102/90 - II Fase (sia sul territorio comunale che in quelli limitrofi), dovranno essere realizzati piani di coordinamento ed ottimizzazione delle fasi di cantiere, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti generabili sulla viabilità ordinaria, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate dai progetti,
- dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato,
- dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti su rumore, vibrazioni, polveri, salute e sicurezza pubblica, nel rispetto della legge 447/95, della l.r. 13/2001 e del Regolamento Locale di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantiere e prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere,
- ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dalle sopraccitate operazioni, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

III. lo svolgimento dei lavori non avvenga nel periodo della riproduzione della fauna;

IV. i materiali movimentati siano riutilizzati in conformità alla normativa vigente, che prevede l'impiego delle terre di scavo secondo le modalità indicate nel progetto approvato dall'Autorità competente;

V. gli impatti sul paesaggio siano ulteriormente mitigati mediante l'utilizzo:

- di tecniche costruttive a basso impatto visivo nell'ingombro esterno e nell'uso di materiali,
- ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica, tutto ciò fatti salvi gli approfondimenti progettuali eventualmente richiesti in sede di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005;

VI. sia sempre garantita la continuità ecologica dei corsi d'acqua, mantenendo nell'alveo, ove possibile, l'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre per quanto possibile le caratteristiche naturali tipiche di un torrente;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Mezzoldo (BG),
- Provincia di Bergamo,
- Comunità Montana Valle Brembana,
- Parco dello Orobie Bergamasche,
- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;

3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.

Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti

(BUR20060141)

D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 439

Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase - Scheda AD/01/02 "Sistemazioni fiume Adda dalla loc. Tiolo fino a Ponte di Mazzo", in Comune di Grosio, Grosotto e Mazzo di Valtellina (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990 - Proponente: Provincia di Sondrio - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 della legge 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Legge 102/90 II Fase - Scheda AD/01/02 - "Sistemazioni fiume Adda dalla loc. Tiolo fino a Ponte di Mazzo", in Comuni di Grosio, Grosotto e Mazzo di Valtellina (SO)» presentato dalla Provincia di Sondrio, a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni, che dovranno essere altresì espressamente recepite nei successivi atti abilitativi:

- I. siano inseriti alcuni diaframmi in cls rivestiti a fiume in pietra laddove le opere di difesa risultano previste in scogliera, sia sotto sagoma che alla rinfusa;
- II. sia realizzata, nel tratto a monte del ponte di Mazzo e con materiale grossolano proveniente dagli scavi, una scogliera alla rinfusa lungo la sponda idrografica sinistra;
- III. sia verificata la compatibilità delle opere da realizzare con la futura pista ciclabile;
- IV. nell'ambito delle valutazioni di carattere idraulico da produrre:
 - siano dettagliate le motivazioni riguardo le scelte progettuali che hanno portato alla realizzazione di opere di difesa spondale con tipologie strutturali differenti

- (scogliere alla rinfusa o sotto sagoma), lungo il tracciato del corso d'acqua,
- siano effettuate le verifiche degli attraversamenti sul Fiume Adda, in corrispondenza delle sezioni 43 e 44 e del ponticello sulla Val Vernuga;
- V. ricadendo gli interventi all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali P.S.F.F. (Piano Stralcio Fasce Fluviali) del PAI», si elabori, in sede di progettazione esecutiva, una proposta di ripermimetrazione di tali aree alla luce degli interventi proposti;
- VI. l'inserimento paesaggistico dell'intervento sia verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- VII. nella fase di cantiere:
- in caso di realizzazione contemporanea di più interventi ai sensi della legge 102/90 - II Fase siano realizzati, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate dai progetti, piani di coordinamento ed ottimizzazione delle fasi di cantiere, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti generabili sulla viabilità ordinaria,
 - siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato, utilizzando o ripristinando, ove possibile, i percorsi sfruttati per le opere di I Fase,
 - siano adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti su rumore, vibrazioni, polveri, salute e sicurezza pubblica, nel rispetto della l. 447/95, della l.r. 13/2001 e del Regolamento Locale di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantiere e prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere,
 - i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta siano coperti con appositi teli resistenti e impermeabili;
- VIII. i materiali movimentati siano riutilizzati, preferendone il recupero all'interno degli interventi in oggetto, in conformità alla normativa vigente (legge 443/2001), che prevede l'impiego delle terre di scavo secondo le modalità indicate nel progetto approvato dall'Autorità competente. I materiali in eccesso siano comunque allontanati dalle aree di stoccaggio provvisorio prima della fine dei lavori;
- IX. gli impatti sul paesaggio siano ulteriormente mitigati mediante:
- utilizzo di tecniche costruttive a basso impatto visivo nell'ingombro esterno e nell'uso di materiali,
 - utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- X. sia sempre garantita la continuità ecologica del corso d'acqua, anche prevedendo scale o rampe di risalita per i pesci, mantenendo nell'alveo l'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre per quanto possibile le caratteristiche naturali tipiche, evitando l'impermeabilizzazione del fondale e limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'utilizzo del materiale in alveo. Lo svolgimento dei lavori non avvenga nel periodo della riproduzione della fauna e si concentri nelle ore centrali della giornata;
- XI. ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dalle sopraccitate operazioni, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, adottando interventi idonei a favorire ed accelerare il processo di rinaturalizzazione dei versanti e delle superfici denudate, ripetuti fino all'effettivo attecchimento della vegetazione, e provvedendo alla sostituzione delle falanze riscontrate;
- XII. siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-progettuale e le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione individuati dal Proponente;
2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Comune di Grosio (SO),
 - Comune di Grosotto (SO),
 - Comune di Mazzo di Valtellina (SO),
 - Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture lavori pubblici e pianificazione territoriale,
 - Comunità Montana Valtellina di Tirano,
 - Ente Parco dello Stelvio,
 - Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;
3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.
- Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti
- (BUR20060142)
D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 443
Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase - Scheda AD/06/01 - «Fiume Adda da Le Prese a Ponte San Rocco» in Comune di Sondalo (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990. Proponente: Provincia di Sondrio - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99
- (5.1.0)
- IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**
- Omissis
Decreta
1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 della legge 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Legge 102/90 II Fase - Scheda AD/06/01 «Fiume Adda da Le Prese a Ponte San Rocco» in Comune di Sondalo (SO)», presentato dalla Provincia di Sondrio, a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni, che dovranno essere altresì espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:
- I. la fase di progettazione esecutiva dovrà analizzare con particolare attenzione gli interventi previsti a valle dell'abitato di Mondadizza (realizzazione della scogliera in sponda sinistra del fiume Adda - tratto B), e quelli ubicati nel tratto B «località S. Giovanni-Mondadizza», e gli interventi da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. In particolare l'esecuzione delle previste scogliere ciclopiche, ove possibile, dovranno essere intasate con terreno vegetale, prontamente rinverdito, in sostituzione alla tecnica dell'intasamento «calcestruzzo a raso pietra»;
- II. ricadendo gli interventi all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali P.S.F.F. (Piano Stralcio Fasce Fluviali) del PAI», si elabori, in sede di progettazione esecutiva, una proposta di ripermimetrazione di tali aree alla luce degli interventi proposti;
- III. l'inserimento paesaggistico dell'intervento sia verificato in sede della relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- IV. nella fase di cantiere:
- in caso di realizzazione contemporanea di più interventi ai sensi della legge 102/90 - II Fase siano realizzati, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate dai progetti, piani di coordinamento ed ottimizzazione delle fasi di cantiere, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti generabili sulla viabilità ordinaria,
 - siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere (per queste ultime siano utilizzati o ripristinati, ove possibile, i percorsi sfruttati per le opere di I Fase) e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato,
 - siano adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti su rumore, vibrazioni, polveri, salute e sicurezza pubblica, nel rispetto della legge 447/95, della l.r. 13/2001 e del Regolamento Locale di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad

assicurare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantiere e prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere,

- i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili,
 - ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dagli interventi, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, adottando interventi idonei a favorire ed accelerare il processo di rinaturalizzazione dei versanti e delle superfici denudate, ripetuti fino all'effettivo attecchimento della vegetazione, e provvedendo alla sostituzione delle fallanze riscontrate. Sia garantito l'accesso alle aree ove le opere risultino avere necessità di manutenzione;
- V. i materiali movimentati siano riutilizzati, preferendone il recupero all'interno degli interventi in oggetto, in conformità alla normativa vigente (legge 443/2001), che prevede l'impiego delle terre di scavo secondo le modalità indicate nel progetto approvato dall'Autorità competente. I materiali in eccesso siano comunque allontanati dalle aree di stoccaggio provvisorio prima della fine dei lavori;
- VI. sia sempre garantita la continuità ecologica del corso d'acqua, prevedendo nel caso scale o rampe di risalita per i pesci e mantenendo nell'alveo l'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre, per quanto possibile, le caratteristiche naturali tipiche, evitando l'impermeabilizzazione del fondale e limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'utilizzo del materiale in alveo. Lo svolgimento dei lavori non avvenga nel periodo della riproduzione della fauna e si concentri nelle ore centrali della giornata, poiché la maggiore attività della fauna sopravviene alle prime ore del giorno ed al tramonto;
- VII. vengano quantificate le essenze arboree da abbattere e siano individuate le corrispettive compensazioni, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
- VIII. siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali e le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione individuati dal Proponente;
2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Sondalo (SO),
- Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture lavori pubblici e pianificazione territoriale,
- Comunità Montana Valtellina di Tirano,
- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;

3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.

Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti

(BUR20060143)

(5.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2006 - n. 459

Realizzazione del progetto «Legge 102/90 II Fase - Scheda BO/05/01 - «Sistemazione idraulica della valle del torrente Oga», in Comune di Valdisotto (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della legge 102/1990. Proponente: Provincia di Sondrio pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, e in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 del-

la legge 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Legge 102/90 II Fase - Scheda BO/05/01 «Sistemazione idraulica della valle del torrente Oga», in Comune di Valdisotto (SO) presentato dalla Provincia di Sondrio, a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/ raccomandazioni, che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

I. nella fase di cantiere:

- i lavori dovranno essere realizzati evitando il periodo della riproduzione della fauna (marzo-luglio), scegliendo altresì le ore centrali della giornata;
- dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato provvedendo, per gli interventi A3 e A5, al ripristino con inerbimento finale delle aree occupate dalla viabilità di cantiere;
- l'esecuzione dell'intervento A2 dovrà essere programmata tenendo in considerazione il periodo di apertura del Forte di Oga, garantendone l'accessibilità;
- dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti su rumore, vibrazioni, polveri, salute e sicurezza pubblica, nel rispetto della legge 447/95, della l.r. 13/2001 e del Regolamento Locale di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantiere e prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere;
- i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili;
- dovranno essere attivate tutte le misure di mitigazione degli impatti previste dallo s.i.a. in questa fase;

II. i materiali movimentati siano riutilizzati in conformità alla normativa vigente (443/2001), che prevede l'impiego delle terre di scavo secondo le modalità indicate nel progetto approvato dall'Autorità competente;

III. per quanto riguarda l'intervento A4 dovrà essere garantita l'accessibilità ai luoghi al fine di consentire una costante manutenzione dell'opera di canalizzazione;

IV. relativamente all'intervento B1, al fine di evitare una eccessiva antropizzazione del tratto di torrente a valle dell'abitato di Oga, si chiede di verificare la possibilità di ridurre il numero delle briglie in progetto a vantaggio di interventi di ingegneria naturalistica da eseguirsi direttamente sul corpo di frana superficiale;

V. gli impatti sul paesaggio siano ulteriormente mitigati mediante:

- utilizzo di tecniche costruttive a basso impatto visivo nell'ingombro esterno e nell'uso di materiali,
- intasamento della scogliera in massi ciclopici con terreno vegetale, inserimento di talee di salice ed utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica eseguite nel rispetto delle modalità previste dal «Quaderno di Opere Tipo» approvato con d.g.r. 6/48740 del 29 febbraio 2000 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 Supplemento Ordinario del 9 maggio 2000;

tutto ciò fatti salvi gli approfondimenti progettuali eventualmente richiesti in sede di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005;

VI. i riporti e le scarpate di nuova formazione siano inerbite con sementi di specie autoctone, ripetute fino all'effettivo attecchimento della vegetazione;

VII. sia sempre garantita la continuità ecologica dei corsi d'acqua, mantenendo nell'alveo l'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre per quanto possibile le caratteristiche naturali tipiche di un torrente, evitando l'impermeabilizzazione del fondale e limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'utilizzo del materiale in alveo;

VIII. ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dalle sopracitate operazioni, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Valdisotto (SO);
- Provincia di Sondrio Settore infrastrutture lavori pubblici e pianificazione territoriale;
- Comunità Montana Alta Valtellina;
- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;

3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.

Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti

(BUR20060144)

(5.3.5)

D.d.s. 23 gennaio 2006 - n. 636

Progetto relativo a «Realizzazione ed esercizio impianto di trattamento e valorizzazione degli RSU, della frazione secca residuale e compostaggio della frazione organica» presso l'esistente impianto sito in Comune di Mediglia (MI) - Committente: Mediglia Servizi Ecologici s.p.a. - Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto «Realizzazione ed esercizio impianto di trattamento e valorizzazione degli RSU, della frazione secca residuale e compostaggio della frazione organica» sito nel comune di Mediglia (MI), alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere espressamente recepite e trovare riscontro nei successivi iter amministrativi e nei relativi provvedimenti abilitativi, oltre che nelle necessarie operazioni di vigilanza e controllo:

a) siano ottemperate le specifiche prescrizioni che saranno formulate nell'autorizzazione ex d.P.R. 203/88;

b) siano fatte salve le risultanze di cui alla procedura prevista ai sensi del d.m. 471/99, che vede coinvolta l'U.O. Bonifiche dell'ARPA competente, in merito alla contaminazione della falda per la presenza di Manganese in concentrazioni superiori al limite di legge;

c) per la buona gestione degli impianti il Committente dovrà procedere, in accordo con l'ARPA competente ed in aggiunta a quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/12764 del 16 aprile 2003 «Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione compost», alla definizione di adeguate procedure finalizzate:

- alla conduzione degli impianti in regime di normale attività;
- alla corretta definizione e regolazione delle captazioni installate, in modo da mantenere adeguati alla necessità i flussi di aspirazione previsti in progetto;
- alla verifica periodica ed alla manutenzione dei sistemi di aspirazione, convogliamento e depurazione degli effluenti gassosi;
- alla definizione delle azioni da attuare in caso di avaria dei diversi impianti;
- alla verifica preliminare di eventuali situazioni di disagio già in atto correlate ad emissioni maleodoranti;
- alla predisposizione di un'indagine olfattometrica e relativo piano di monitoraggio;

d) al fine di valutare l'eventuale impatto causato da emissioni odorigene presso i recettori sensibili più prossimi al sito, dovranno essere effettuate rilevazioni analitiche dell'aria ambiente entro sei mesi dall'entrata in funzione degli impianti e, successivamente, in concomitanza con significativi aumenti dei flussi di rifiuti in ingresso all'impianto; le rilevazioni dovranno essere concordate con il dipartimento ARPA territorialmente competente, secondo le indicazioni riportate nelle «Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione compost», approvate con d.g.r. n. 12764 del 16 aprile 2003;

e) sistemi di ventilazione dovranno consentire l'omogenea distribuzione dell'aria all'interno dei capannoni; dovrà essere garantita la perfetta tenuta degli edifici di lavoro;

f) l'impianto dovrà essere dotato di uno o più gruppi elettrogeni in grado di garantire condizioni ottimali di conduzione dei

processi di digestione aerobica, nonché il funzionamento degli impianti di abbattimento;

g) andranno adottati tutti gli accorgimenti di natura gestionale ed organizzativa idonei ad evitare le concentrazioni in poche ore della giornata dei transiti in accesso al sito, nonché il prolungato stazionamento degli automezzi carichi di rifiuti in attesa di scarico;

h) gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti dovranno essere cassonati e chiusi, onde evitare e/o minimizzare emissioni odorigene nell'ambiente esterno;

i) dovrà essere costantemente monitorato, per entrambe le linee, il flusso dei RSU in entrata e delle frazioni separate di prodotti e dei rifiuti residuali in uscita dall'impianto;

j) il gestore dell'impianto avrà cura di redigere annualmente una tabella riassuntiva, estrapolata dai MUD, delle quantità di CDR trasferito e utilizzato presso impianti dedicati (indicandone i nomi), da inviare alla Provincia territorialmente competente ed ai preposti uffici della Regione Lombardia;

k) la linea di compostaggio della frazione organica umida (da raccolta differenziata) dovrà essere realizzata nella completa dotazione tecnologica e con i requisiti tecnici previsti in progetto; la messa in opera di tale linea dovrà attuarsi nella sua interezza e non in fasi successive;

l) presso l'impianto di compostaggio dovrà essere approntato un registro per l'annotazione delle sostituzioni del materiale esausto dei biofiltri;

m) dovranno essere puntualmente ottemperate le condizioni formulate dal Parco Agricolo Sud Milano per l'approvazione della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale e relativa Convenzione di cui all'art. 14 delle NTA del P.T.C., di seguito sinteticamente riportate:

- realizzazione di una barriera arbustiva ed alberata intorno alla recinzione dell'impianto di metri 20;
- realizzazione di un'area a verde all'interno dell'impianto di circa 1500 m², con lo scopo di ottenere una superficie globale a verde di 18.500 m², pari ad un terzo della superficie dell'impianto;
- presentazione di polizza fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, a garanzia della loro corretta realizzazione;
- n) relativamente alle mascherature arboree lungo il perimetro dell'impianto, dovranno essere progettate - al fine di evitare la realizzazione di un sesto d'impianto troppo rigido - anche zone a macchia e non esclusivamente a filare;

o) il Committente dovrà predisporre un programma di monitoraggio acustico post operam che preveda, entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, l'esecuzione di adeguati rilievi fonometrici presso i recettori considerati, al fine di verificare il rispetto dei vigenti limiti di rumore; tale programma dovrà individuare:

- i punti di misura e le modalità di esecuzione dei rilievi fonometrici;
- i periodi temporali entro i quali eseguire le misure;
- la durata complessiva del programma di monitoraggio.

Il programma e gli esiti del monitoraggio dovranno essere comunicati al comune ed all'ARPA competente; se necessario, dovranno essere previsti interventi di mitigazione delle emissioni sonore al fine di conseguire il rispetto dei limiti di rumore;

p) riguardo ai cromatismi per le finiture esterne dei nuovi manufatti, risultano preferibili colorazioni neutre, che ben si inseriscono nel paesaggio circostante;

q) le acque meteoriche di seconda pioggia dovranno essere raccolte; nel corso d'acqua superficiale potranno essere recapitate, con rete separata, le sole acque di dilavamento delle coperture;

r) dovranno essere adottati, sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto, tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la tutela delle acque sotterranee e dei corpi idrici superficiali prossimi all'area di intervento;

s) dovrà essere verificata la funzionalità del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee; il numero, l'ubicazione e le modalità costruttive dei piezometri di controllo (profondità, diametro ecc.) dovranno essere definiti sulla base della conoscenza del livello della falda freatica e della sua direzione di deflusso, nonché dei parametri idrogeologici del primo acquifero, ricavati da idonee prove di pompaggio;

t) il piano di fondo della piattaforma per lo stoccaggio dei ri-

fiuti dovrà essere individuato ad una quota che garantisca il rispetto di un franco di almeno 1,5 m dal livello di massima escursione della falda, determinato sulla base di misurazioni effettuate in sito e relative agli ultimi 10 anni;

u) il Committente dovrà prevedere periodiche verifiche dello stato di tenuta delle strutture impermeabilizzanti delle aree di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti; la frequenza dei controlli dovrà essere concordata con l'autorità competente in materia di vigilanza;

v) relativamente alla soluzione viabilistica proposta dal comune di Tribiano, si ritiene che la sua valutazione da parte dei soggetti interessati debba essere coordinata, in sede di approvazione del progetto, dagli uffici della Provincia di Milano preposti al rilascio delle autorizzazioni in materia di viabilità;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Mediglia Servizi Ecologici s.p.a., Committente;
- Comune di Mediglia (MI);
- Provincia di Milano;
- Parco Agricolo Sud Milano;
- ARPA, Dipartimento di Melegnano;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20060145)

C.cost. 14 dicembre 2005 - n. 477

Ordinanza n. 477 del 14 dicembre 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Costituzionale composta dai signori:

- Annibale Marini - Presidente;
- Franco Bile - Giudice;
- Francesco Amirante - Giudice;
- Ugo De Siervo - Giudice;
- Romano Vaccarella - Giudice;
- Paolo Maddalena - Giudice;
- Alfio Finocchiaro - Giudice;
- Alfonso Quaranta - Giudice;
- Franco Gallo - Giudice;
- Luigi Mazzella - Giudice;
- Gaetano Silvestri - Giudice;
- Sabino Cassese - Giudice;
- Maria Rita Saulle - Giudice;
- Giuseppe Tesauro - Giudice;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 2004, depositato in cancelleria il 1° giugno 2004 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto:

- che, con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato il successivo 1° giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione - l'art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

- che, secondo il ricorrente, il censurato art. 1, comma 1, lettera j), di tale legge regionale - che estende l'esenzione dalle tasse automobilistiche regionali, prevista dall'art. 48, comma 4, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), anche ai veicoli iscritti «a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia» - amplierebbe l'ambito di esenzione da dette tasse rispetto a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che limita le caratteristiche di «storicità» ai soli veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, ed interverrebbe perciò in materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ponendosi così in contrasto con gli evocati parametri costituzionali;

- che, ad avviso della difesa erariale, poi, l'impugnato art. 1, comma 1, lettera n), della stessa legge regionale n. 5 del 2004 - che assoggetta alla tassa di € 16,00 il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II (caccia e pesca), numero d'ordine 18, licenza di tipo D, stabilendo un importo della predetta tassa pressoché doppio rispetto a quello previsto dalla tariffa statale allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) - esorbiterebbe dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione in materia di tasse sulle concessioni regionali dall'art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), incorrendo perciò nella violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati con riferimento alla prima questione;

- che la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, conclu-

dendo per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza delle questioni;

- che con atto del 10 dicembre 2004, notificato alla Regione Lombardia il 13 dicembre 2004 e depositato il successivo 31 dicembre, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché le norme impugnate sono state abrogate ad opera dell'art. 7, comma 5, lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico. I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali) e perché le norme stesse non risultano aver avuto concreta applicazione;

- che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. 7/20162 del 14 gennaio 2005, depositata in data 1° febbraio 2005, ha preso atto della predetta rinuncia al ricorso e, per l'effetto, ha autorizzato, i legali incaricati a porre in essere gli adempimenti di rito conseguenti alla rinuncia stessa;

Considerato:

- che la dichiarazione di rinuncia non accettata dalla controparte, pur non potendo avere l'effetto di estinguere i processi, può tuttavia, unitamente ad altri elementi, fondare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ordinanza n. 21 del 2004);

- che, nella specie, come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'atto di rinuncia al ricorso, le due norme impugnate sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico. I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali);

- che, inoltre, non risulta che le norme stesse abbiano avuto *medio tempore* concreta applicazione;

- che, anche in considerazione dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia e della deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto della rinuncia stessa, può pertanto ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Presidente: Annibale Marini

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005

Il direttore della cancelleria:
G. Di Paola

(BUR20060146)

Ord.m. 10 dicembre 2004 - n. 3385

Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 24 novembre 2004 - Ordinanza n. 890 del 21 dicembre 2005 - Approvazione della circolare esplicativa n. 2 contenente specifiche attuative per la realizzazione degli interventi previsti dall'OPCM n. 3385/2004 e successive modificazioni e integrazioni

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il d.p.c.m. in data 26 novembre 2004, pubblicato in G.U. del 7 dicembre 2004, n. 287 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel territorio della Provincia di Brescia fino al 30 novembre 2005, in relazione ai gravi eventi sismici del giorno 24 novembre 2004;

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2004, n. 3385 «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004», con la quale l'Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della Regione Lombardia è stato nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui alla citata ordinanza;

- la propria ordinanza n. 1 del 14 dicembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 52 del 20 dicembre 2004, con la quale il dr. Silvio Lauro è stato nominato soggetto attuatore dell'emergenza sismica, nonché responsabile del procedimento e dei lavori;

- la propria ordinanza n. 3 del 29 dicembre 2004, con la quale è stato costituito il Comitato degli esperti;

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2005, n. 3413 «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

- la propria ordinanza 21 marzo 2005, n. 36 «Attuazione degli interventi previsti dall'OPCM 3385 del 10 dicembre 2004 e dall'OPCM n. 3413 dell'11 marzo 2005» e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che da parte di più soggetti, sia pubblici che privati, sono pervenute richieste di chiarimenti e di indicazioni circa l'attuazione degli interventi previsti dalla predetta ordinanza n. 36/2005;

Valutata l'opportunità, in attuazione del rapporto di collaborazione con i Sindaci dei Comuni interessati, i Tecnici comunali e Progettisti, di emanare una circolare contenente chiarimenti e indicazioni sulle attività finalizzate all'attuazione degli interventi sugli immobili danneggiati;

Ritenuto pertanto approvare l'allegata circolare, contenente alcune disposizioni applicative relative all'attuazione degli interventi previsti dalla succitata ordinanza n. 36/2005;

DISPONE

per quanto espresso in premessa,

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegata circolare esplicativa n. 2 avente ad oggetto «Specifiche attuative per la realizzazione degli interventi previsti dall'OPCM n. 3385/2004 e successive modificazioni e integrazioni»;

2. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato:
Massimo Buscemi

Circolare n. 2 - Specifiche attuative per la realizzazione degli interventi previsti dall'OPCM n. 3385/2004 e successive modificazioni e integrazioni

1. Premessa
2. Edifici privati con scheda di rilevamento danni e/o ordinanza di inagibilità e prive della scheda C1
3. Spese tecniche
4. Fine lavori e decadenza dal contributo di autonoma sistemazione
5. Erogazione dei contributi e presentazione delle fatture

1. Premessa

Questa circolare elaborata avvalendosi anche del parere tecnico-giuridico del comitato degli esperti (nominato con ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 29 dicembre 2004) contiene alcune disposizioni applicative funzionali all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza Commissario Delegato n. 36 del 21 marzo 2005, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Edifici privati con scheda di rilevamento danni e/o di ordinanza di inagibilità emanata dalle competenti autorità e prive di scheda C1

L'allegato C, punto 1, dell'O.C. n. 36/05, prevede che non sono tenuti alla presentazione della domanda di contributo i soggetti aventi diritto che abbiano presentato scheda di rilevamento danno (B1, B2, C1, C2).

Relativamente agli edifici privati, danneggiati dal sisma, ed esclusivamente per quelli inagibili che sono stati oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici del Centro Operativo Misto di Salò e/o dichiarati inagibili con ordinanza emanata dalle autorità competenti, vengono considerate le relative schede di rilevamento danni e/o le ordinanze di inagibilità come documentazione sufficiente per dimostrare il nesso di causalità con il sisma in oggetto e pertanto equiparabili alle schede C1, C2.

3. Spese tecniche

Il disciplinare di incarico di cui all'ordinanza n. 36/2005 - allegato C - punto C - paragrafo 4, è da intendersi come accordo

(convenzione) stipulato tra Committente e Commissario Delegato.

In ogni caso le spese tecniche ammesse a contributo, comprensive di oneri fiscali e contributivi, relative ad interventi su edifici di interesse culturale non potranno essere superiori a quanto previsto dall'ordinanza n. 36 del 21 marzo 2005 - allegato C - punto B - paragrafo 3, relativamente agli edifici non soggetti a tutela.

4. Fine lavori e decadenza dal contributo di autonoma sistemazione

L'art. 4 1° comma dell'OPCM n. 3385/04 tra l'altro recita «I benefici economici di cui al presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza».

Con il rinnovo dello stato di emergenza prorogato fino al 30 novembre 2006 si ribadisce comunque la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione alla data di fine lavori e/o di revoca dell'ordinanza di inagibilità.

5. Erogazione dei contributi e presentazione delle fatture

I beneficiari privati dei contributi di cui all'allegato A) all'ordinanza n. 36/2005, sono tenuti, all'atto della richiesta di erogazione del secondo acconto, e/o del saldo a fine lavori, a presentare le fatture in originale emesse dalle ditte fornitrici, anche se non quietanzate, attestanti le spese effettivamente sostenute.

Il Comune è tenuto a conservare le fatture originali ovvero nel caso di restituzione delle medesime al beneficiario dei contributi, il Comune è tenuto all'annullamento delle fatture stesse, previo apposizione di bollo, su ognuna di esse, riportante la seguente dicitura: «Spesa ammessa a contributo ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 36/05 per la somma complessiva di €» (o similare) e dovrà trattenerne una copia con bollo e visto di conformità all'originale.

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20060147)

Prov. altri Enti n. 6/1-Se.O. 2006

CORECOM - Comitato Regionale per le Comunicazioni - Deliberazione n. 10 del 21 dicembre 2005 - Approvazione del Codice Etico del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto il d.lgs. 21 luglio 2005, n. 177 «Testo Unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, modificata dalla delibera n. 17/04/Cons, con cui è stato approvato il «Codice Etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2005, con cui viene disciplinato il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il CORECOM della Lombardia per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale;

Vista la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)» e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 14, comma 4;

Visto il Regolamento interno del CORECOM Lombardia approvato con deliberazione del Comitato n. 5 del 28 ottobre 2004 ed, in particolare, l'art. 17, comma 3, ove si prevede che «Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato sono emanate con apposito regolamento»;

Considerato che il CORECOM svolge un'attività volta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza, che coinvolge anche significativi interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

Dato atto che rientra nei compiti del Comitato adottare i principi generali e le conseguenti disposizioni di natura regolamentare cui devono attenersi i dipendenti e i componenti del CORECOM, che sono chiamati a tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza personale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Codice Etico sulle modalità operative e comportamentali del personale e dei componenti del CORECOM;

Vista la proposta dell'ufficio e udita la relazione del dirigente; All'unanimità dei voti espressi dai componenti presenti;

Delibera

1. di approvare le disposizioni concernenti i principi generali e le modalità operative e comportamentali del personale e dei componenti del CORECOM denominato Codice Etico, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto;

3. di pubblicare il Codice Etico del CORECOM sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente: Maria Luisa Sangiorgio
Il dirigente ufficio segreteria CORECOM:
Giovanni Buratti

ALLEGATO

Codice Etico recante i principi generali e le modalità operative del personale e dei componenti del CORECOM della Lombardia

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Codice Etico operano nei confronti dei dipendenti del CORECOM, dei suoi consulenti e collaboratori, nonché, in quanto applicabili, nei confronti dei componenti del CORECOM.

2. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice all'atto dell'assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso il CORECOM, ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. I consulenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le norme del Codice Etico ed il relativo impegno dovrà essere inserito nel contratto di consulenza.

Art. 2 (Principi generali)

1. I componenti e i dipendenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CORECOM, è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.

Art. 3 (Comportamento dei dipendenti durante il lavoro e doveri di imparzialità)

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatigli.

2. Il Comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da esso svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le risposte, cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificare l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

4. I componenti e i dipendenti operano con imparzialità senza indulgere a trattamenti di favore. Assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni, non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

5. Nello svolgimento dei loro compiti, in particolare i dipendenti:

a) non assumono impegni, né fanno promesse ovvero danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nella competenza del CORECOM;

b) non promuovono incontri informali con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, né vi partecipano, se a ciò non espressamente autorizzati dal dirigente responsabile; in particolare, non partecipano ad incontri informali aventi ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dal CORECOM o non comunicati formalmente alle parti.

Art. 4 (Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale)

1. I componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

2. I dipendenti evitano di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, od altri organismi di qualsiasi natura, nonché di intrattenere rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione, qualora da ciò possano derivare obblighi o vincoli tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM.

Art. 5 (Divieto di accettare doni o altre utilità)

1. Ai componenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasione di festività, per sé o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività del CORECOM, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al dirigente responsabile, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite del CORECOM, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

Art. 6 (Conflitto di interessi e obbligo di astensione)

1. I dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. I componenti hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Art. 7 (Obbligo di riservatezza)

1. I componenti e i dipendenti sono tenuti al rispetto di ogni

obbligo di riservatezza inerente alla qualità rivestita. Nell'ambito delle funzioni delegate dall'Autorità al CORECOM, i componenti ed i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 8, commi 1 e 2, del Codice Etico dell'Autorità.

Art. 8 (Rapporti con i mezzi di informazione)

1. L'orientamento del CORECOM sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

2. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai componenti o dai dipendenti espressamente incaricati.

3. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all'immagine del CORECOM ed evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM.

Art. 9 (Divieto di attività collaterali)

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

2. La pubblicazione di opere, saggi e articoli di stampa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte del dipendente, in tale qualità, su materie di competenza del CORECOM, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile.

Art. 10 (Vigilanza e controllo sul rispetto delle norme del Codice Etico)

1. Il Presidente vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice sottoponendo al Comitato situazioni e casi concreti e proponendo, di volta in volta, le soluzioni da adottare.

2. Le eventuali violazioni commesse dal personale dipendente del CORECOM sono esaminate dal dirigente responsabile dell'ufficio al quale compete l'accertamento della violazione stessa e, ove del caso, l'attivazione dei conseguenti provvedimenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale della Regione Lombardia.

3. Le eventuali violazioni commesse dal Presidente e/o dai membri del CORECOM, nonché dal dirigente responsabile dell'ufficio, sono segnalate da uno o più membri del CORECOM, nonché da chiunque ne abbia interesse, all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11 (Norma di rinvio)

1. Il personale dipendente del CORECOM è soggetto altresì alla disciplina dettata dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lombardia, al quale si fa rinvio per tutto quanto non contemplato dal presente Codice.

Art. 12 (Aggiornamento del Codice)

1. Il Comitato, anche sulla scorta degli indirizzi formulati dall'Autorità e dei contenuti di nuove disposizioni normative statali e regionali che intervengano a disciplinare la materia, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente Codice.

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.